

Alma Mater Studiorum

Università di Bologna -Sede di Forlì

FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE

"ROBERTO RUFFILLI"

Corso di Laurea in

SOCIOLOGIA E SCIENZE CRIMINOLOGICHE PER

SICUREZZA

ELABORATO FINALE

In Istituzione di Diritto e Procedura Penale

REATI SESSUALI E PEDOFILIA: L'ORDINAMENTO GIURIDICO.

GENESI, FENOMENOLOGIA CRIMINALE E RISPOSTE

TRATTAMENTALI

CANDIDATO

RELATORE

Dott. D'Andrea Domenico

Chiar.ma Prof.ssa

Kolis Summerer

Anno accademico 2006/2007

Dedico questo lavoro
ai miei genitori Donato e Mercedes
e ancora una volta al ricordo indelebile
del povero Donato Cefola
e ai suoi genitori
con la speranza che nessuno
dimentichi quel tragico evento

INDICE

PARTE I: GLI ASPETTI GIURIDICI COME RISPOSTE ORDINAMENTALI	
ALLE VARIE FORME DI REATI SESSUALI.....	pg.7
CAPITOLO PRIMO.....	pg.8
I REATI SESSUALI.....	pg.8
Sessualità e Medicina Legale.....	pg.8
La questione sessuale.....	pg.11
La normativa vigente.....	pg.14
La violenza sessuale (Norme Penali).....	pg.15
Norme contro la violenza sessuale	
(<i>legge 15 febbraio 1996,n.66</i>).....	pg.17
Gli atti sessuali violenti.....	pg.18
Gli atti sessuali abusivi.....	pg.18
Gli atti sessuali fraudolenti.....	pg.19
Le circostanze aggravanti.....	pg.20
Gli atti sessuali con e tra minorenni.....	pg.21
La corruzione dei minorenni.....	pg.22
La violenza sessuale di gruppo.....	pg.23
CAPITOLO SECONDO.....	pg.25
DISPOSIZIONI COMUNI AI REATI SESSUALI.....	pg.25
Ignoranza dell'età della persona offesa.....	pg.25
Procedibilità.....	pg.25
Pene accessorie ed altri effetti penali.....	pg.26
Assistenza ai minori.....	pg.26
Tutela della riservatezza.....	pg.27
Accertamento sanitario obbligatorio.....	pg.28
Norme di procedura penale.....	pg.28
CAPITOLO TERZO.....	pg.30
La normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori...	pg.30
Premessa.....	pg.30
Novità dell'incriminazione e bene giuridico protetto.	pg.31
Soggetti attivi.....	pg.33
Condotta.....	pg.35
Momento consumativo e tentativo.....	pg.40
Il dolo.....	pg.40
Cenni in tema di concorso di reati.....	pg.41
Osservazioni conclusive.....	pg.42

CAPITOLO QUARTO

L'OSTATIVITA' PREVISTA NELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO VIGENTE:

L'ART. 4 BIS.....	pg.47
1.Premessa.....	pg.47
2.Le ragioni dell'art. 4 bis nell'ordinamento penitenziario e il suo ruolo nel sistema penale.....	pg.49
3.Le innovazioni apportate all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario dall'art. 15 della l.6 febbraio 2006 n°38...	pg.52
4.Nuovi limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari.....	pg.56
4.1. I problemi di diritto intertemporale in ordine all'applicabilità delle nuove limitazioni introdotte dall'art. 15 della l. 6 febbraio 2006 n° 38.....	pg.61
5.Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art.656, comma 9, lettera A c.p.p.....	pg.63
5.1.segue. I precedenti contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla sospensibilità della pena per i condannati per i delitti previsti dagli artt.609bis,609quater,609octies c.p.	pg.65
5.2segue.L'attuale disciplina consente all'innovazione apportata dall'art.15 della l. 6 febbraio 2006 n° 38 e le questioni di diritto intertemporale.....	pg.67
6.Il divieto della sospensione incondizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva. Inapplicabilità del c.d. Indultino ai condannati per i reati previsti dall'art.4 bis ordinamento penitenziario.....	pg.69

PARTE II: PEDOFILIA VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

FENOMENOLOGIA CRIMINALE, PERCEZIONE E RISPOSTE

TRATTAMENTALI.....pg.71

CAPITOLO PRIMO

L'ABUSO SESSUALE DEI MINORI NELLA STORIApg.72

CAPITOLO SECONDO

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI AUTORI DI REATI SESSUALI

IN ITALIA. SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE.....pg.94

1.Premessa.....pg.94

2.Modalità di trattamento dell'autore di reati sessuali.....	pg.95
3.Prospective d'intervento	pg.97
CAPITOLO TERZO	
LE TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL DELINQUENTE SESSUALE NELLE ESPERIENZE DI RICERCA E DI INTERVENTO IN CAMPO INTERNAZIONALE.....	
1.Introduzione.....	pg.103
2.La valutazione prima del trattamento.....	pg.106
3.La valutazione clinica.....	pg.107
4.La valutazione delle preferenze sessuali.....	pg.112
5.La valutazione della intelligenza e della personalità del delinquente sessuale.....	pg.116
6.La valutazione durante il trattamento.....	pg.120
7.La valutazione dopo il trattamento.....	pg.124
CAPITOLO QUARTO	
ABUSO SESSUALE SUI MINORI: ANALISI STATISTICA E PERCEZIONE DEL FENOMENO DA PARTE DI UN CAMPIONE DI MAMME ITALIANE.....	
1.Premessa.....	pg.126
2.Il quadro fenomenologico	pg.126
3.La ricerca in tema di percezione sociale.....	pg.135
4.Ricerca su un campione di mamme italiane: analisi dei risultati.....	pg.136
5.Informazioni sulle intervistate.....	pg.137
6.Valutazioni conclusive	pg.146
CAPITOLO QUINTO	
OSSERVAZIONI E TRATTAMENTO PENITENZIARIO DI SOGGETTI AUTORI DI REATI SESSUALI E CON PROBLEMATICHE DI IDENTITA'. ASPETTI SOCIOISTITUZIONALI.....	
1.Disposizione al setting.....	pg.152
2.Obiettivo.....	pg.154
3.Metodo.....	pg.155
4.Ipotesi.....	pg.157
5.Verifica.....	pg.158
APPENDICE. Leggi citate.....	pg.161
BIBLIOGRAFIA.....	pg.181
Ringraziamenti.....	pg.182

PARTE PRIMA

GLI ASPETTI GIURIDICI COME

RISPOSTE ORDINAMENTALI

ALLE VARIE FORME DI REATI SESSUALI

Capitolo primo

I REATI SESSUALI (1)

1. Sessualità e Medicina Legale

La Sessuologia, che ha per oggetto lo studio del sesso e della sessualità, è una scienza multidisciplinare con ramificazioni in molti campi dello scibile umano. Ne è interessata la medicina per gli aspetti biologici, fisiologici e patologici delle manifestazioni sessuali; se ne occupa il diritto mediante la statuizione di norme giuridiche di carattere penale e civile, dirette a regolare la vita sessuale dei cittadini; viene studiata dalla teologia morale per quanto attiene ai riflessi etici e religiosi dei comportamenti sessuali; fa parte della pedagogia, la quale non trascura l'educazione sessuale della gioventù; è compresa nel campo della sociologia per le ripercussioni esercitate da fenomeni sessuali sull'ordine sociale; è coltivata infine da molte scienze, quali l'antropologia, l'etnologia e la criminologia, ed ha grande risonanza nella letteratura e nelle arti figurative.

L'indirizzo fondamentale della sessuologia moderna è quello di considerare i fenomeni della sessualità dominati dall'intima relazione tra soma e psiche, da cui scaturiscono i comportamenti normali o devianti della sessualità, studiati separatamente nell'uomo e nella donna o congiuntamente nella coppia umana come tale.

Di questo campo si occupa, in particolare, la sessuologia medica, la quale si vale dell'apporto di numerose discipline, quali la genetica, la biologia, la fisiologia, l'endocrinologia, la ginecologia, l'andrologia, la psicologia, la psicopatologia, etc., per lo studio dei caratteri sessuali normali e patologici delle manifestazioni sessuali nei loro vari aspetti. Sono di interesse medico le caratteristiche sessuali della pubertà, della maturità e

dell'età avanzata; le funzioni sessuali dell'uomo e della donna nelle loro varianti fisiologiche e patologiche; gli stati intersessuali e loro terapia ed i comportamenti istintivo-sessuali normali o devianti, che riguardano in modo particolare la psicopatologia sessuale.

Il sesso e la sessualità sono gli attributi fondamentali di ogni essere vivente. Il sesso è costituito dall'insieme dei caratteri somatici e funzionali che distinguono il maschio dalla femmina, mentre la sessualità comprende tutte le manifestazioni legate al sesso, che si estrinsecano attraverso le funzioni peculiari del maschio e della femmina e danno luogo ai comportamenti propri della vita sessuale di ciascuno individuo.

La normalità sessuale presuppone l'armonia dello sviluppo e della concordanza delle funzioni in modo da realizzare la differenziazione dei caratteri sessuali primari (o genitali), di quelli secondari (somatici e funzionali) e di quelli terziari (psicologici) appartenenti ai rispettivi sessi. Questa differenziazione inizia dai primi periodo della vita embrionale e appare nettamente distinta al momento della nascita. Lo sviluppo viene completato all'epoca della pubertà, quando gli organi e le rispettive funzioni hanno assunto la loro individualità secondo il sesso di appartenenza e viene completata la maturazione del sesso psicologico.

Il sesso psicologico conferisce al soggetto quella dimensione del proprio sentire che in buona parte dipende dall'attività ormonale ma che è fortemente influenzata dai fattori sociali, culturali ed ambientali e dalle esperienze interiori vissute sino ai primi anni della vita. Ognuno, raggiunta questa dimensione psicologica, acquista nozione della propria identità sessuale, vale a dire la coscienza e l'intimo convincimento di appartenere all'uno dei sessi, adeguandosi a esercitare liberamente il "ruolo sessuale" che gli compete nella vita reale.

Le anomalie sessuali si hanno quando avvengono alterazioni dello sviluppo dei caratteri sessuali che derivano più o meno vistosamente dalla normalità somato-psichica e

comportamentale. Si hanno allora tre gruppi principali di anomalie:

- a) l'*intersessualità*, allorché gli errori della differenziazione sessuale determinano la presenza in uno stesso individuo di caratteri somatici e funzionali di entrambi i sessi, cioè gli ermafroditismi e le altre specie di sesso dubbio;
- b) il *transessualismo*, qualora esista la dissociazione tra il sesso psicologico e quello somatico, propria di coloro che hanno irresistibile pulsione di appartenere e di vivere in modo conforme al sesso opposto;
- c) le *devianze sessuali*, caratterizzate da comportamenti anomali, tali cioè da discostarsi sensibilmente dalla condotta sessuale tenuta dalla maggior parte delle persone e ispirati a principi disapprovati dalla società.

Il vasto campo della sessuologia forense comprende tutte le questioni che hanno riferimento col diritto costituito e in modo particolare riguardano i reati sessuali, il matrimonio, la filiazione, l'applicazione della legge sul transessualismo, l'accertamento e la dichiarazione del sesso negli stati intersessuali e ogni altra problematica in cui i comportamenti sessuali normali o devianti abbiano relazione col diritto pubblico o privato.

Il codice di deontologia medica dichiara che il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli ed alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico, diretto a intervenire in materia di sessualità e di riproduzione, è consentito soltanto al fine di tutelare la salute (art. 40).

2.La questione sessuale

La rappresentazione della vita sessuale nei suoi aspetti criminologici e sociali filtra attraverso i mezzi di comunicazione di massa e subisce indebite distorsioni e false rappresentazioni, atte a suscitare emotività e sensazioni morbose che fanno presa sulla collettività e travisano i problemi reali che stanno alla base di questo grave fenomeno i cui protagonisti, l'aggressore e la vittima, vengono presentati sotto una luce non sempre corrispondente alla realtà.

Dipingere lo stupratore come un criminale violento è una rappresentazione obiettiva e conforme al vero, ma descriverne le gesta in modo inappropriato può ingenerare in molti giovani traviati l'immagine dell'eroe che non pone freni alle proprie pulsioni nei confronti di qualsiasi donna che egli voglia possedere. La personalità dello stupratore che assale vittime indifese non è confrontabile con quella di altri criminali che corrono maggiori pericoli nelle loro imprese. L'aggressione sessuale fa decadere lo stupratore al basso livello di un pregevole profittatore: piacere e sregolatezza sono i caratteri dominanti del comportamento patologico.

Coloro che hanno dedicato spazio e tempo ad esaminare le pulsioni, che spingono tali individui alla violenza, mettono in rilievo la sopraffazione morale e la materialità brutale. La comune e stereotipata definizione dello stupratore come "psicopatico sessuale" è ormai da relegare tra le cose del passato. Le aberrazioni e le pulsioni incontrollabili dell'istinto sessuale, che un tempo si ritenevano una reazione esplosiva dominante, trovano sempre più raro riscontro nella realtà moderna.

Le numerose ricerche dirette ad indagare il fenomeno dello stupro e la mentalità dello stupratore dal punto di vista delle motivazioni non hanno portato a risultati univoci, però l'orientamento prevalente tende a considerare i moventi dell'aggressione come un ritorno sfrenato di pulsioni ataviche, di cui la violenza sessuale è una delle manifestazioni più grandi.

I punti caratterizzanti la repressione dei reati sessuali partono dal presupposto di qualificare la violenza sessuale come delitto contro la persona, unificando in un unico reato, nominato "violenza sessuale", i soppressi delitti di violenza carnale ed atti di libidine violenti. Si è tenuto conto della violenza sessuale di gruppo come un reato autonomo e non è stato trascurato il problema della sessualità adolescenziale nel riconoscere e accertare il diritto dei minori ad una propria attività sessuale. È stata concessa alla donna la facoltà di non denunciare la violenza sessuale subito e attribuire alle associazioni o movimenti femminili il diritto di costituirsi parte civile nei processi di stupro. Nel caso specifico dei reati sessuali si è fatto ogni sforzo per liberare la sessualità dall'idea del peccato. Al tempo stesso si è tenuto presente la crisi attuale dei rapporti sociali che denotano il diffondersi del concetto di libertà sessuale non conforme alle regole di una ordinata convivenza civile.

Uno degli aspetti qualificanti è la severa repressione della violenza di gruppo, che riflette un aspetto rilevante della criminalità odierna. Una delle finalità delle legge attuale è quella di indurre le vittime a non avere timore di denunciare la violenza subito. Dall'altro lato anche la società ha le sue colpe, denotate dal decadimento generale dei costumi, la diffusione della pornografia, la grande libertà accordata ai minori e considerare il sesso un bene di consumo.

Chi prevedeva una "rivoluzione copernicana" in materia di repressione della violenza sessuale è stato in parte deluso poiché nel lungo iter preparatorio e nel bilanciamento legislativo delle proposte avanzate in sede parlamentare si è raggiunta la conclusione che la libertà sessuale non è più da considerare una sottospecie della moralità, bensì assume il valore di un bene personalissimo tutelato dalla legge come tale.

L'intento che mosse il legislatore del 1930 in materia di reati sessuali fu quello di tutelare la moralità pubblica, ma col passare del tempo apparvero evidenti l'anacronismo di questa concezione politica e la necessità di cambiare l'oggetto della tutela in favore di una maggiore libertà e

parità riconosciuta alle persone e protetta dallo Stato. Non vi è dubbio che la normativa penale in materia di sessualità è fra quelle che maggiormente vengono superate dal mutare dei tempi e dal sentimento comune. D'altro lato, il campo delle manifestazioni sessuali mostra limiti talvolta così sfumati e incerti tra il lecito e l'illecito che male si presta a una esatta definizione della materia attenenti ai reati sessuali. Questo cambiamento fu avvertito a proposito dell'adulterio, reato che prevedeva la reclusione fino ad un anno della moglie adultera per aver violato l'obbligo della fedeltà coniugale (art. 559 cp), dichiarato incostituzionale nel 1968. L'ipotesi delittuosa riguardava l'adulterio vero, cioè quello consumato dalla moglie mediante rapporti sessuali completi con persona diversa dal marito. Non era considerato reato l'adulterio spurio, limitato a manifestazioni amorose varie ma diverse dal congiungimento sessuale, né l'adulterio sentimentale, o apparente, scevro di ogni atto sessuale tra uomo e donna che si amano in modo platonico, ma può ledere la dignità e l'onore dell'altro coniuge e motivare la richiesta di divorzio, quando le apparenze esterne possano far presumere una relazione extra-coniugale.

Vi sono reati che occasionalmente o indirettamente sono legati a un movente sessuale (lo sfregio del viso causato da gelosia amorosa, il furto di oggetti simbolici commesso dal feticista, le lesioni personali del sadico o del masochista, l'omicidio-suicidio degli amanti e così via) che la legge prevede sotto diverso titolo senza tenere conto del movente specifico.

Per lo stesso principio vi sono comportamenti sessuali che, pur essendo moralmente disdicevoli (le pratiche omosessuali, i rapporti incestuosi non notori, varie perversioni sessuali) non sono compresi nei reati sessuali in senso proprio e ricadono sotto una diversa obiettività giuridica, espressamente contemplata dal codice penale.

Si intende per libertà sessuale la facoltà riconosciuta a ciascuno di disporre del proprio corpo ai fini sessuali entro i limiti del costume sociale e della legge. Si attribuisce al pudore quel sentimento di riserbo, di decenza e di rispetto

che circonda le manifestazioni della vita sessuale. Se si considera l'onore sessuale l'equivalente della reputazione che spetta ad ogni individuo per le qualità irreprensibili della sua condotta.

Nessuno si illude di poter normalizzare i comportamenti sessuali del cittadino, evitare accomodamenti e ricatti e conciliare l'azione repressiva dello Stato con la libertà sessuale di ogni individuo. Tuttavia, la difesa della sessualità, così fortemente esposta a rischio, vista anche soprattutto sotto l'aspetto vittimologico, richiedeva una revisione completa della legge penale. Il trasferimento della sessualità dal campo del privato al dominio pubblico è stato affrontato dal legislatore con la consapevolezza di dover imporre nuove regole ai mutati costumi sociali.

3. La normativa vigente

Le istanze avanzate dai Movimenti femministi sino dagli anni ottanta, che invocavano una maggiore protezione della donna tramite una diversa configurazione penale dello stupro e un aggravamento delle pene sono state accolte dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale.

La normativa vigente ha conferito un particolare rilievo ai reati sessuali, che sono stati rimossi dal novero dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume per essere collocati nei reati contro la persona, con logica previsione di pene aggravate. Sono stati abrogati i seguenti reati:

- a) la violenza carnale (art. 519); la congiunzione carnale commessa con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520) e gli atti di libidine violenti (art. 521);
- b) Il ratto a fine di matrimonio (art.522);Il ratto a fine di libidine (art.523);Il ratto di persona minorenni degli anni 14 o inferma, a fine di libidine o di matrimonio (art.524).
- c) La seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (art.526)

Le ipotesi criminose relative al ratto perdono la connotazione di delitti contro la libertà sessuale e assumono quella di delitti contro la libertà personale, cioè il sequestro di persona (art. 605 c.p.) in quanto ledono la libertà individuale, intesa come libertà di locomozione.

I reati di nuova formulazione sono la violenza sessuale (art. 609 bis) con le circostanze aggravanti (art. 609 ter); gli atti sessuali con minori (609 quater); la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies); la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies) e la divulgazione delle generalità dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art.734 bis).

Il Codice Penale ha continuato a non usare la denominazione corrente, i reati sessuali, per essa è sembrata troppo generica e tale da non porre in evidenza l'oggettività giuridica e il fine della tutela penale stessa. Si fa l'esempio di quei reati occasionalmente o indirettamente legati ad un movente sessuale (lo sfregio del viso causato da gelosia amorosa, il furto di oggetti simbolici commesso dal feticista) che il legislatore ha previsti sotto diverso titolo, senza tenere conto dello specifico movente. Per lo stesso principio vi sono comportamenti sessuali che, pur essendo normalmente disdicevoli (come le pratiche omosessuali, i rapporti incestuosi non notori e varie perversioni sessuali) non sono penalmente rilevanti in quanto non ricadono sotto una precisa obiettività giuridica, espressamente contemplata dal Codice penale.

4.La violenza sessuale

Norme Penali Inserito nel novero dei delitti contro la persona (titolo XII) e in particolare nei delitti contro la libertà personale, l'art. 609 bis del Codice penale così dispone: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità **costringe** taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

Alla stessa pena soggiace chi **induce** taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

"Nei casi di minore gravità la pena è disunita in misura non eccedente i due terzi".

Le ipotesi previste riguardano la congiunzione sessuale e gli atti sessuali diversi dalla congiunzione, nella forma violenta, abusiva o fraudolenta, subiti dalla vittima o da questa compiuti sotto costrizione. L'unificazione di tali atti ha abolito la ripartizione tra la violenza carnale e atti di libidine violenti, che ora costituiscono la lesione di uno stesso bene giuridico ma differiscono per la diversa gravità, di cui si potrà tenere conto nell'erogazione dell'entità della pena. L'attenuante speciale dei "casi di minore gravità" è rimessa alla discrezionalità del Giudice.

Per violenza s'intende l'azione fisica esercitata mediante la forza muscolare allo scopo di vincere la resistenza opposta dalla vittima, sul corpo della quale possono prodursi lesioni di vario genere (segni di costrizione) che il medico riconosce e utilizza per ogni evenienza peritale.

Non occorre che la violenza venga spinta al massimo (*vis atrox*), basta che essa sia sufficiente a vincere la resistenza della vittima, decisa a opporsi con ogni mezzo all'assalto sessuale. Non costituisce violenza fisica l'atto strettamente necessario per superare la semplice riluttanza o la naturale ritrosia della donna (*vis grata puella*) pur disposta a concedersi.

La minaccia consiste nell'azione psichica di intimidire la vittima preannunciandole un male o un ricatto, in modo da coartarne la volontà. Tale azione si esercita sulla persona stessa (minaccia diretta) o su persona diversa come il costringere la donna a cedere preannunciando di uccidere un figlio (minaccia indiretta). Il cedimento avviene per terrore quando la minaccia produce nella vittima uno stato emotivo paralizzante le forze e la volontà, oppure per timore, se la

vittima subisce passivamente l'atto sessuale per evitare mali maggiori. I segni lasciati dalla minaccia consistono in turbamenti psichici talora gravi e durevoli.

5. Norme contro la violenza sessuale

(legge 15 febbraio 1996, n.66)

Delitti

- Violenza sessuale (art. 609 bis)
- Circostanze aggravanti (art. 609 ter)
- Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater)
- Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies)
- Ignoranza dell'età della persona offesa (609 sexsies)
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies)
- Pene accessorie e altri effetti penali (art. 609 nonien)

Contravvenzioni

- Divulgazione delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734 bis)
- Tutela della riservatezza

Norme procedurali

- Querela di parte (art. 609 septies)
- Comunicazione al Tribunale per i minorenni (art. 609 decies)
- Incidente probatorio (art. 392, cpp)
- Deposito degli atti del Pubblico Ministero (art. 393, cpp)
- Assunzione delle prove nel caso di minore degli anni sedici (art. 392, cpp)
- Richiesta di dibattimento a porte chiuse (art. 472, cpp)
- Accertamento di patologie sessualmente trasmissibili

5.1.Gli atti sessuali violenti: Si possono realizzare in vario modo, secondo le specie individuate dalla sessuologia forense, e cioè:

- a) eterosessuale seconda natura: è compiuto da uomo su donna mediante il coito vaginale, che è la forma comune e tipica;
- b) eterosessuale contro natura : è compito da uomo su donna mediante il coito anale o buccale;
- c) omosessuale maschile: compito da uomo su altro uomo mediante rapporti anali o buccali;
- d) omosessuale femminile : forma eccezionale di rapporti carnali
- e) tra donne nei casi in cui l'una di esse abbia il clitoride ipertrofico che venga usato come un pene rudimentale.

Oltre alla congiunzione carnale, si intendono per atti sessuali tutti gli sfoghi di libidine, compiuti mediante il contatto di parti del corpo nude o coperte da indumenti. Si considerano tali: il toccamento o la suzione di zone cutanee erogene; il semplice contatto dei genitali esterni senza penetrazione in cavità; il cosiddetto coito interfemorale, intergluteo, intermammario; il cunnilinguo, l'anilinguo e i leccamenti di altre parti corporee; la masturbazione, la digitazione vaginale o anale; le carezze, i baci e gli abbracci quando abbiano carattere lascivo. Taluni di questi atti lasciano segni (ecchimosi da suzione, irritazione cutanee, etc.) che debbono essere rilevanti dal medico al fine diagnostico.

5.2.Gli atti sessuali abusivi: Sono previsti dall'articolo 609 bis del Codice penale che commina la pena della reclusione da 5 a 10 anni a chi "induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di

inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”.

Il dolo consiste nella volontà di compiere gli atti sessuali avendo la consapevolezza di abusare dello stato della vittima la quale, al momento del fatto, si trova, indipendentemente dall'età, in uno stato di inferiorità fisica, dovuta a malattia, convalescenza, debolezza costituzionale, difficoltà motorie o così via, che indeboliscono la resistenza all'aggressione menomando le forze; ovvero nello stato di inferiorità psichica causato da ebbrezza alcolica, stupefazione, suggestione, narcosi, malattia di mente e altri stati consimili. In tali condizioni si deve dimostrare l'impossibilità mentale della vittima di rendersi conto dell'atto su di lei compiuto e delle conseguenze materiali e morali che ne possono conseguire o accertare l'esistenza della minorazione fisica che abbia reso possibile l'abuso. Lo stato di inferiorità viene desunto dalla dinamica del fatto, cioè in base ad elementi concreti da valutare con esame comparativo in entrambi i soggetti, l'aggressore e la vittima, in modo da dimostrare l'incapacità della vittima stessa di prestare il consenso valido o di resistere.

L'ignoranza o l'errore in buona fede sulle condizioni di minorata resistenza fisica o psichica della persona offesa dovrebbe escludere la consapevolezza dell'autore.

5.3.Gli atti sessuali fraudolenti: Si considerano fraudolenti gli atti sessuali quando la persona offesa sia stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La sostituzione di persona, evenienza di sapore boccaccesco, si può verificare solo in circostanze determinate, ad esempio, quando l'uomo si introduce al buio nella camera della donna e approfitta della sua buona fede facendosi credere il marito o l'amante. Il consenso al rapporto sessuale non può ritenersi valido perché viziato dall'inganno circa l'identità personale del colpevole.

Ogni altra forma di inganno viene esclusa dalla legge e non si risponde del delitto autonomo di sostituzione di persona (art. 494, cp) previsto come reato contro la fede pubblica.

5.4. Le circostanze aggravanti: A norma dell'articolo 609 ter del Codice penale, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se la violenza sessuale è commessa:

- a) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14;
- b) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa;
- c) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- d) nei confronti della persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo o il tutore.

La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Nel comminare sanzioni maggiori mediante la previsione di circostanze aggravanti il legislatore ha inteso inasprire ulteriormente le pene per quei casi di violenza sessuale ritenuti particolarmente rilevanti, nei confronti della minore età della vittima, dello stato di restrizione della stessa (arrestata o detenuta) nonché della qualifica del colpevole, che potrebbe essere il funzionario di pubblica sicurezza, il medico del penitenziario o il custode del carcere. Anche le relazioni familiari costituiscono aggravante per l'avo, il genitore vero o adottivo e per il tutore quando la vittima è infrasedicenne. In ogni caso, la pena è aumentata (reclusione da 7 a 14 anni) se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Con queste disposizioni il legislatore, oltre ad aumentare le pene nei casi di violenza sessuale aggravata da condizioni o situazioni di diversa natura ed entità, ha raggiunto lo scopo di rendere inapplicabile il patteggiamento, in modo di impedire all'imputato di fruire riduzioni di pena e di evitare il pubblico dibattimento processuale a norma dell'art. 444, cpp (applicazione della pena su richiesta). Oltre l'età della vittima, che assume il ruolo di circostanza aggravante nella persona minorenni, hanno rilievo l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, nonché l'impiego di altre sostanze o di strumenti gravemente lesivi per la salute della persona offesa, la cui dimostrazione potrebbe richiedere indagini medico-legali.

6.Gli atti sessuali con e tra minorenni: L'articolo 609 quater è così formulato: "soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori dalle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni 14;
- 2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis commette atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni 13 se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter secondo comma se la persona non ha compiuto gli anni 10."

Come si vede la disciplina innovativa degli atti sessuali su minorenni è stata, per così dire, capillare, minuziosa e severamente sanzionata dalla necessità di garantire la libertà sessuale del minore stesso nei confronti di terzi ed

al tempo stesso di concedere un certo spazio ai rapporti sessuali tra minorenni quando siano rispettati i limiti di età previste dalla legge e vi siano stati il consenso, l'accettazione e la disponibilità al rapporto sessuale di entrambi i soggetti.

Queste disposizioni tengono conto della situazione attuale circa la precocità dei rapporti sessuali tra minorenni, la quale sul piano sociale, morale, religioso, politico ed ideologico costituisce materia di profondi contrasti, che l'attuale legge ha cercato di superare nei modi già detti. Tuttavia ogni compromesso ha un limite, accettato dall'attuale normativa, la quale prevede e commina la pena della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di una minore che non ha compiuto i 10 anni.

7. La corruzione dei minorenni: A norma dell'articolo 609 quinquies risponde di corruzione di minorenne "chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

La condotta punibile consiste nel proposito di fare assistere il minore al compimento degli atti sessuali. Non è sufficiente la semplice presenza del minore, più o meno occasionale, ma è necessario che il colpevole abbia agito col proposito di far assistere il minore al compimento degli atti sessuali. La corruzione presuppone due condizioni:

- 1) che il minore non sia persona moralmente corrotta;
- 2) che egli abbia la capacità di rendersi conto della natura immorale dell'atto sessuale compiuto in sua presenza.

Gli atti corruttivi comprendono ogni manifestazione sessuale che possegga idoneità intrinseca tale da spingere il minore verso la depravazione, la dissolutezza o il pervertimento. La presenza del minore al compimento dell'atto sessuale non è occasionale, bensì deve essere voluta (dolo specifico) come abbiamo detto in precedenza.

Si porta l'esempio della prostituta che faccia assistere la figlia infraquattordicenne agli accoppiamenti con gli occasionali clienti, per avviarla alla prostituzione.

Il delitto di corruzione si consuma con la sola presenza del minore all'atto sessuale che si sta compiendo, senza alcuna sua partecipazione.

In questo reato il dolo è specifico poiché è necessario che il colpevole stesso abbia agito al preciso fine di fare assistere il minore al concepimento stesso degli atti sessuali. Perciò non basta la presenza del tutto occasionale del minore che sorprende la coppia in atteggiamento amoroso (potrebbe trattarsi anche dei genitori che compiono l'amplesso ignari dell'occasionale presenza del figlio minore).

La prova delle qualità morali del minore è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, da valutarsi caso per caso. La corruttibilità del minore presuppone che egli abbia la capacità di rendersi conto della natura immorale dell'atto che viene compiuto in sua presenza in modo da subirne le conseguenze corruttrici, come era nelle intenzioni dei colpevoli.

Si ritiene configurabile il reato di tentativo di corruzione qualora il comportamento diretto a compiere gli atti sessuali in presenza del minore non raggiunga il fine per fatti estranei alla volontà dei colpevoli.

8. La violenza sessuale di gruppo: La rappresentazione tipica della violenza sessuale, che vede protagonisti l'autore del reato e la sua vittima, viene sostituita, oggi con preoccupante frequenza, dalla violenza sessuale di gruppo, commessa da bande di delinquenti depravati che assaltano vittime occasionali compiendo stupri, sodomizzazioni e atti di libidine.

Secondo il disposto dell'articolo 609 octies, la violenza sessuale di gruppo "consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale". Il fatto è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter, già ricordate, quali la minore età della vittima, l'uso di armi, la somministrazione di alcolici o stupefacenti e il sequestro di persona (art. 605 cp).

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del delitto, in particolare quando egli abbia partecipato all'assalto ma non allo stupro.

Il dolo è generico, in quanto consiste nella consapevolezza e nella volontà di partecipare con gli altri correi al compimento degli atti di violenza sessuale.

Circostanze aggravanti sono previste in relazione alla minore età della vittima, ai mezzi lesivi usati per vincerne la resistenza, alle limitazioni della libertà personale cui venga sottoposta e ogni altra aggravante che possa applicarsi al singolo caso, tra quelle previste dall'articolo 609 ter. Per contro, la pena è diminuita nei confronti del partecipante, la cui opera abbia assunto scarso rilievo nella preparazione o nell'esecuzione del delitto, ad esempio, chi vi abbia preso parte insieme agli altri correi ma non sia stato tra quelli che ha consumato lo stupro, solitamente riservato ai capobanda.

Le caratteristiche del crimine di gruppo sono ben note. È la banda dei teppisti che assale e stupra, sono gruppi di maniaci o di drogati che aggrediscono giovani donne in casa o fuori, a qualunque ora del giorno o della notte, o ne sono vittime le ragazze cadute nel tranello del festino in famiglia. In questi casi, uno o più individui immobilizzano la vittima mentre uno solo compie il coito violento o, più spesso, tutti ne approfittano a turno.

L'esame medico esteso ai presunti colpevoli, se tempestivo, può dimostrare sugli abiti e sulle persone i segni ancora recenti della relazione con la vittima, ma più probabilmente è il reperto sulla vittima stessa di tracce di sperma o di peli appartenenti ad individui diversi.

(1) Puccini: Manuale di medicina

Capitolo secondo

DISPOSIZIONI COMUNI AI REATI SESSUALI (2)

1. Ignoranza dell'età della persona offesa: Può capitare che taluno, tratto in inganno dalle forme corporee di una giovane precocemente sviluppata, abbia con costei rapporti sessuali, cadendo in buona fede nell'errore dell'età.

Per espressa e tassativa disposizione di legge (art. 609 sexsies) quando i delitti di violenza sessuale sono stati compiuti in danno di persona minore di anni 14, nonché nel caso di corruzione di minorenni, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Pertanto il medico, se richiesto, non deve rilasciare pareri o perizie circa la precocità dello sviluppo fisico e psichico della vittima, spiegando gli elementi obiettivi che hanno reso possibile l'errore sull'età. Tali attestazioni sono prive di valore, poichè la legge stessa stabilisce una presunzione non suscettibile di prova contraria, proprio al fine di reprimere, senza scampo, le offese sessuali rese più gravi e spregevoli dalla giovanissima età della vittima.

2. Procedibilità: Non tutti i reati sessuali sono procedibili d'ufficio poiché ve ne sono altri punibili a querela di parte.

Sono procedibili a querela della parte lesa la violenza sessuale (articolo 609 bis), la violenza sessuale aggravata (articolo 609 ter) e gli atti sessuali con minorenni (art. 609 quater). Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. Una volta proposta, la querela è irrevocabile.

Lo scopo di questa disposizione, per effetto della quale lo stato rinuncia a perseguire delitti gravi, come la violenza sessuale, è quello di lasciare alla vittima la facoltà di evitare il processo penale, tenuto conto del danno morale che

deriverebbe dalla pubblicità della notizia rivelando fatti intimi della vita privata, che si preferisce tenere segreti. Si procede tuttavia d'ufficio se la violenza sessuale è stata commessa:

- 1) nei confronti di persona che al momento del fatto non abbia compiuto gli anni 14;
- 2) dal genitore, anche adottivo, dal convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) dal pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se è connessa con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10.

Pertanto il medico, che di norma non è obbligato al rapporto o al referto quando abbia prestato la propria assistenza alla vittima di violenza sessuale, dovrà farlo invece nei casi sopraccitati per i quali si procede d'ufficio.

3. Pene accessorie ed altri effetti penali: La condanna per i delitti di violenza sessuale, di violenza sessuale aggravata, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo comporta:

- 1) la perdita della podestà del genitore, quando la qualità del genitore sia elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

4. Assistenza ai minori: L'assistenza ai minori vittime di violenze sessuali è assicurata dalla legge (art. 609 octies) sotto il profilo affettivo e psicologico in ogni grado del procedimento.

Tale assistenza è fornita dai Servizi Minorili dell'Amministrazione della giustizia e da quelli istituiti dagli Enti locali, mentre l'assistenza affettiva e quella

psicologica sono affidate ai genitori o ad altre persone idonee, indicate dal minore stesso ed ammesse dall'autorità giudiziaria che conduce il processo.

La comunicazione al Tribunale dei minorenni è indirizzata a rendere possibile al Tribunale stesso l'adozione di provvedimenti idonei a salvaguardare gli interessi del minore. Occorre tenere conto della situazione dell'ambiente familiare, cui appartiene il minore, sotto il profilo economico e morale. Se trattasi di minore adottato si dovrà tenere conto delle condizioni economiche e morali degli adottanti; qualora il minore evidenzii una condotta irregolare sarà opportuno il suo affidamento al Servizio sociale minorile.

5. Tutela della riservatezza: Diverse disposizioni sono state introdotte nell'ordinamento penale e nel rito processuale per tutelare l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

A tal fine è stata individuata una specie autonoma di reato contravvenzionale (articolo 734 bis) che punisce con l'arresto da 3 a 6 mesi chiunque divulghi le generalità e l'immagine della persona offesa, senza il suo consenso. La divulgazione può avvenire attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa e sistemi audiovisivi) che riportano notizie di natura sessuale riguardanti fatti e circostanze ritenuti lesivi dell'immagine e della dignità della persona interessata.

Il dibattimento relativo ai delitti sessuali si svolge di norma a porte aperte, ma la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse, anche solo per una parte del processo. Tuttavia, nel caso di persona minorenni, il processo si svolge sempre e di regola a porte chiuse, con divieto di porre domande sulla vita privata della vittima, qualora non siano strettamente necessarie alla ricostruzione dei fatti.

Ulteriore rafforzamento del diritto alla riservatezza si ha quando venga chiamato a testimoniare un soggetto

infrasedicenne, sempre che la deposizione sia necessaria, nel qual caso l'audizione può svolgersi in luogo diverso dal Tribunale, cioè in una struttura specializzata o, in mancanza, nell'abitazione del minore stesso.

6. Accertamento sanitario obbligatorio: La legge contro la violenza sessuale ha introdotto una nuova specie di accertamento sanitario obbligatorio (articolo 16) per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare il rischio di contagio per la persona violentata.

Tali accertamenti riguardano in particolare la presenza di malattie veneree o la sieropositività per l'AIDS e hanno lo scopo di salvaguardare la salute della vittima, nonché quello di adeguare la pena del colpevole alla gravità del fatto e di richiedere un congruo risarcimento del danno.

7. Norme di procedura penale: Quando le indagini riguardano ipotesi di reato di violenza sessuale, il Giudice, se fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sono minorenni degli anni 16, stabilisce con propria ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso le quali si possa procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. L'istanza di incidente probatorio può essere fatta dal Pubblico ministero o dalla persona sottoposta ad indagini.

L'incidente probatorio (art 392 cpp) consente di assumere le prove del reato sessuale ancora prima del dibattimento, pena la loro dispersione. A tal fine il Giudice per le indagini preliminari potrà stabilire il tempo, il luogo e le modalità per l'assunzione delle prove. L'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, cioè nelle strutture specializzate per l'assistenza ai minori o, in mancanza, presso l'abitazione del minore stesso. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere raccolte integralmente con mezzi

di riproduzione fonografica o audiovisiva. I risultati dell'interrogatorio vengono riportati a verbale in forma riassuntiva, mentre le riproduzioni fonografiche ed audiovisive sono disposte solo a richiesta delle parti. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati.

Dal punto di vista medico-legale, uno dei motivi per procedere con incidente probatorio è l'assunzione di prove mediante l'effettuazione della perizia, qualora si debbano ricercare sul corpo della vittima segni recenti di deflorazione, lesioni traumatiche o altri reperti di facile reperibilità.

capitolo terzo

La normativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori (3)

1.premessa Uno degli aspetti più salienti ed innovativi della nuova normativa riguarda le iniziative turistiche così commentato da Veneziani e da Cadoppi:

Evidentemente, il legislatore dell'agosto 1998 voleva che l'attesa normativa antipedofilia non attendesse oltre. Di qui la deroga generale stabilita dall'art.73, III co, Cost., in base al quale <<le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso>>. Sicchè, essendo stata pubblicata nella G.U. Del 10 agosto 1998, la legge è *entrata in vigore l'11 agosto 1998*.

La norma appare quantomeno inopportuna. La legge criminalizza per la prima volta condotte che mai nel nostro diritto penale erano state sottoposte a pena (es.: art.600-*bis*, II co., c.p.; art.600-*quater* c.p.). Sono questi i casi in cui più che mai il cittadino -chechè si pensi sulla spinosa tematica dei destinatari della legge penale- deve aver *tempo* per conoscere i nuovi precetti e ad essi conformarsi. In un caso specifico - in relazione all'art.600-*bis* c.p.- le conseguenze negative di un simile passo falso del legislatore potrebbero essere addirittura deflagranti.

Art.600-*quinquies* c.p.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

<<Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.>>

2-Novità dell'incriminazione e bene giuridico protetto.-

Il delitto in esame rappresenta una vera e propria novità nel nostro panorama penalistico: esso costituisce uno dei punti qualificanti della legge n. 269/98, tant'è che nell'intitolazione della stessa si fa espresso riferimento a <<Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù>>.

Proprio la locuzione <<turismo sessuale>> ha contraddistinto la rubrica di articoli più o meno analoghi a quello definitivamente approvato, contenuti in varie proposte di legge; e lo stesso testo unificato assunto quale base per la discussione parlamentare ha mantenuto l'intitolazione <<Turismo sessuale>>, con riguardo al reato in esame, sino all'approvazione di un emendamento tendente (fra l'altro) a modificare detto titolo in <<Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile>>.

Impropria e atecnica pare la menzione di uno <<sfruttamento del turismo sessuale in danno di minori>> che campeggia in epigrafe al nuovo articolato (quasi che fosse il turismo sessuale ad essere oggetto di sfruttamento), così come criticabile -ma sullo specifico punto ci si soffermerà più avanti- sembra il *nomen iuris* dato al delitto di cui all'articolo 600-*quinquies* c.p.: in realtà, in questo caso non di <<sfruttamento>> si tratta, ma di condotte ontologicamente diverse, ancorchè sottoposte a sanzioni identiche a quelle dettate per lo sfruttamento *strictu sensu* inteso della prostituzione minorile: sicchè il termine <<sfruttamento>> nella rubrica dell'articolo ora in esame sembra quasi avere più un significato simbolico e tendere ad evocare un notevole disvalore sostanziale (che si pretenderebbe in tutto e per tutto corrispondente a quello dello sfruttamento vero e proprio), che non sintetizzare l'effettivo contenuto e significato precettivo della norma, come se ciò bastasse a giustificare la pesante gravità del carico sanzionatorio (pari, per esempio, nella pena

detentiva, all'ipotesi-base della violenza sessuale di gruppo, e con più cospicua multa).

Tanto premesso, un primo quesito che suggerisce la fattispecie in oggetto attiene alla individuazione del bene giuridico tutelato.

Un qualche ausilio per chi voglia tracciare almeno approssimativamente i connotati dell'interesse protetto sembra che possa essere offerto dal disposto art.1, l. 269/'98.

Lo scopo dichiaratamente perseguito dal legislatore, anche mediante l'introduzione dell'articolo 600-*quinquies* c.p., è quello di <<garantire la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale>>.

Ciò in sintonia con precisi impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale e, segnatamente <<in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della l. 27 maggio 1991, n.176, e quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996>>.

Il bene giuridico sotteso all'incriminazione in commento può dunque ruotare intorno al concetto di corretto sviluppo del minore in tutte le principali sfere della propria personalità (fisica, psicologica, spirituale, morale, sociale).

È del tutto evidente il pregiudizio arrecato a tali aspetti della *personalità* del minore, ed alla stessa *dignità* del minore, dal fatto di esercitare la prostituzione e di essere, in ciò, oggetto di sfruttamento (in senso lato): pregiudizio che si estrinseca innanzitutto nella stessa sfera sessuale, ma che la travalica, compromettendo l'intera vita di relazione dell'individuo.

In rapporto al bene giuridico così tratteggiato, la fattispecie di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori sembra porsi quale reato di pericolo: attraverso l'organizzazione o la propaganda di viaggi siffatti non si arreca, infatti, un diretto pregiudizio al

minore, la cui tutela resta sullo sfondo. Piuttosto, e a livello astratto, si creano le condizioni perchè soggetti interessati a fruire di tale prostituzione affluiscano nei luoghi in cui questa viene esercitata, e perchè in quei luoghi i <<clienti>> possano realizzare atti sessuali con soggetti minorenni, a pagamento: con ciò, evidentemente, arrecando indubbi vantaggi economici a coloro che sfruttano la prostituzione minorile.

Non è invece necessario, come meglio si vedrà, per la consumazione del reato, che si realizzi il programma di fruizione della prostituzione minorile oggetto del viaggio, sicchè pare giustificato ravvisare, in rapporto alla fattispecie *de qua*, una significativa anticipazione della soglia di tutela penale, sino appunto al paradigma del *pericolo astratto*, senza che forse di tale anticipazione si sia tenuto conto in maniera congrua in sede di individuazione della cornice edittale di pena, parificata a quella dettata in tema di vero e proprio sfruttamento della prostituzione minorile.

3.-I Soggetti attivi

Per quanto attiene al novero dei *soggetti attivi* del delitto preso in esame, esso è realizzabile da <<chiunque>>, senza che la norma aggiunga particolari restrizioni: si tratta quindi di un reato c.d. <<comune>>, che prescinde da una particolare posizione ricoperta dal soggetto attivo, o da una peculiare qualifica, dal medesimo rivestita.

Si può osservare che, in mancanza di limitazioni, può commettere il reato *de quo* anche colui il quale non organizzi né propagandi professionalmente viaggi, ovvero che non risulti qualificabile come *tour operator*, titolare di agenzia di viaggi, *et similia*, ovvero che non agisca quale persona fisica inserita in siffatte strutture; eventuali restrizioni all'ambito di operatività della norma potranno semmai derivare dall'interpretazione della esatta portata oggettiva dell'incriminazione, e segnatamente delle condotte della stessa tipizzate.

In ogni caso, è un dato di comune esperienza che l'organizzazione di viaggi importi normalmente l'impegno di più persone, cosicché potrà porsi nella pratica il problema della esatta individuazione delle singole responsabilità.

Per inciso, si può osservare come la legge n.269/98 faccia espresso riferimento ad una particolare categoria di soggetti, destinati ad avere un ruolo non certo secondario quanto all'organizzazione ed alla propaganda di viaggi, e cioè gli *operatori turistici*, solo in rapporto ad un precetto sanzionato in via amministrativa.

Più precisamente, l'art. 16, c.1 della legge in commento stabilisce che gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, per un dato periodo, di <<inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni l'avvertenza "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo...della legge...n...-La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero">>.

Del resto, già nella *Dichiarazione* di Stoccolma si è fatto espresso riferimento alla necessità di <<mobilizzare>>il mondo degli affari, compresa *l'industria del turismo*, contro l'utilizzo delle sue reti e di strutture finalizzate allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Ma di fronte al testo normativo effettivamente varato, occorre ribadire che l'intenzione del legislatore di intervenire nei confronti di taluni operatori del settore-turismo non si è concretizzata in alcuna specifica indicazione riguardo al novero dei soggetti attivi, con ciò indirettamente rendendo meno agevole il compito di circoscrivere l'esatto ambito di operatività dell'incriminazione, tutto incentrato -di conseguenza- sul versante della tipicità delle *condotte*.

4.-La condotta

La condotta può consistere, anche alternativamente, vuoi nell'*organizzare*, vuoi nel *propagandare* <<viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendi tale attività>>.

Sin dalla prima lettura della norma emerge chiaramente l'improprietà della rubrica: le iniziative turistiche, o viaggi che dir si voglia, debbono essere diretti non già allo *sfruttamento* della prostituzione minorile (o ricomprendere tale attività), come sembrerebbe richiedere il *nomen iuris* prescelto, bensì alla *fruizione* di detta prostituzione.

Positiva è invece da giudicare l'eliminazione, nel testo definitivamente approvato, dell'inciso che limitava la rilevanza delle condotte ai solo viaggi <<verso l'estero>>: per quanto infatti appaia ragionevole ritenere che proprio i viaggi che si propongono determinate mete estere rappresentino con ogni probabilità le fenomenologie più inquietanti, è anche vero che ciò non rappresenta un valido motivo per incriminare l'organizzazione dei viaggi in oggetto unicamente se diretti oltre i confini nazionali e non anche all'interno del nostro Paese.

Le condotte di organizzazione e di propaganda dei viaggi così caratterizzati si affiancano, nel disegno complessivo della nuova legge, a quelle di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile (punite dall'art.600-*bis*, c.1, c.p.) e a quelle di fruizione della prostituzione minorile in qualità di <<cliente>> (punite ai sensi dell'art.600-*bis*, c.2 c.p., laddove il minore sia di età compresa tra i quattordici e i sedici anni; laddove il minore sia infraquattordicenne, sovrviene comunque il disposto dell'art.609-*quater* c.p.. mentre risultano penalmente atipiche le condotte consistenti nel compimento di atti sessuali <<in cambio di denaro o altra utilità economica>> con minorenni che però abbia compiuto il sedicesimo anno di età, e sia ovviamente consenziente).

Organizzando e propagandando questi viaggi, si aiuta -per così dire- innanzitutto il (potenziale) fruitore della prostituzione minorile, ossia colui che in prospettiva è

destinato al compimento degli atti sessuali con minorenni in cambio di un'utilità economica; e, certo si viene a favorire in senso lato anche coloro i quali sfruttano i minori, perchè attraverso i viaggi si procurano clienti; quando, peraltro, quest'ultimo ausilio non risulti soltanto indiretto, si potrebbe ricadere (anche) nella previsione di cui all'art.600-bis, c.p., a titolo di concorso nel reato (si pensi per esempio ad un'associazione a delinquere che svolga attività di sfruttamento della prostituzione minorile, e che al tempo stesso organizzi viaggi per i potenziali fruitori). Può essere utile osservare allora, come le pene previste per il delitto in esame siano identiche a quelle (molto severe) contemplate in rapporto alla fattispecie di vero e proprio sfruttamento (induzione, favoreggiamento) della prostituzione minorile, e sensibilmente più gravi di quelle sancite per il compimento di atti sessuali con soggetti minorenni in cambio di denaro. Addirittura, può essere punito in base all'articolo in commento anche chi organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione di minori (degli anni diciotto, ovviamente) che abbiano già compiuto il sedicesimo anno di età, a prescindere dalla circostanza che la prostituzione di questi ultimi sia o meno indotta, favorita o sfruttata da altri e che la condotta del cliente-viaggiatore sia penalmente irrilevante. Si badi che, in ogni caso, non si richiede, ai fini della consumazione del reato, che effettivamente si verifichi la fruizione dell'attività di prostituzione a danno di minori, essendo sufficiente la mera finalizzazione del viaggio -organizzato o propagandato- a detta attività, ovvero che il viaggio stesso comprenda l'attività stessa, laddove per <<compresa>> sembra intendersi comunque un'attività anche soltanto <<programmata>>, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

A parte le perplessità che ne possono conseguire sul piano costituzionale, stante il possibile sospetto che non siano state rispettate esigenze di proporzione, e che il legislatore abbia tracciato una cornice edittale eccessiva per il delitto in esame, ove comparata con quella di altri

pur gravi reati, è necessario che quantomeno si affermi un'interpretazione in punto di tipicità oggettiva tale da tendere ad attrarre nell'ambito della previsione in commento fatti dotati di un disvalore quanto più possibile equivalente, o simile, a quello sotteso al delitto di sfruttamento, favoreggiamento o induzione alla prostituzione minorile, pure punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da trenta a trecento milioni di lire.

Si può dire che <<organizza>> il viaggio un soggetto che si incarica di acquistare i biglietti aerei e di effettuare le prenotazioni alberghiere nonché di fornire le indicazioni utili (es.: nome e numero di telefono) per contattare una prostituta diciassettenne, ad un piccolo gruppo di amici (ai quali egli stesso si unisce) in procinto di recarsi a Parigi per un <<addio al celibato>>?

In altri termini, e più in generale, è sufficiente perchè si possa parlare di una condotta di organizzazione del viaggio, una serie di contributi del tutto sporadici, occasionali ed estemporanei, oppure occorre qualcosa in più, e, in caso affermativo, questo *quid pluris* in che cosa deve consistere?

Proprio al fine di evitare che possano essere ricondotti alla sfera di operatività dell'art.600-*quinquies* c.p. Fatti il cui disvalore sostanziale si avvicina maggiormente a quello di ipotesi di fruizione della prostituzione minorile che non a quello sotteso allo sfruttamento della stessa, sembra che si debba propendere per la seconda alternativa.

Si potrebbe allora suggerire di richiedere una vera e propria attività di <<organizzazione>> di viaggi, intesa nel senso più pregnante, e cioè una attività produttiva del servizio <<organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività>>.

Uno dei possibili modelli (e non l'unico, perchè se così fosse la legge vi avrebbe fatto diretto riferimento) di <<organizzazione di viaggi>> è offerto dall'art.16, c.1, l. 269/'98, che si riferisce appunto all'organizzazione di viaggi, sia collettivi che individuali (qui però con la

limitazione ai soli Paesi esteri), da parte degli operatori turistici.

In tale ottica, lo sfruttamento o il favoreggiamento dei minori, da un lato, e l'organizzazione dei viaggi volti alla fruizione della prostituzione dei medesimi, dall'altro, possono effettivamente porsi sullo stesso piano, o perlomeno si può intravedere un riequilibrio tra la meritevolezza della misura di pena indicata dalle identiche comici edittali delle rispettive previsioni delittuose: si punisce allo stesso modo che sfrutta sessualmente il minore e chi, in maniera organizzata, offre un servizio finalizzato alla fruizione sessuale dello sfruttato.

Si può osservare, inoltre, che la norma parla di organizzazione di <<viaggi>> utilizzando cioè il plurale: si può considerare realizzato il delitto laddove risulti organizzato un unico ed isolato viaggio?

La risposta deve essere affermativa, purchè quell'unico viaggio abbia effettivamente comportato una condotta di tipo organizzativo intesa nel più pregnante significato cui si è appena fatto cenno.

Dal punto di vista dogmatico, il delitto di *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* si presta, dunque, ad essere inquadrato nella categoria dei reati c.d. *eventualmente abituali*, in cui appunto una sola condotta è sufficiente a integrare la fattispecie, ed eventuali condotte ulteriori sono <<indifferenti>> rispetto al titolo del reato (potendo viceversa incidere sulla concreta gravità dello stesso).

Tale interpretazione sembra da preferire ad una lettura che, richiedendo addirittura una sorta di professionalità nell'organizzazione dei viaggi in oggetto, intes appunto quale staticità, o non occasionalità, dell'attività penalmente rilevante, conduca ad una ricostruzione del delitto in esame nella prospettiva del reato abituale proprio, con necessità di una *reiterazione* di condotte di organizzazione (o propaganda) di viaggi.

Quanto poi alla condotta di *propaganda*, le perplessità di cui si è fatto cenno poc'anzi in tema di sproporzione della risposta sanzionatoria possono essere ribadite a *fortiori*.

Per meglio precisare la nozione di <<propagandare>>, si può richiamare innanzitutto il significato linguistico comunemente attribuito al termine <<propaganda>>: azione intesa a conquistare il favore o l'adesione di un pubblico sempre più vasto mediante ogni mezzo idoneo a influire sulla psicologia collettiva e sul comportamento delle masse>>.

Senza voler qui entrare nel merito delle complesse discussioni che si registrano in tema di reati di propaganda, basti ricordare che la propaganda nell'accezione di cui all'art.272 c.p. solleva tutta una serie di problemi in rapporto alla libertà di manifestazione del pensiero ed ai limiti che essa incontra: con riguardo al fatto di chi propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile, sembra piuttosto che venga in considerazione una forma di propaganda di tipo commerciale, destinata per sua natura ad accompagnarsi a forme materiali di cui all'art.600-*quinquies* c.p. il fatto di propagandare viaggi pare dovere essere ravvisato non tanto nella astratta estrinsecazione di opinioni, quanto nella concreta divulgazione -di tipo sostanzialmente pubblicitario- di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti ed idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

Questa lettura può trovare conforto normativo, seppure indiretto, nella già menzionata previsione di cui all'art.16 della l. 269/'98, laddove espressamente si menzionano i <<materiali propagandistici>> predisposti dagli operatori turistici.

I viaggi *de quibus*, inoltre debbono essere *oggettivamente* finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori: tale finalità deve, almeno tendenzialmente, porsi quale *esclusiva*; qualora poi, essa concorra con altre, in sé del tutto lecite (es. viaggio il cui programma comprende sia <<normali>> attività turistiche, sia la fruizione di prostituzione minorile), sovrviene la clausola di

chiusura adottata dal legislatore, per cui è sufficiente che i viaggi risultino <<comunque comprendenti>> l'attività di prostituzione a danno di minori, o forse più correttamente la fruizione di detta attività (da parte di chi partecipa al viaggio).

In ogni caso, occorre fare riferimento non già all'intenzione di chi prende parte al viaggio, ma alle caratteristiche del viaggio stesso, ancorchè queste siano ovviamente destinate ad influenzare la selezione dei possibili partecipanti.

5.-Momento consumativo e tentativo

Come già si è in parte anticipato, per la consumazione del delitto non è necessario che effettivamente si verifichi la fruizione dell'attività di prostituzione a danno di minori.

A rigore, non è neppure necessario che il viaggio avvenga, perchè tutti gli estremi della fattispecie possono dirsi realizzati nel momento in cui siano completati tutti i profili organizzativi, ovvero quando sia stata svolta l'attività qualificabile come propaganda.

Questi rilievi, che paiono in sintonia con il tenore letterale del dettato normativo, fanno risaltare ancora di più quanto sia anticipata la soglia di rilevanza penale rispetto alla tutela del minore.

Il tentativo sembra configurabile: si pensi a tutti i casi in cui siano realizzati atti idonei diretti in modo non equivoco ad organizzare ovvero di propagandare i viaggi in oggetto, senza che si giunga a portare a compimento vuoi l'organizzazione, vuoi la propaganda.

6.-Il dolo

Il delitto in esame è ovviamente punibile soltanto a titolo di dolo; quest'ultimo deve abbracciare le condotte di organizzazione ovvero di propaganda dei viaggi, in uno con la rappresentazione che i viaggi stessi sono finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, o che comunque comprendono tale attività.

Non si tratta dunque, a rigore, di una fattispecie a dolo specifico, proprio perchè la norma non richiede un particolare fine che il soggetto attivo deve avere di mira, ed il cui conseguimento non è in ogni caso necessario per la consumazione del reato: piuttosto, la suddetta <<finalizzazione>> dei viaggi si pone quale una caratteristica intrinseca ed obiettivamente verificabile dei viaggi stessi, che in quanto tale deve rientrare nel fuoco dell'elemento subiettivo.

Nessun riferimento viene fatto dalla previsione in commento a che le condotte incriminate debbano accompagnarsi ad un fine di lucro, o comunque di profitto, sicchè la sussistenza di scopi siffatti -per quanto possa immaginarsi come normalmente sottesa alle condotte di organizzazione o propaganda appena esaminate- è da ritenere del tutto pleonastica in sede di verifica circa la realizzazione degli estremi soggettivi della fattispecie.

7.-Cenni in tema di concorso di reati

Come già si è accennato, è sufficiente, per la realizzazione del reato, vuoi l'organizzazione, vuoi la propaganda dei viaggi in oggetto.

Laddove il soggetto realizzi l'una e l'altra, la violazione del precetto deve ritenersi sostanzialmente unica.

Si è poc'anzi preso posizione nel senso che il delitto *de quo* rappresenti un modello solo *eventualmente* abituale; la fattispecie rimane, cioè, sostanzialmente unitaria anche laddove le condotte di organizzazione e propaganda siano plurime, e riguardino più viaggi.

Pertanto, se da un lato è sufficiente l'organizzazione o la propaganda in rapporto anche ad un solo viaggio, dall'altra parte una pluralità di condotte reiterate nel tempo relative ad altrettanti viaggi non danno luogo ad un concorso di materiale omogeneo di reati, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (e dunque in continuazione fra loro: art.81 cpv. c.p.). Come è stato chiaramente osservato, infatti il reato *eventualmente* abituale è già di per se

stesso il risultato di una unificazione legislativa, in vista di una mitigazione del concorso di reati.

Chi poi partecipi al viaggio, non commette per ciò stesso alcun reato: può incorrere in responsabilità penale se effettivamente compia atti sessuali penalmente illeciti; ad esempio, se <<compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica>> (art.600-*bis*,c.2, c.p.); ovvero se compia atti sessuali con un infraquattordicenne, ancorchè consenziente (art.609-*quater*, c.1, n.1 c.p., ovviamente in difetto dell'ipotesi di non punibilità prevista dal c.2).

Nulla sembra ostare ad un concorso di reati qualora uno o più soggetti si occupino sia di organizzare (o propagandare) i viaggi, sia di sfruttare la prostituzione minorile destinata ad essere fruita nell'ambito dei viaggi stessi; in ipotesi siffatte, ben potrebbero essere contestate entrambe le fattispecie di cui agli artt.600-*bis*, c.1, c.p. e 600-*quinquies* c.p.

8.-Osservazioni conclusive

Nonostante l'eliminazione dell'inciso <<verso l'estero>>, è del tutto evidente che in materia di <<turismo sessuale>>la fenomenologia criminale più ricorrente, su cui organismi internazionali hanno richiamato l'attenzione, e che è risultata decisiva nel condurre all'approvazione della norma in commento, si comprende solo allargando lo sguardo oltre i confini nazionali, e considerando lo squilibrio tra i Paesi: <<spesso il turismo è l'unica risorsa economica per molti paesi poveri e lo è in misura tale da avere indotto alcuni governi a chiudere un occhio rispetto all'introduzione del turismo sessuale nella più generale promozione turistica del proprio paese>>.

Se si passa la schematizzazione, il nostro è un Paese da cui possono provenire <<clienti>> di minorenni che si prostituiscono in Paesi <<poveri>>: è alla luce di questa triste variante della legge della domanda e dell'offerta che acquista un senso il fatto di chi <<organizza o propaganda>>

quei <<viaggi>> destinati a fare <<incontrare>> -purtroppo, non solo in senso teorico- l'una e l'altra.

E' questa realtà che è stata tenuta presente dal legislatore laddove si è scelto di criminalizzare il <<turismo sessuale >> ed è solo alla luce di tale realtà che possono essere sostenibili -pur con alcune perplessità sopra evidenziate- le rigorose scelte effettuate sotto il profilo della risposta sanzionatoria.

L'art.600-*quinquies* c.p. è stato approvato in tutto il suo rigore, insomma, per dare una risposta <<esemplare>>a fenomeni i cui contorni più crudi ed allarmanti sembrano essere stati colti, sul piano empirico, da indagini condotte all'estero, ovvero da notizie apparse sulla stampa.

Né possono essere casuali i frequenti richiami di vari interventori nelle sedute parlamentari, diretti a sottolineare i nessi con la piaga della pedofilia, e la dimensione commerciale su larga scala del fenomeno del turismo sessuale, ovvero la presenza di una vera e propria <<industria>> del turismo sessuale, controllata viepiù da organizzazioni criminali e fonte consistente di lucro per le medesime.

Orbene, sembra di potere constatare che, ad una prima lettura, la norma incriminatrice in commento si può certo in astratto prestare a fornire una tutela penale dinnanzi a siffatte, certo gravissime modalità di aggressione del bene protetto; tuttavia, il dettato dell'art.600-*quinquies* c.p. non contiene alcuno esplicito riferimento che ne limiti univocamente la portata a fatti effettivamente equiparabili nella loro gravità a fenomeni di sfruttamento della prostituzione minorile (di sfruttamento si parla, con scarsa precisione, nella sola rubrica: ma, come tutti sanno, *rubrica legis non est lex*), o comunque a fatti il cui disvalore raggiunga o si avvicini al livello denunciato nel corso dei lavori preparatori, per giustificare la severità della cornice edittale.

Resta ancora una volta demandato all'interprete, quindi, il delicato compito di meglio individuare gli esatti confini della tipicità; compito ingrato almeno sotto un duplice punto

di vista: da un lato, infatti (in mancanza oltretutto di una previsione attenuante per fatti di lieve entità) si profila il rischio di sanzionare in maniera sproporzionata per eccesso fatti di organizzazione o propaganda di viaggi che nulla o ben poco hanno a che vedere vuoi con la pedofilia, vuoi, con fenomeni di odiosa <<sinergia commerciale>> tra iniziative turistiche e attività di sfruttamento della prostituzione di minorenni; dall'altro, patrocinando letture restrittive, ci si può esporre ad una serie di obiezioni, che potrebbero essere sollevate sulla scia di argomenti <<emozionali>>; certo è infatti che, avendo a mente solo alcuni dei fatti di organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile, ogni <<proposta>> di interpretazione restrittiva dell'incriminazione sembrerebbe meritare l'attributo di <<indecente>>, quasi esponendo chi osasse sostenerla a passare per persona che -quantomeno- non si è resa conto della gravità del fenomeno.

Poc'anzi, e con tutti i limiti e le cautele imposte da una <<prima lettura>> della nuova legge, si è cercato di fornire una soluzione il più possibile equilibrata, e ad un tempo rispettosa del tenore letterale della disposizione, ispirata dall'esigenza di sanzionare in modo spropositato fatti che hanno ben poco in comune quanto a disvalore rispetto agli esempi tenuti a mente dal legislatore, senza tuttavia compromettere le potenzialità di tutela offerte dalla norma, in rapporto a fenomeni di indubbia gravità.

In ogni caso, a proposito di valutazioni criminologiche e di politica criminale, non pare che l'introduzione dell'art.600-*quinquies* del c.p. sia stata preceduta da un adeguato approfondimento empirico circa l'effettiva portata e diffusione, nel *nostro* Paese, di fatti che ricalchino il suddetto paradigma normativo.

I tour operator e le agenzie di viaggi che organizzano ed addirittura propagandano, apertamente e pubblicamente, possibilità di incontro con minorenni che si prostituiscono, volendo richiamare la schematizzazione cui si faceva riferimento in apertura del paragrafo, sembrerebbero appartenere al'<<industria del turismo>> propria di taluni

Paesi stranieri: e per i soggetti che operano all'estero, inseriti in tali strutture, la nostra legislazione può ovviamente ben poco. Vi è comunque da tenere presente il disposto dell'art.604 c.p. (come sostituito dall'art.10 l.269/'98), secondo cui l'art.600-quinquies c.p. si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano (subordinatamente, quanto allo straniero, alla richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia).

Non sembra proprio, invece, che le nostre agenzie di viaggio, o i nostri tour operator offrano <<servizi>> del genere: possono certo ben organizzare o propagandare viaggi verso mete nelle quali è notorio che la prostituzione minorile è fiorente, senza che ciò ovviamente importi di per sé alcun tipo di responsabilità penale, neanche -secondo l'impostazione che appare preferibile- qualora il cliente confidi, per ipotesi al personale dell'agenzia di viaggi l'intenzione di fruire di prostituzione minorile appena giunto a destinazione: se infatti il <<viaggio>> che a quel soggetto viene organizzato è per le sue caratteristiche intrinseche un normale viaggio turistico, o di lavoro, la <<finalizzazione meramente soggettiva>> agli incontri sessuali resta un dato sostanzialmente atipico né pare immaginabile un obbligo di impedimento dell'evento (ad esempio dell'evento-reato consistente nel compimento di atti sessuali con minore degli anni sedici in cambio di denaro o altra utilità economica) basato sull'art.40 cpv c.p. che incomba su chi organizzi o propagandi viaggi, perchè questa sola circostanza non può rendere il soggetto *garante* del bene tutelato.

Ampie zone d'ombra restano, invece, sulle fenomenologie clandestine di organizzazione e propaganda dei viaggi in discussione presenti nel nostro Paese, che dovrebbero essere obiettivo non secondario dell'incriminazione e che quindi, forse, avrebbero meritato uno studio più approfondito, allo scopo di coglierne per quanto possibile il *modus operandi* ed i nessi internazionali, in modo da addivenire con maggiore

consapevolezza, e forse, in definitiva, anche con maggiore efficacia, alla concreta strutturazione della tutela penale in una materia così delicata.

(3)A.Cadoppi:Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia. Casa editrice CEDAM Padova

Capitolo quarto (4)

L'ostatività prevista nell'ordinamento penitenziario vigente. L'art. 4 bis

1.premessa. Con l'entrata in vigore della nuova normativa i reati sessuali considerati di particolare allarme sociale, rientrano nel regime dei reati ostativi proprio per evitare che tali autori abbiano facile accesso ai benefici previsti della legge. Uno dei paradigmi normativi che racchiude tale ostatività è rappresentato nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario vigente.

Art 4-bis

(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Legge 26 Luglio 1975, n.354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

<<1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purchè siano

stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n.6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli 575, **600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies**, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e dell'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta di informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per i delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3>>.

2. le ragioni dell'introduzione dell'art.4-bis nell'ordinamento penitenziario e il suo ruolo nel sistema penale. (4)

Le modifiche apportate all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, recante <<Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà>>, dall'art.15 della legge 6 febbraio 2006 n.38 <<Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet>> hanno, quale primo effetto, quello di estendere il novero delle limitazioni già esistenti all'accesso da parte dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, fatta eccezione per la liberazione anticipata.

In particolare vengono inseriti nel paniere dei reati per cui la condanna impedisce l'accesso ai benefici penitenziari, se vi sono elementi che facciano ritenere esistente un attuale collegamento tra il reo e la criminalità organizzata o eversiva, i delitti previsti dagli artt.600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p., nonché il delitto di associazione per delinquere, di cui all'art.416 c.p., finalizzato alla commissione del delitto previsto dall'art. 609-ter c.p..

Per meglio comprendere il significato di questa novella legislativa, occorre considerare, ancorchè sinteticamente, le ragioni che indussero il legislatore ad introdurre l'articolo 4-bis nell'ordinamento penitenziario. Tale disposizione non

era infatti presente nel corpo originario della legge n.354/1975 e venne inserita ad opera dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, poi convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203 e successivamente venne più volte modificata.

La scelta di limitare in qualche modo l'accesso ai percorsi trattamentali venne compiuta dal legislatore per rispondere ad istanze di difesa sociale legate sia ad episodi contingenti di forte presa emotiva sulla collettività, sia per contrastare l'esplosione del fenomeno della delinquenza organizzata.

L'articolo 4-bis segnò una sorta di metamorfosi per le logiche ispiratrici del sistema penitenziario, che fino a quel momento considerava l'opzione trattamentale identicamente valida per tutti i detenuti, divenendo il simbolo di quella che da taluno è stata definita criticamente come una <<controriforma carceraria>>.

La norma in esame delinea infatti una disciplina di accesso ai benefici penitenziari <<speciale>> per alcune categorie di detenuti, qualora si siano resi responsabili di specifici delitti, dalla cui commissione il legislatore ricava, con una presunzione *iuris et de iure* l'esistenza di una pericolosità sociale in capo ai loro autori, limitando conseguentemente in modo drastico la possibilità d'accesso ai permessi premio, all'assegnazione al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione. Nell'ambito di una più generale opzione per la massima diversificazione dei circuiti penitenziari in relazione alla posizione dei singoli reclusi, il legislatore sembra aver abbandonato, o fortemente ridimensionato, per determinate categorie di detenuti, l'opzione trattamentale, prescindendo pressochè da ogni valutazione personalizzata sulla possibilità di risocializzazione di tali individui.

In altre parole la norma in esame sembra esprimere la volontà di creare un regime differenziato per l'accesso a determinati benefici penitenziari, distinguendo coloro che siano stati condannati per delitti comuni da coloro che siano invece stati giudicati per delitti di criminalità organizzata,

eversiva o comunque per reati che destano, nella astratta valutazione del legislatore, un elevato allarme sociale.

Questa disposizione diviene una <<norma simbolo>> dello spirito della riforma penitenziaria, come si evince anche dalla sua collocazione sistematica nell'ambito dei principi dell'ordinamento penitenziario, tesa a sottolinearne la centralità. L'inserimento delle preclusioni all'accesso ai benefici nel capo I della l. n.354/1975, dedicato ai <<principi direttivi>> del trattamento penitenziario, ha evidentemente il proposito di <<controbilanciare>> il dettato delle altre norme programmatiche, contenute nel medesimo capo, orientate esclusivamente a riconoscere garanzie, diritti e interventi promozionali in favore del condannato.

Il legislatore ha quindi scelto di creare un vero e proprio doppio binario della disciplina esecutiva, prevedendo percorsi nettamente differenziati per l'accesso ai benefici penitenziari. Dal novero dei detenuti si è voluta enucleare una categoria di soggetti rispetto ai quali si ritiene aprioristicamente acquisita la <<convinzione di una rieducazione impossibile...più nei fini che nei mezzi>> con la <<rinuncia, sottintesa, al perseguimento di un traguardo reputato irraggiungibile>> e rispetto al quale quindi l'impiego degli strumenti tipici della pena risocializzativa appaiono inutilmente rischiosi per la sicurezza sociale.

La logica dell'intervento sanzionatorio in relazione ai soggetti che si siano macchiati dei delitti indicati nel primo comma dell'art.4-bis risponde quindi ad un'esigenza di carattere (quasi) prettamente general-preventivo.

Questo tipo di ripensamento da parte del legislatore, rispetto alla possibilità di un generalizzato trattamento penitenziario per i detenuti aderenti al crimine organizzato, eversivo o che destano, in ragione dei reati commessi, maggiore allarme sociale, ha suscitato reazioni contrastanti da parte della dottrina. Da un lato si è sostenuto che l'esclusione aprioristica dai benefici penitenziari delle citate categorie di detenuti laddove non disposti a collaborare con la giustizia, rappresenti un'immotivata e forse incostituzionale rinuncia all'opzione trattamentale

che, fino al 1991 era ancora considerata come valida. Dall'altro si è giustificata l'esclusione dall'accesso ai benefici penitenziari anche sul piano costituzionale da poter essere ragionevolmente bilanciate con la rinuncia al diritto ad un eguale accesso di tutti i condannati ai benefici penitenziari.

In questa sede, considerare le limitate finalità del presente commento, non è possibile approfondire adeguatamente le ragioni che sostengono tali discordanti opinioni. Peraltro la Corte costituzionale, più volte intervenuta a riguardo, ha in parte riconosciuto l'eccessivo rigore del regime restrittivo introdotto, escludendo in particolare l'operatività del divieto di concessione dei benefici nei confronti dei condannati che si trovino nella <<incolpevole impossibilità>> di collaborare per la minima partecipazione al reato commesso o per l'ormai avvenuto accertamento dei fatti e delle responsabilità. In particolare si è detto che con le proprie pronunce la Consulta ha voluto distinguere la volontà di collaborare dalla possibilità di collaborare, riconoscendo la necessità di valutare il requisito della collaborazione <<in termini più realistici e non soltanto nell'ottica di una sua effettiva utilità per lo sviluppo delle indagini>>.

Occorre sin d'ora osservare che il catalogo dei reati contenuto nell'art.4-bis è stato successivamente richiamato dal legislatore anche in altri ambiti normativi per limitare, come si vedrà, l'applicabilità di altre norme di favore ai soggetti per tali illeciti condannati, quali la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'accesso al c.d. indultino.

3.-Le innovazioni apportate all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario dall'art.15 della l. 6 febbraio 2006, n.38.

L'art.15 della legge 6 febbraio 2006 n.38 ha introdotto nuove limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, nel caso in cui vi siano elementi che facciano ritenere esistente un collegamento attuale tra il condannato e la criminalità organizzata o eversiva, per coloro che abbiano commesso i delitti contemplati dal codice penale, di induzione,

favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, previsti dall'art.600-bis, primo comma, di utilizzazione di minori per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pedopornografico, previsti dall'art.600-ter, secondo comma, di organizzazione o di propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento sessuale dei minori, previsto dall'art.600-quinquies, di violenza sessuale, previsto dall'art.609-bis, di violenza sessuale aggravata, prevista dall'art.609-ter, di atti sessuali con minorenni previsto dall'art.609-quater, di violenza di gruppo, previsto dall'art.609-octies, di associazione per delinquere, di cui all'art.416, finalizzato alla commissione del delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art.609-ter c.p.

Questo tipo d'intervento legislativo non è del tutto nuovo in rapporto ai <<reati sessuali>>, poiché già in precedenza il legislatore aveva inserito nell'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, con l'art.1 comma 1 let.a), l.23 dicembre 2002, n.279, tra i reati che impediscono la possibilità di accedere a principali benefici penitenziari, i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione del delitto previsto dall'art.609-bis o dall'art.609-quater o dall'art.609-octies c.p. o di uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III sezione I c.p., tra cui sono compresi tutti i delitti di pornografia e di sfruttamento sessuale dei minori.

La scelta di inserire numerosi reati contro la libertà sessuale ed i più gravi reati di pornografia minorile nel novero di quelli che destano maggiore allarme sociale e che comportano, conseguentemente, secondo il descritto indirizzo di politica criminale, una presunzione di pericolosità sociale nei confronti di chi se ne renda responsabile, sembra testimoniare ancora una volta l'intenzione del legislatore di collocare i <<delinquenti sessuali>> nella categoria dei c.d. <<nemici>>, rispetto ai quali pare essere tollerata, se non addirittura giustificata, l'attuazione di talune importanti garanzie individuali.

Un recente esempio di questa volontà di <<dichiarare guerra>> al <<delinquente sessuale>> è contenuta nell'articolo 7 comma

2 della l.5 dicembre 2005, n.251 c.d. *ex-Cirielli*, che ha stabilito che la reclusione può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, di assistenza ed accoglienza, qualora il condannato abbia compiuto i settanta anni di età e non sia stato dichiarato recidivo. La norma ha espressamente escluso dal novero dei beneficiari di tale generalizzato trattamento di favore i condannati per i delitti <<previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e degli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale>>.

Più in generale la volontà di limitare l'accesso ai benefici penitenziari si inserisce in una linea di <<netta inversione di tendenza rispetto a quel processo di "umanizzazione" della disciplina penitenziaria, che aveva ispirato la più recente evoluzione normativa>>, manifestatasi nella citata c.d. *ex-Cirielli*, anche con la preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari per i <<recidivi reiterati>>.

Stupisce, sotto il profilo della tecnica normativa, che il legislatore abbia inserito un riferimento anche all'art.609-*ter*. Il richiamo compiuto alla fattispecie base di violenza sessuale, prevista dall'art.609-*bis*, appare infatti ad un primo esame includere necessariamente anche le ipotesi circostanziate della stessa, siano esse attenuate, come nel caso previsto dal secondo comma dell'art.609-*bis*, siano esse aggravate, come nel caso dell'art.609-*ter*.

L'ulteriore richiamo all'art.609-*ter* appare quindi un inutile pleonaso, posto che non paiono esservi dubbi, né in dottrina né in giurisprudenza, sulla natura circostanziale delle ipotesi ivi previste.

Per le medesime ragioni superfluo appare anche l'inserimento dell'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art.609-*ter* c.p., atteso che era già contemplata l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzate alla commissione della violenza sessuale, nonché le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo.

Stupisce invece, sotto il profilo sostanziale, la mancata esclusione dei casi di violenza sessuale di minore gravità, previsti dall'art.609-*bis* c.p., dal novero delle ipotesi che precludono l'accesso ai benefici penitenziari. Ciò comporta che pure fatti poco più che bagatellari, quali ad esempio il tocco furtivo sopra i vestiti del sedere di una persona, laddove determinino ad una pronuncia di condanna non sospesa condizionalmente, impediranno al reo l'accesso ai benefici penitenziari, qualunque sia la sua attitudine alla risocializzazione. È pur vero che la natura di attenuante <<indefinita>> o <<discrezionale>> della circostanza in questione si presta a consentire l'applicazione anche per condotte criminose dai connotati criminologici ben diversi da quelli enunciati nell'esempio che precede e capaci di testimoniare una ben più elevata pericolosità sociale, tuttavia pretendere risolvere la questione attraverso la previsione di macro-presunzioni appare improprio. D'altronde, come ricorda l'ammonimento di illustre dottrina prevedere che effetti sanzionatori quali sono in ultima analisi quelli conseguenti all'ammissione o alla mancata ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione, dipendano rigidamente ed esclusivamente da forme di tipologie soggettive deve reputarsi in contrasto con le esigenze di individualizzazione del trattamento punitivo alla personalità del reo, sancite dall'art. 27 comma 3 Cost.

Va anche notato che il testo originario, presentato il 13 gennaio 2004 alla Camera dei deputati dal Governo, del disegno di legge n.4599, da cui è poi scaturita la l. n.38/2006 prevedeva all'articolo 14 l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario. In tale disposizione avrebbero dovuto essere inserite le ipotesi di divieto di concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I dell'ordinamento penitenziario per i condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis* primo comma, 600-

ter, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, primo comma, 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi in danno di persona che non avesse compiuto gli anni diciotto e 609-*quater* del codice penale, i quali non avessero effettivamente espiato almeno metà della pena detentiva irrogata. Se l'intervento riformatore avesse assunto tale veste, anziché essere adottato modificando l'art.4-*bis* ord. penit., non verrebbe determinato quali effetti <<secondari>> quelli di precludere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art.656, comma 9 let. a) c.p.p. e di impedire l'applicazione del c.d. indultino ai condannati per i delitti sopra citati. La tecnica legislativa adottata ha invece determinato (consapevolmente o meno), come meglio si dirà, un significativo ed ulteriore inasprimento della nuova disciplina esecutiva.

4.-I nuovi limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari

Le misure alternative alla detenzione sono generalmente considerate lo strumento più significativo nella prospettiva della concretizzazione della finalità rieducativa della pena, sancita dall'art.27, comma 3 della Costituzione. Esse esprimono quella tendenza politico-criminale, assai diffusa a livello internazionale, che mira a creare forme alternative di esecuzione della pena detentiva, limitando quanto più possibile l'affinità fine a se stessa della sanzione, favorendo la risocilaizzazione del condannato, mantenendolo in contatto con la società.

A fondamento delle misure alternative alla detenzione sta l'esigenza di superare la crisi della pena detentiva, depurandola degli aspetti più emotivi ed irrazionali e contrastando le ricorrenti e sempre attuali tentazioni di fuga dalla sanzione, sostenute dalla prassi delle misure clemenziali (amnistia, indulto e simili).

Nel corso degli anni il nostro ordinamento penitenziario si è arricchito di nuovi strumenti da questo punto di vista.

Sino alla legge del 10 ottobre 1986, n.663 (c.d. legge Gozzini), le uniche misure alternative alla detenzione

previste erano infatti l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata. Con la legge n.663/'86, cercando di meglio soddisfare le esigenze specialpreventive, si è profondamente innovato il settore delle misure alternative alla detenzione, da un lato ampliando la gamma delle misure esistenti, dall'altro, estendendo le possibilità di applicazione delle misure già esistenti con il progredire del trattamento penitenziario. In particolare il sistema delle misure alternative è stato arricchito attraverso la previsione di una particolare forma di affidamento in prova per i tossicodipendenti e con l'introduzione della detenzione domiciliare.

Accanto a queste nuove forme di misure alternative la legge Gozzini ha anche previsto per i detenuti i permessi premio (art.30-ter) che, pur non essendo inclusi nel capo VI della legge penitenziaria destinato specificamente alle misure alternative alla detenzione, presentano con queste ultime forti affinità.

Allo stesso modo anche l'assegnazione al lavoro esterno, che nell'originaria previsione rappresentava niente più di una <<modalità di esecuzione della sanzione penale>> in cui semplicemente il luogo ove il detenuto prestava la sua attività lavorativa, anziché essere situato all'interno dell'istituto, si trovava all'esterno di esso, subì con la legge n.663/'86 alcune sostanziali modifiche, finalizzate ad avvicinare <<la disciplina del lavoro all'esterno al lavoro libero>> e ad ampliare ad un maggior numero di detenuti <<l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa al di fuori degli istituti di pena>>.

L'istituto del lavoro esterno ha finito così per perdere la natura di semplice modalità esecutiva, per giungere ad una progressiva assimilazione alle misure alternative alla detenzione.

L'accesso a tutti i descritti benefici penitenziari, ossia alle misure alternative alla detenzione, ai permessi premio e all'assegnazione al lavoro all'esterno, è stato limitato per coloro che abbiano commesso i delitti indicati dall'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, poiché, come si è detto, essi

In altre parole, poiché anche le misure attinenti all'esecuzione della pena, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, concorrono a descrivere il concreto contenuto afflittivo e risocializzativo della sanzione irrogata giudizialmente, l'applicazione retroattiva di una nuova normativa, che sia più restrittiva nel disciplinare l'accesso alle stesse appare in contrasto con il precetto costituzionale, descritto dall'art.25 comma 2 Cost.

Quanto detto vale in particolare per le cause impeditive o limitati rivelano secondo il legislatore una pericolosità sociale tale da giustificare la rinuncia o la forte limitazione all'accesso ai percorsi trattamentali.

In ragione delle condizioni cui è subordinato l'accesso dei detenuti alle misure premiali si possono attualmente individuare tre categorie normative, ordinate nell'articolato, e qui di seguito, secondo un giudizio decrescente di pericolosità.

A) Ai detenuti ed internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per il delitto di cui all'articolo 416-bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o per agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 c.p., all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 del testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, l'accesso ai permessi premio, alle misure alternative alla detenzione (ad eccezione della liberazione anticipata) e l'assegnazione al lavoro all'esterno sono consentiti solo nei casi in cui questi collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ossia adoperandosi dopo la condanna per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze o fornendo all'autorità di polizia o giudiziaria elementi decisivi per

la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati.

In questo caso è quindi indispensabile una collaborazione fattiva ed efficace per accedere ai benefici penitenziari. In mancanza di questo presupposto l'accesso ai benefici penitenziari è comunque precluso a queste tipologie soggettive di condannati.

B) Per i detenuti o internati per i delitti testè enunciati, i benefici possono essere altresì concessi, purchè siano stati raccolti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui: 1) la limitata partecipazione al fatto criminoso o l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia; 2) nonchè nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, a quei detenuti sia stata riconosciuta in sede di giudizio una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62 n 6 c.p., ancorchè il risarcimento del danno sia intervenuto dopo la sentenza di condanna, o dall'articolo 114 c.p. o dall'articolo 116 comma 2 c.p..

In questa ipotesi per l'accesso ai benefici è richiesta l'assunzione della prova certa della insussistenza di qualunque tipo di collegamento con la criminalità organizzata.

Quella che deve essere fornita da parte del detenuto è quindi una sorta di <<prova diabolica>> o <<negativa>>, poiché gli viene imposto di dimostrare l'inesistenza di un fatto.

Tuttavia la giurisprudenza ritiene unanimemente necessario che si fornisca la dimostrazione che i collegamenti con la criminalità organizzata, certi al momento della commissione del fatto di reato, siano ormai venuti meno.

In assenza di questa difficile prova <<rovesciata>> i progressi trattamentali compiuti dal richiedente il beneficio sono comunque irrilevanti per l'ottenimento dello stesso.

C) Il terzo gruppo comprende coloro che scontano una pena detentiva per i delitti previsti dagli articoli 575, 600-bis,

609-ter, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

In quest'ultima categoria ricadono le modifiche normative apportate dalla l. n.38/2006.

I detenuti per i delitti previsti dall'ultimo periodo del primo comma dell'art.4-bis sono esclusi dall'ammissione ai benefici penitenziari soltanto laddove sia dimostrata positivamente la sussistenza di collegamenti tra costoro e il crimine organizzato.

In questo caso, coerentemente con le regole di un sistema processuale improntato al rifiuto di ogni tipo di presunzione di pericolosità è necessario che il Pubblico Ministero fornisca una prova positiva dell'esistenza di legami di qualsivoglia natura con ambienti o persone appartenenti alla criminalità organizzata.

Al contrario di quanto avviene per le ipotesi descritte nella precedente lett.B), solo in presenza di elementi positivi, che facciano pensare all'attualità di relazioni <<pericolose>> tra il detenuto e determinati ambienti malavitosi, l'accesso ai benefici penitenziari sarà precluso. Questo regime di preclusioni, a seguito dell'intervento novellistico in commento, vale anche per i reati sessuali, per i più gravi delitti di pornografia minorile e per l'associazione per delinquere finalizzata alla violenza sessuale.

4.1-I problemi di diritto intertemporale in ordine all'applicabilità delle nuove limitazioni introdotte dall'art.15 della l. 6 febbraio 2006 n.38

Uno dei problemi che la novella solleva è quello di stabilire se le restrizioni all'accesso alle misure alternative alla detenzione introdotte dall'art.15 della legge 6 febbraio 2006 n.38, siano applicabili retroattivamente. In altre parole ci si chiede se la novella sia applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

La norma in esame non prevede disposizioni transitorie e pertanto la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi generali, sostanziali e processuali, in tema di successione di leggi penali nel tempo.

Per rispondere al quesito occorre prendere posizione sulla natura delle misure alternative alla detenzione, dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro all'esterno.

Se si ritiene che questi benefici configurino semplicemente aspetti marginali nella definizione del contenuto della pena, limitandosi a precisare le specifiche modalità di esecuzione della sanzione detentiva, le norme che disciplinano la loro applicazione devono essere considerate di carattere, quantomeno prevalentemente, processuale e pertanto devono essere assoggettate alla disciplina processuale del *tempus regit actum*.

In tal senso potrebbero militare due ordini di ragioni formali: in primo luogo, l'applicazione non è disposta dal giudice che pronuncia la condanna e infligge la pena, ma dal tribunale di sorveglianza in un momento successivo alla condanna stessa; in secondo luogo, l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici presuppone in linea di principio l'inizio dell'esecuzione della pena, anche se le eccezioni a questa regola si sono fatte sempre più numerose.

A supporto di questa conclusione occorre anche ricordare che una disposizione transitoria accompagnava la prima introduzione della disciplina restrittiva dell'art.4-bis. Tale norma circoscriveva l'applicabilità della riformata

disciplina penitenziaria ai delitti commessi dopo la sua entrata in vigore solo con riferimento a disposizioni diverse dall'art.4-bis, introdotto dal comma 1 dell'art.1 del D.L. 152/1992. Ciò indusse la dottrina a ritenere che le limitazioni contenute nell'art.4-bis avessero efficacia retroattiva e potessero essere applicate anche nei confronti di condannati per delitti commessi anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto.

Sul punto la giurisprudenza è pressochè unanimamente orientata a ritenere che le norme che disciplinano l'esecuzione della pena siano estranee al diritto penale sostanziale e conseguentemente ritiene che le successioni legislative in tale ambito non siano disciplinate dall'articolo 2 c.p. ma dal citato principio processuale *tempus regit actum*. Anche modifiche peggiorative della disciplina dei benefici penitenziari o delle condizioni di accesso ai medesimi sono ritenute applicabili a fatti commessi prima della loro introduzione.

Tale assunto è stato generalmente applicato in modo rigido dai giudici dell'esecuzione, anche in relazione a detenuti nei cui confronti l'esecuzione della pena fosse iniziata prima della modifica legislativa loro sfavorevole ed anche in relazione ad istanze di ammissione ai benefici penitenziari presentate in data antecedente all'introduzione di innovazioni legislative restrittive.

Alla luce di tale pressochè univoco orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che anche le modifiche apportate all'art.15 della legge 6 febbraio 2006 n.38, verranno considerate dalla giurisprudenza applicabili a fatti in data antecedente la loro entrata in vigore.

Tale opzione interpretativa non è peraltro condivisibile.

Se il punto qualificante del principio di irretroattività è quello di preservare la <<sicurezza giuridica>> dei cittadini, per consentire loro di compiere scelte consapevoli e di conoscere compiutamente le conseguenze penali cui vanno incontro, tenendo una determinata condotta, esso dovrebbe valere anche laddove norme di carattere processuale (o in

parte processuale) possano contribuire a peggiorare sostanzialmente la posizione del reo.

La disciplina delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari, come ha osservato illustre dottrina, deve essere ricondotta nell'ambito del principio di legalità e <<pare conseguente riportare al tempo della commissione del fatto il quadro di riferimento normativo dell'esecuzione; e ciò, in specie, per i settori ed istituti in cui predomina l'esigenza della disciplina e della sicurezza, potendo essere visti quelli attinenti alla risocializzazione e tendenti ad un affinamento della medesima in una prospettiva, almeno in linea di massima, più favorevole al reo>>.

ve dell'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari, che non si limitano a disciplinare aspetti marginali delle specifiche modalità di espletamento dell'esecuzione pena, ma che determinano invece la possibilità o meno di scontare la pena in modo radicalmente diverso rispetto alla detenzione (<<alternativo>> appunto) e certamente meno afflittivo.

5.-Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art.656, comma 9) let.a) c.p.p.

La riforma dell'esecuzione della pena realizzata dalla legge n.165/1998 ha novellato l'art.656, c.p.p., che ora stabilisce al comma 5 l'automatica sospensione, ad opera del pubblico ministero, dell'ordine di esecuzione della condanna a pena detentiva (anche se residua di una più lunga, in parte già scontata) non superiore a tre anni oppure a quattro anni nell'ipotesi prevista dagli artt.90 e 94 del D.P.R. n.309/1990.

Lo scopo di tale riforma è quello di consentire in modo più agevole l'accesso alle misure alternative alla detenzione, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, evitando così che il condannato per cui sussistano i presupposti di concessione del beneficio, transiti necessariamente attraverso il carcere.

In particolare le ragioni che hanno supportato tale tipo di intervento legislativo sono di tre tipi.

Innanzitutto si è ritenuto che la previgente disciplina penalizzasse i condannati più deboli sotto il profilo economico. Pertanto si è pensato che una sospensione della esecuzione contribuisse ad eliminare le disparità di trattamento tra detenuti, originate dal tipo di assistenza difensiva di cui gli stessi possano disporre.

In secondo luogo si è ritenuto che la previsione di un automatismo nella sospensione della esecuzione della pena favorisca un decremento del numero dei detenuti.

Infine una ulteriore ragione che giustifica il nuovo meccanismo sospensivo è stata rinvenuta nel tentativo di superare gli inconvenienti manifestatisi nella prassi, ossia il lungo lasso temporale intercorrente tra la presentazione dell'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione e la relativa decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza. Il carico di lavoro cui sono sottoposti tali organi giudiziari impedisce infatti un celere esame delle istanze presentate, determinando un ulteriore affollamento dei già sovraffollati Istituti Penitenziari.

L'emissione automatica da parte del P.M. Del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva consente al condannato, evitando qualunque breve assaggio di pena, in precedenza necessitato dall'osservazione in istituto, di richiedere l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la semilibertà nonché, ex art.90 del D.P.R. n.30/1990, la sospensione della pena.

L'esigenza di evitare inutili esperienze carcerarie a soggetti che abbiano requisiti per essere ammessi alle misure alternative alla detenzione viene tuttavia temperata con esigenze di protezione della sicurezza sociale attraverso la previsione di due ipotesi, previste dal comma 9 dell'art.656 c.p.p., ostative alla sospensione dell'esecuzione. In particolare la prima condizione ostativa indicata alla lettera a) esclude dal meccanismo sospensivo i condannati per i delitti di cui all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, mentre la seconda condizione ostativa fa

riferimento a coloro che siano sottoposti a custodia cautelare in carcere, al momento dell'esecuzione per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

La condanna per uno dei reati inseriti nel catalogo contenuto nell'art.4-bis comporta quindi un divieto assoluto di sospensione dell'esecuzione, sulla base di un giudizio di pericolosità presunta. Ciò vale quindi anche nel caso in cui il condannato si trovi nella condizione di poter fruire delle misure alternative alla detenzione, poiché risultino assenti elementi indicativi di un collegamento con la criminalità organizzata.

5.1.-Segue. I precedenti contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla sospendibilità della pena per i condannati per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.

Prima della riforma in commento si erano manifestati due diversi orientamenti giurisprudenziali, in ordine alla portata preclusiva del richiamo all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, contenuto nell'art.656 comma 9, let.a).

Un primo orientamento giurisprudenziale, particolarmente rigorista, riteneva che: <<l'obbligo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dall'art.656, comma quinto, c.p.p., non si applica nei confronti di condannato per il reato di violenza sessuale, di cui all'art.609-bis c.p., indipendentemente dal collegamento del condannato con la criminalità organizzata, atteso che il rinvio previsto dal comma nono lett. a) del citato art.656 c.p.p. Ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n.354 individua semplicemente i reati per i quali tale sospensione non può essere disposta, senza recepire i presupposti di applicabilità della norma richiamata>>.

Secondo tale minoritario e criticabile filone giurisprudenziale il riferimento ai delitti di cui all'art.4-bis doveva intendersi come un richiamo a tutti i singoli delitti, che a qualunque titolo comparissero citati in tale norma, prescindendo dal significato che l'indicazione di tali

norme assumeva nel contesto della disposizione di riferimento.

Il contrapposto indirizzo interpretativo riteneva invece che: <<alla stregua del letterale tenore dell'art.4-*bis*, comma primo, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975 n.354 (ordinamento penitenziario), richiamato dall'art.656, comma nono, lett.a),c.p.p., il divieto di sospensione dell'esecuzione previsto da detta ultima disposizione opera con riguardo, tra gli altri, ai condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di determinati reati (fra i quali figurano quelli in materia sessuale di cui agli artt.609-*bis* e segg. c.p.), ma non con riguardo ai condannati unicamente per taluno di detti reati-fine>>.

Effettivamente il dato letterale dell'art.4-*bis* l.354/1975, richiamato dall'art.656, comma 9 lett. a), c.p.p., non pareva dar adito ad equivoci. La preclusione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva era stabilita con riferimento ad alcuni delitti, indicati *per relationem* mediante il richiamo all'art.4-*bis*. Tra questi vi era anche quello previsto dall'art.416 c.p., se <<realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli artt.609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* del codice penale>>. Queste ultime norme venivano prese in considerazione, prima della novella, soltanto come reati-fine del delitto associativo.

D'altronde quando il legislatore ha inteso riferirsi anche ai menzionati reati sessuali, considerandoli autonomamente, lo ha fatto espressamente, come nel caso della legge n.207/2003 (c.d. indultino), secondo cui il beneficio non è applicabile alle condanne <<per i reati indicati nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I degli artt.609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, del codice penale nonché dall'art.4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni>>, proprio perchè non sarebbe stato sufficiente il semplice riferimento all'art.4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per ottenere quel risultato.

Che questa fosse *l'intentio legis* era peraltro opinione pacifica della dottrina e si evince inequivocabilmente anche dai lavori parlamentari relativi alla legge n. 4/2001 di conversione del D.L. n.341/2000 che estese l'art.4-*bis* al reato associativo.

5.2.-Segue. L'attuale disciplina consente all'innovazione apportata dall'art.15 della l.6 febbraio 2006 n.38 e le questioni di diritto intertemporale.

La questione sulla sussistenza dell'obbligo per il P.M. Di sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva inferiore a tre anni è stata ormai risolta dal recente intervento novellistico compiuto dal legislatore con la l. n.38/2006 e da un'ancor più recente pronuncia della Cassazione a sezioni unite, che ne ha chiarito la portata applicativa.

La Corte ha ritenuto che il divieto di sospensione operasse in passato per l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati elencati nell'art.4.bis dell'ordinamento penitenziario e non anche per la commissione dei reati-fine. I Supremi giudici hanno, peraltro, rilevato che, per effetto della modifica dell'art.4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, operata dall'art.15 l. n.38 del 2006, gli specifici delitti in materia sessuale di cui agli artt.609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p. rientrano ora fra quelli ostativi alla sospensione dell'esecuzione ex art.656 comma 9 lett.a)c.p.p.

Le sezioni unite hanno inoltre ritenuto tale *ius superveniens* immediatamente applicabile al caso dalle stesse esaminato, in applicazione del principio *tempus regit actum*.

La soluzione adottata dalle Sezioni unite appare certamente condivisibile dal punto di vista sostanziale, mentre può destare qualche perplessità in punto alla soluzione della questione di diritto intertemporale.

Anche in questo caso la norma incide sulla concreta dimensione afflittiva della sanzione che, anziché essere automaticamente sospesa in attesa della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso alle misure

alternative alla detenzione, viene ad essere immediatamente eseguita. Il pieno recepimento della dimensione garantistica e libertaria del principio costituzionale di irretroattività dovrebbe spingere ad una rilettura dello stesso, che ne consenta l'applicazione diretta (o quantomeno in chiave analogica) anche alla materia processuale, quando questa incide direttamente sulla libertà personale. Per dirla con le parole di autorevole dottrina <<se dunque nel "diritto vivente" (cioè quello giurisprudenziale) sembra assodato che per le norme processuali viga il principio del c.d. "*tempus regit actum*", una corretta considerazione dei risvolti costituzionali del principio qui considerato dovrebbe portare ad una diversa conclusione, quantomeno rispetto ad una parte di esse, quelle che hanno risvolti anche di tipo <<sostanziale>>: tra queste certamente quelle che attengono alla libertà personale (anche "cautelare") dell'imputato>>.

L'orientamento espresso dalle Sezioni unite non rappresenta comunque un *novum* sul punto nella giurisprudenza di legittimità ed anzi in passato erano state pure respinte, in quanto manifestamente infondate, eccezioni di incostituzionalità, finalizzate a far dichiarare l'interpretazione *de quo* incompatibile in particolare con il principio sancito dall'art.25 comma 2 Cost.

A seguito della modifica legislativa, certamente per i fatti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore e prevedibilmente, stante il citato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche per quelli commessi in data antecedente (*tempus regit actum*) non è più possibile disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione per chi sia stato condannato per i delitti previsti dagli artt.609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* c.p. e la relativa condanna dovrà necessariamente essere eseguita laddove non sospesa condizionalmente dal Giudice della cognizione.

Anche nel caso in cui la pena alla quale il reo è stato condannato sia inferiore ad anni tre l'ordine di esecuzione deve ora essere comunque emesso dal Pubblico Ministero.

6.-Il divieto di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva. Inapplicabilità del c.d. indultino ai condannati per i reati previsti dall'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Un ulteriore richiamo all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario è contenuto nell'articolo 1, comma 3, lett.a) della legge 1 agosto 2003, n.207, avente ad oggetto la sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva nel limite massimo di 2 anni (c.d. indultino). La norma esclude la sospensione della pena, <<quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt.609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché dall'art.4-bis della legge 26/07/1075 n.354 e successive modificazioni>> per i condannati in data antecedente all'entrata in vigore di tale legge.

Già si è detto come da tale norma si ricavasse un'ulteriore conferma alla tesi, secondo la quale i reati sessuali fossero, ex art.4-bis ord. penit., inizialmente presi in considerazione solo in quanto legati mediante vincolo finalistico al reato associativo per cui è intervenuta condanna.

Ora si vuole sottolineare come la novella risulti, di fatto, priva di conseguenze in ordine all'individuazione delle cause di esclusione dall'accesso al c.d. indultino. A seguito della modifica in commento il richiamo all'art.4-bis produce infatti una semplice duplicazione del divieto di sospensione della pena in esecuzione, conseguente alla condanna per i reati previsti dagli artt.609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, che sono già contemplati nell'art.1, comma 3, lett.a) della legge 207/2003 ed ulteriormente indicati nel catalogo di reati previsti dall'art.4-bis, primo e secondo comma, 600-quinquies c.p. che rientrano nel più ampio novero dei delitti contro la personalità individuale, disciplinati nel libro II, titolo XII, capo II, sezione I del codice penale.

Già si è detto della superfluità del richiamo all'art.600-ter c.p..

Questa circostanza testimonia, ancora una volta, da un lato l'inopportunità del frequente ricorso da parte del legislatore alla tecnica di rinvio e dall'altro la scarsa accuratezza, quantomeno sul piano formale, con cui la novella è stata attuata.

(4) Del Signore: In Cadoppi, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia

PARTE SECONDA

PEDOFILIA

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

FENOMENOLOGIA CRIMINALE, PERCEZIONE E

RISPOSTE TRATTAMENTALI

Capitolo primo

L'ABUSO SESSUALE DEI MINORI NELLA STORIA (5)

Nel momento in cui ci si accinge a trattare un argomento difficile quale l'abuso dei minori, viene spontaneo domandarsi se esisteva o cosa si intendeva per "abuso sessuale dei minori" nel passato. La prima realtà che incontriamo è quella alla Grecia antica.

Le relazioni che intercorrevano tra i fanciulli (per lo più maschi) ed i loro maestri avevano caratteristiche particolari. Vi era una sorta di scambio intellettuale ed affettivo: l'uno lasciava che l'adulto si servisse del suo corpo, l'altro amava ed istruiva il ragazzo per la vita che lo attendeva, iniziandolo al mondo degli adulti, con un amore spirituale e, nello stesso tempo, sessuale.

Il ruolo dell'adulto è, dunque, quello di "pedagogo": egli insegna ai ragazzi "a godere nella misura giusta dei piaceri della (vita: i canti e la danza, il vino e l'amore) . Tale amore omosessuale tra adulto e fanciullo non viene considerato come un abuso sessuale, ma è, al contrario, accettato socialmente, e a tal punto che per un ragazzo è un "onore" essere amato da un adulto. Tuttavia, se nell'antichità il costume sociale accoglieva questo tipo di relazioni, non dobbiamo dimenticare che i rapporti sessuali con bambini al di sotto dei dieci-dodici anni erano allora condannati come contrari al comune pensiero del popolo. Il diritto ateniese divide i bambini in tre gruppi: il primo è formato da quelli di età compresa tra i sei ed i dodici anni. Nei confronti di questi è considerato infame qualsiasi rapporto, anche di natura pedagogico-amorosa. La Legge greca non prevede, però, alcuna sanzione per coloro che intrattengono una relazione con bambini che appartengono a questa fascia. È la società che la ritiene una cosa non accettabile ed infamante e condanna coloro che la praticano. Il secondo gruppo è formato dai *paides* compresi tra i dodici e i quattordici anni. Con loro è consentito avere rapporti

sessuali, ma soltanto all'interno di un legame affettivo duraturo, basato sulla fiducia e volto ad insegnare all'adolescente a vivere le virtù del cittadino. In questo caso la legge si preoccupava di evitare ai fanciulli la possibilità di frequentare ed incontrare adulti cosiddetti "pericolosi" (mediante alcune liste di nomi degli uomini che non potevano frequentare liberamente le palestre), dal momento che si ritiene che la loro inesperienza li possa portare a cadere vittime di amanti non in grado di svolgere il loro ruolo educativo, in quanto troppo giovani o socialmente inadatti. Il terzo gruppo prende in considerazione i più grandi, quelli compresi tra i quattordici ed i diciassette anni. La società greca ritiene che non abbiano più bisogno di protezioni, ma che ormai siano in grado di scegliere consapevolmente i loro amanti, data la maturità che ormai, si pensa, abbiano acquisito. Non tutti i *Paidés* possono essere considerati parti di una relazione "pedagogico-amorosa", in quanto alcuni di loro sono troppo piccoli ed altri troppo vicini all'età adulta.

Si può ritenere che una forma di abuso si trovi soltanto nei confronti dei minori di quattordici anni, essendo questi gli unici presi in considerazione dalla legge e dalla società per essere protetti. I bambini dai sei anni fino ai dodici anni (quelli con età inferiore ai sei anni non compaiono nelle fonti) risultano in ogni caso soggetti ad abuso sessuale, dal momento che la società condanna, bollandoli d'infamia, coloro che intrattengono rapporti con loro.

Nel caso dei *Paidés* con età tra i dodici ed i quattordici, invece, vi sarà abuso sessuale soltanto nel caso in cui l'unico scopo del rapporto è il piacere fisico dell'adulto, a scapito della fiducia e della "persona" del bambino.

La legge rimane, in generale, un po' distaccata, prevedendo al massimo una pena pecuniaria.

L'origine dell'abuso sessuale è nei riti iniziatici. Come accadeva in molte società del passato, infatti, la vita di un abitante della Grecia viene divisa in diverse fasce d'età, chiamate "classi". Per poter passare da una "classe" a quella successiva, è necessario superare alcune prove: Nel

linguaggio informale o dialettale, gli adolescenti sono indicati dispregiativamente come se fossero donne, usando nomi femminili quali "cagna", "bardassa" o "bardassuola" o "puttana" .

Si presume l'innocenza e l'estraneità dell'atto criminoso da parte dell'adolescente. La legge fiorentina prevede che rimangano impuniti i minori sotto i diciotto anni:

"l'iniziando deve passare un periodo lontano dalla collettività, al di fuori delle regole del vivere civile, spesso vivendo allo stato di natura".

Ciò accade anche nella Grecia pre-cittadina, dove i bambini a sei/sette anni vengono segregati perchè apprendano le virtù per diventare uomini adulti. Durante questo periodo di segregazione vivono con un uomo, al tempo stesso col loro maestro e loro amante.

Tale circostanza ci viene testimoniata da un'iscrizione in un luogo sacro, con la quale è rappresentata la sodomizzazione di un bambino. "Qui Krimon ha sodomizzato il suo *pais*, il fratello di Bathicles". Tale iscrizione, dal momento che si trova in un luogo sacro e che sottolinea con l'aggettivo possessivo ("suo") la probabile relazione, è testimonianza, secondo Eva Cantarella, di un momento importante, per non dire istituzionale, della vita del fanciullo: il momento, appunto, della sua iniziazione, della fase conclusiva di un periodo della sua vita, che per essere definitivamente superato, prevede che il bambino intrattenga pubblicamente un rapporto pedagogico-amoroso con un adulto per un certo periodo di tempo. Tale relazione non è, ovviamente, soltanto platonica, ma, come ci testimonia l'iscrizione stessa, prevede anche un rapporto di tipo carnale, nel quale il bambino è oggetto del piacere sessuale del suo maestro.

Il ruolo dell'adulto non è considerato negativo: non vi è coercizione nei confronti del bambino, ma piuttosto si instaura un rapporto "pedagogico-amoroso".

Mentre in Grecia troviamo aspetti diversi, non esclusivamente sessuali, nel rapporto tra un adulto ed un bambino, a Roma la situazione è decisamente di altro tipo.

Si perde totalmente l'aspetto spirituale che caratterizzava la pederastia Greca. Il fanciullo diviene l'espressione della forza e della potenza egocentrica del *cives* romano, il quale ha necessità di dimostrare di essere il più valoroso, il più forte, colui che domina, anche nel campo sessuale.

La situazione che si crea diviene di importanza tale che i genitori, consapevoli, si preoccupano anche quando i loro figli giocano per la strada liberi con altri bambini. Li proteggono secondo il racconto di Plutarco, facendo loro mettere al collo una *bulla* d'oro, simbolo della sua purezza, è un gioiello formato da due piastre concave sovrapposte tra le quali venivano inseriti degli amuleti. La sua funzione è di preservare il fanciullo dal malocchio e segnalare che egli è venerabile come alcuni magistrati che portano la toga *praetexta* e come i trionfatori che portano una *bulla*. La *bulla*, la stessa abbandonata nella cerimonia della *Liberalia*, in questo caso ha lo scopo di segnalare i ragazzi liberi, affinché gli adulti non si accostino a loro per scopi sessuali. Con i due simboli (la *Bulla* e la toga *praetexta*) i Romani vogliono preservare la purezza dei loro figli fino al giorno del passaggio all'età adulta, nel quale i ragazzi abbandonano la toga e la *Bulla*, segni legati all'assenza dei caratteri sessuali della pubertà, affinché, quando giocano nudi per le strade o nei cortili, non siano scambiati per schiavi e fatti oggetto di seduzione.

Questa preoccupazione di tenere indenni i bambini *ingenui* (dal latino significa "nato libero da genitori liberi") dalle esperienze sessuali si ritrova anche nel tentativo da parte delle istituzioni di scoraggiare questi "attacchi" nei confronti dei *pueri*.

I Romani disprezzavano il ruolo passivo, di sottomissione, anche nella sessualità. Secondo i *Boni mores* e, poi, le disposizioni di diritto, non dovrebbero ricercare, quindi, rapporti omosessuali con uomini e fanciulli liberi (ossia "cittadini romani") al pari di loro, ma dovrebbero accostarsi soltanto agli schiavi ed ai liberti, sia fanciulli, sia donne, oltre che uomini adulti.

Il condizionale però è d'obbligo, in quanto nella realtà la situazione non è tale: le norme non sono rispettate, ed a farne le spese sono proprio i bambini liberi e schiavi.

La *Lex Scatinia* e l'editto *de ademptata pudicitia* non producono nessun miglioramento della situazione. L'interesse che tali norme hanno il compito di tutelare, però, non è il bambino e la sua vita, ma sono i *boni mores*, ossia i costumi antichi della tradizione romana: queste disposizioni condannano atti contrari alla moralità pubblica, al comune senso del pudore (la *pudicitia* romana), all'immagine di forza e di virtù che i Romani vogliono dare al mondo intero.

I bambini e le bambine che sono in parte tutelati, sono soltanto quelli liberi, figli di *cives romani*. Gli altri fanciulli, figli di schiavi, a loro volta schiavi, hanno il poco fortunato compito di essere oggetto di piacere per i loro padroni.

Alla fine della repubblica ed all'inizio del principato, nell'influenza della cultura greca, tale pratica ha subito un ulteriore impulso. I Romani, fieri della loro forza e della loro virilità, acquisirono solo l'aspetto edonistico, che li porta a ricercare il piacere individuale .

Con il I secolo d.C. si inizia ad avere una diffusione, seppure parziale, del messaggio cristiano nel territorio dell'Impero Romano. L'ambiente, in cui questo si sviluppa, è quello dissoluto caratterizzato da costumi liberi. Il Cristianesimo nasce nella parte orientale dell'impero ed in poco tempo giunge a Roma, dove si propaga e diffonde l'idea della verginità e l'uguaglianza di tutti gli uomini.

Nel campo della sessualità, viene sottolineata l'importanza del matrimonio come momento di unione della coppia, ma si ritiene che esso debba avere forza creatrice e non debba avvenire soltanto per il piacere puramente sessuale .

Si comprende come qualsiasi atto sessuale al di fuori del matrimonio sia considerato illecito, perché non può avere funzione generativa. Si ha, dunque, la condanna sia dell'omosessualità sia della pedofilia, anche se pratiche polimorfe fanno parte della realtà sociale dei primi secoli . Lo stupro è considerato un peccato contro natura, data la sua

impossibilità di generare una nuova vita: non solo nei confronti di un adulto, ma anche di un bambino.

Ancora alla fine del IV secolo d.C. Liberio narra che i fanciulli sono palpati sotto i tavoli dei banchetti durante le feste. L'insidia, poi, può giungere ad essere *fellatio*.

Nel periodo tra il IV-V secolo e il XIII-XIV secolo, invece, la presenza dell'infanzia non viene rilevata. Nei testi che ci sono tramandati soltanto gli adulti sono i protagonisti. Più si va indietro più appare più basso il grado di attenzione per il bambino, più frequentemente tocca a costui la sorte di essere assassinato, abbandonato, picchiato, terrorizzato e di subire violenze sessuali .

Soltanto nel Cinquecento, prima nelle arti figurative poi nei testi finalizzati all'educazione infantile, iniziano a trovarsi le prime tracce della presenza di bambini.

Secondo Philippe Aries , il "sentimento della famiglia" è ignoto nel Medioevo, ed è nato soltanto nel Quattro-Cinquecento per giungere al vigore dell'espressione definitiva nel Seicento. Prima abbiamo la noncuranza, la trascuratezza, l'indifferenza.

Nonostante ciò che afferma Philippe Aries, i bambini sono protagonisti della storia. Lo testimoniano gli abbandoni, gli infanticidi e le vendite dei figli. Questi sono già presenti nelle epoche precedenti e si perpetuano poi nei secoli successivi, come testimonia John Boswell nello studio che egli ha compiuto su tali diffuse e comuni pratiche. Troviamo testimonianze frammentarie dei bambini nei luoghi e nelle manifestazioni più diverse: case, asili, documenti, opere artistiche e letterarie, mappe feudali, legislazione ecclesiastica . Le minacce più grandi per i bambini sono la negligenza, la disperazione dei genitori che possono portare fino all'abbandono, soprattutto delle femmine, all'infanticidio ed alla violenza fisica e sessuale .

Philippe Aries giustifica le violenze sessuali subite dai bambini dicendo che "questo atteggiamento scherzoso a proposito del sesso dei bambini appartiene ad una tradizione diffusissima" e perciò non degna di rilevanza e del giudizio che daremmo noi oggi.

Secondo deMause, invece, non è l'amore che manca ai genitori nei confronti dei loro figli, piuttosto la maturità emozionale di volere il figlio come persona a sé. Tale opinione è condivisa da Robert Dossier, il quale ritiene che i bambini "ci sono" nel Medioevo e che i genitori provano affetto per loro, al contrario di quanto sostiene Le Goff. Questi, infatti, ritiene che non vi sono bambini, ma soltanto "piccoli adulti" a popolare le famiglie di tale periodo.

Se considerato in ambito così vasto, come può essere la ricerca della presenza dei fanciulli nella vita quotidiana, non troviamo molti riscontri nelle fonti medioevali, ancor meno ne possiamo trovare nel momento in cui la nostra analisi si svolge ad un campo più specifico, quale quello dell'abuso sessuale e dei maltrattamenti ad esso collegati da parte degli adulti: non si riscontrano, infatti, notizie sul comportamento degli adulti che hanno in custodia i fanciulli (dai genitori, alle nutrici, ai maestri di scuola). Ciò può significare, come sostiene deMause, che i comportamenti, che attualmente sono considerati abusi sessuali, nel Medioevo non sono considerati degni di nota, perché non ritenuti offensivi del bambino o della morale, ma, al contrario, sono ritenuti del tutto "normali" e non disapprovati dalla società.

Sappiamo che, normalmente, i bambini che vengono abbandonati sia maschi che femmine sono spesso impiegati nelle case di prostituzione, tanto che gli scrittori ammoniscono i padri di famiglia a non frequentare bordelli, poiché in essi potrebbero trovare il proprio figlio o la propria figlia abbandonati di nascosto e, non riconoscendoli, avere rapporti sessuali con essi. L'abbandono (chiamato "esposizione" in epoca precedente) è un comportamento tenuto molto spesso dai genitori nei confronti dei figli illegittimi, i quali fin dall'epoca greca vengono lasciati, ancora in fasce, per strada. Coloro che raccolgono questi fanciulli, in genere non lo fanno per altruismo e spirito di carità, ma poiché dalla vendita o dall'avviamento alla prostituzione possono avere un tornaconto economico notevole.

Un'attenzione particolare, poi, deve essere rivolta alla fondazione dei grandi monasteri e conventi, dove centinaia di giovani si ritrovano per iniziare il loro cammino religioso. La situazione di abuso ai minori è frequente. Per ovviare a queste situazioni, ad esempio, la Regola Benedettina (LXX) minaccia di punire coloro che "infierivano sui fanciulli senza moderazione". Nessun altro documento sulla violenza sui minori è più rilevatore di questa presa di posizione ufficiale che non autorizza i deplorabili abusi in cui incorrevano i monaci anziani nei confronti dei più giovani .

Le famiglie, poi, vivono in una forte promiscuità, a causa della quale i figli fino a sei-sette anni dormono nello stesso letto con i loro genitori e sono presenti durante i rapporti sessuali. Non appare dunque, fuori luogo né tanto meno negativo per il bambino, il fatto che i genitori, la balia e coloro che si prendono cura della sua crescita alle volte si soffermino ad accarezzarlo sui genitali, a leccarlo o abbiano rapporti sessuali davanti ai suoi occhi.

Anche il P. de Dainville storico dell'ordine dei gesuiti e cultore della pedagogia umanistica, osserva che il rispetto e l'attenzione dovuta all'infanzia nel XVI secolo sono del tutto ignorati. "Davanti ai bambini ci si permette tutto: parole crude, azioni e situazioni scabrose, i bambini hanno sentito tutto, hanno visto tutto".

Non possiamo non trovarci d'accordo con Lloyd deMause sul fatto che nei primi anni di vita si dà scarso rilievo al contenuto emozionale della educazione del bambino. L'ambiente familiare e il rapporto che il fanciullo ha con il mondo degli adulti non vengono valorizzati e testimoniati a sufficienza.

Nelle città italiane nei secoli successivi si hanno testimonianze di reati sessuali nei confronti dei minori: Firenze, Venezia e Lucca, in particolare, prevedono leggi volte a contenere questo fenomeno. La repressione delle pratiche sodomitiche è forte e le pene prevedono non soltanto multe, ma persino l'esilio dalla città o la pena di morte, anche se vengono applicate raramente.

Diverse sono le testimonianze dei registri processuali o dei racconti letterari. Vi sono uomini accusati di violenza sessuale o tentata violenza nei confronti di fanciulle di quattro anni, i quali non vengono condannati. Probabilmente, i giudici ritengono le bambine troppo piccole per testimoniare e, inoltre, che l'accusa da parte dei genitori possa essere un espediente per fare pagare all'accusato una somma da usare come dote per la figlia al momento del matrimonio.

La violenza carnale su una *puella* è, infatti considerata cosa talmente seria da prevedere la possibilità dei giudici di riservare una parte della multa per dare un domani alla sfortunata bambina la possibilità di trovare un marito. Nel caso dei maschi, invece, gli uomini instaurano spesso un rapporto pederastico, che può essere anche duraturo, basato sulla necessità da parte dell'adulto di dover dimostrare la propria forza e la propria predominanza nella società.

Per combattere tale situazione a Venezia, per esempio, nel XV secolo viene istituito un apposito *collegium* chiamato ad occuparsi dei delitti di sodomia. La composizione di tale collegio, eletto ogni mese, dovrebbe essere di quattro persone: un consigliere ducale, un "avogador comun", uno dei tre capi del Consiglio dei Dieci e un inquisitore. Questi hanno il compito di svolgere le indagini e riferire i risultati al Consiglio, il quale è l'unico a poter prendere la decisione finale. I processi sono numerosi. Le sentenze di morte trovano spazio soltanto nel caso di violenza sodomitica sui fanciulli, soprattutto se non consenzienti; nei casi, invece, di sodomia eterosessuale molto spesso i procedimenti davanti ai giudici si concludono con sentenze di proscioglimento.

Anche a Firenze viene istituita una magistratura giudiziaria apposita per controllare e perseguire la sodomia: gli "Ufficiali di Notte". Questi sono rappresentati da sei cittadini eletti su base annuale, assistiti da un notaio e da un personale esecutivo piuttosto ridotto. Procedendo sulla base delle denunce segrete o delle auto-denunce o della

confessione di uno dei partners sessuali, questi funzionari hanno il potere di amministrare una giustizia sommaria.

Nel periodo in cui questa autorità svolge il suo compito, dal 1432 al 1502, sono citati circa 15.000-16.000 fra adulti e bambini e vi sono 2400 condanne. Per comprendere la rilevanza bisogna considerare che la popolazione di Firenze all'epoca era di circa 40.000 abitanti.

Dobbiamo, poi, considerare che accanto alle denunce ed alle condanne vi è sempre un numero di reati che rimane sconosciuto, in quanto non giunge alcuna notizia alle autorità pubbliche, ed inoltre alcune denunce possono poi risultare false, poiché volte soltanto ad infastidire un cittadino non particolarmente ben voluto.

L'età dei maschi è decisamente variabile, anche se normalmente parlando di maschi si fa riferimento ad una età compresa tra i tredici ed i quindici anni, età dell'adolescenza. Questi sono vittime del desiderio sessuale degli adulti, i quali, non volendo rischiare di ingravidare fanciulle ancora nubili e poi doverle sposare, preferiscono sodomizzare gli adolescenti maschi. Alle volte gli uomini riescono a stabilire relazioni durature, pagando gli adolescenti per i loro servizi o facendo loro regali. Nell'atto fisico, infatti, è l'adulto, come superiore sociale, che assume il ruolo dominante e pretende il "diritto" al piacere, espresso solitamente nella penetrazione fallica del corpo del fanciullo che si consegnano volontariamente e accusano coloro che hanno abusato di loro. Coloro che confessano "spontaneamente" dopo l'arresto dovranno, invece, pagare una multa, mentre pene pecuniarie a partire dai dieci fiorini colpiscono i ragazzi che siano soggetti "passivi" o "attivi", ma che non collaborino con gli "Ufficiali della Notte". Pene particolarmente elevate sono previste per i maestri di grammatica, di musica, di letteratura, di ballo e scrittura che commettano il reato sulla persona dei loro allievi (un'ora di berlina in piazza ed il bando perpetuo dalla città se il colpevole ha meno di venticinque anni, la morte se è maggiore di venticinque).

Nel successivo secolo XVII l'opinione pubblica si evolse maggiormente nel senso di tutelare i bambini, ad un primo e superficiale sguardo.

Pochissime, però, sono ancora le testimonianze degli abusi subiti dai bambini. Nella maggior parte delle famiglie, inoltre, vi è ancora l'usanza di dormire tutti nella stessa stanza e nello steso letto.

Rispetto al quadro generale, però, in Francia troviamo una situazione diversa all'interno della corte di Versailles.

Luigi XIII, figlio di Enrico IV, è la figura dominante di questo periodo. Egli sale al trono a soli nove anni, nel 1610. L'attenzione che il futuro re suscita è legata alla sua prima infanzia, in particolare, ed alla persona del suo medico Jean Heroard, il quale tiene, fin dalla nascita del piccolo Luigi, un diario, *Le Journal*, nel quale, giorno per giorno, annota ogni più piccola notizia riguardante la crescita del suo prediletto. Questo è, dunque, semplicemente una raccolta del contenuto delle giornate di un principe dalla nascita fino all'età adulta, affidato alle cure delle governanti nei primi sette anni di vita, ed in seguito alla tutela del genitore reale (Enrico IV) e degli uomini di corte.

L'educazione che viene impartita al *Dauphin de France* si presenta come un *unicum*. Essa, infatti, è finalizzata alla trasmissione di una visione del mondo e dei rapporti che lo governano ed all'insegnamento di una serie di competenze specifiche al modello di re, proprio di una certa società e di un'epoca storica.

"Il re, la regina e, soprattutto, Heroard, l'autore del diario, esigono dall'educazione del principe "che il nostro principino mandato dal cielo per governare..., cominci da se stesso, sapendo che rientra nei doveri di un re non rendersi schiavo del desiderio e del piacere, ma sottomettere alla forza della ragione i suoi impulsi folli, vani e dissoluti..., e che egli creda che la perfetta letizia sia nell'ozio e nei piaceri..." . Il corpo e la sfera sessuale del piccolo Luigi assumono un particolare significato considerati sotto un punto di vista particolare: gli organi genitali del piccolo

Luigi assumono un particolare significato in relazione alla trasmissione legittima della corona. Si può affermare che "proprio il pene del piccolo Luigi è l'accidente causale che lo rende sovrano" .

Nel giorno stesso della nascita di Luigi XIII (26 settembre 1601) Madame la duchessa di Bar, sorella del re, ritiene che il piccolo abbia le parti del corpo così ben proporzionate e "avendo gettato uno sguardo su quelle che lo facevano essere Delfino, rivolgendosi a madame de Panjas, sua dama d'onore, le dice che ne è ben provvisto (giovedì, 27 settembre 1601).

Dobbiamo subito precisare che l'opinione di Philippe Aries , a tale proposito appare discutibile. Egli ritiene che i piccoli episodi della vita del Delfino, la licenza del linguaggio e degli atteggiamenti che viene usata nei suoi confronti, la grossolanità degli scherzi, l'indecenza dei gesti, talvolta anche fatti davanti a persone estranee, non urtino la sensibilità di nessuno, tanto meno quella del bambino, ed appaiono, anzi, del tutto naturali ed apprezzati. Nessuno esita, o vede qualcosa di scorretto, di diseducativo o di negativo, nei primi tre anni di vita del piccolo Luigi nel toccare "per burla o per gioco" gli organi sessuali del bambino : "la marchesa de Verneuil gli mette spesso la mano sotto la veste... il bambinoni fa mettere a letto dalla nutrice che gioca con lui e gli afferra i testicoli". Tali atteggiamenti scherzosi e comportamenti audaci con le parti intime del Delfino hanno il compito di esaltare il sesso (intendendo l'organo sessuale) del fanciullo .

Il padre stesso di Luigi, Enrico IV, contribuisce a questo tipo di educazione, stimolando l'organo sessuale del figlio, dopo averlo fatto spogliare e coricare assieme a lui nel letto.

Al termine di questi incontri con il genitore il piccolo Luigi, annota Heroad sul suo Journal, usa parole nuove e decisamente non adatte ad un bambino della sua età, in quanto i termini usati sono "vergognosi e indegni di tale rampollo:(il bambino infatti racconta) -Quello di papà (il bambino intende il pene del padre) è molto più lungo del mio, è lungo così- e mostra metà del suo braccio (26 giugno 1606).

La data riportata indica che Luigi ha solo cinque anni.

Il piccolo Luigi XIII è abituato a frequentare il letto del padre e della madre, a vederli mentre hanno rapporti sessuali, magari egli stesso è talvolta fatto partecipe di "giochi sessuali" dei genitori o degli adulti, servi e serve, con cui dorme nella stessa stanza.

Heroard riporta nel giorno sabato 11 giugno 1605 (il Delfino allora ha quasi quattro anni) che i bambini, cioè il piccolo Luigi e la sorella minore, vengono messi nudi nel letto con il re, dove "si baciano, cinguettano e danno molto piacere al re" .

Anche altri atteggiamenti del re destano i nostri interessi: egli arriva addirittura all'esibizionismo davanti al bambino quando un giorno, rientrando dalla caccia, mostra con la mano il suo pene al Delfino, dicendogli: "ecco ciò che ti ha fatto come sei" .

Dato l'atteggiamento lascivo proprio della Corte Reale, non ci dobbiamo stupire che il piccolo Dauphin venga spesso spogliato, portato al letto con il re, la regina, o con entrambi, o con diversi domestici (come la nutrice che il piccolo Luigi chiama Maman Doundoun), è coinvolto in manovre sessuali.

Luigi XIII "prova anche piacere e ride a pieni polmoni quando la donna che lo cambia gli titilla con il dito il suo uccello (mercoledì, 24 luglio 1602)", o quando " si fa mettere sul letto dalla nutrice dove ella giocherella con lui mettendo spesso la mano sotto la cotta (giovedì, 3 aprile 1603)" .

I membri della corte si divertono ad abituare il bambino, all'età di un anno soltanto, ad offrire al bacio, piuttosto della mano, il pene . Egli così frequentemente oggetto della seduzione da parte degli adulti che lo circondano, non si stanca, in una fase di crescita dove, come osserva Freud, "pudore, disgusto e morale sono, secondo l'età del bambino, o ancora sconosciuti o appena in formazione" (Freud, 1980), di ammirare, guardare, manipolare ed esibire il proprio sesso, servendosi, a questo scopo, di modalità espressive comprese fra il gioco, la fantasia e la ritualizzazione dei gesti. Nel 1602 (23 settembre), all'età di un anno, quando si sveglia la

mattina appare "molto allegro, vispo e fa baciare a ciascuno il suo uccello"; talvolta invece, "giocherella con il suo uccello" appena sveglio (27 settembre 1602) "e ritrae il ventre che gli impedisce di vederlo" .

L'ottica con cui viene osservato e cresciuto il Douphin dal suo medico personale è chiara nell'annotazione che Heroard fa nel Journal riportando "con fierezza la precoce erezione del Delfino, quando ancora viene allattato: mentre succhia si strofina la sua merchandise, eretta e dura come un legno. Spesso trae gran piacere nel tenerla in mano, e nel giocare con le dita con la punta" .

Tutti gli adulti che circondano il Delfino, uomini e donne, incoraggiano decisamente la sua attività autoerotica, l'esibizione degli organi sessuali, la curiosità ed i giochi eterosessuali ed omosessuali, o ne sono compiaciuti. Tutto ciò fa pensare ad una larga condivisione dei valori per cui tali cose non vengono ne deplorate, ne nascoste . Questi (giochi), infatti, non sono considerati vergognosi . Pertanto, tutto ciò che viene imposto al Delfino per la sua educazione: le masturbazioni quotidiane che la nutrice pratica su di lui, le piccole scene in cui immagina di avere un rapporto sessuale con l'Infanta, l'imposta dominazione del piacere che può scaturire dai suoi organi genitali, sembrano avvenire in un clima di gioco, dove la minaccia è scherzosa, limitazione agevole è consentita, la fisicità ben accetta e non seguita dalla punizione, ma esalta nella sua naturalezza. Philippe Ariès ritiene che il comportamento sessuale (passivo o attivo) imposto a Luigi XIII, i "giochi" e gli "scherzi" sessuali sono soltanto il frutto dell'epoca in cui il piccolo vive. Questo atteggiamento, però, come coi insegna la storia, non ha avuto un'influenza positiva nella vita del fanciullo. Al contrario, Luigi XIII è cresciuto insicuro e "con problemi di tipo sessuale abbastanza gravi, dati dall'aver subito esperienze incestuose, e la sua vita amorosa, una volta adulto, consiste soprattutto in incontri infelici con giovani omosessuali" . Inoltre a quattordici anni e mezzo, Luigi XIII è costretto per ragioni di stato a sposarsi con l'Infanta di Spagna. Durante la prima notte di

nozze è obbligato ad entrare nel letto della moglie, entrambi molto giovani ed inesperti. Viene controllato che abbiano avuto almeno un rapporto sessuale.

Luigi XIII può essere considerato, dunque, vittima di abusi sessuali da parte degli adulti che lo crescono? Certamente il metro di valutazione odierno è differente da quello del XVII secolo. La mentalità della corte francese di Enrico IV, inoltre, è assai libertina. Le trasgressioni sessuali con amanti e giovinetti caratterizzano tale ambiente fino alla Rivoluzione Francese. Inoltre, alla motivazione educativa, secondo la quale bisogna sottolineare l'importanza della virilità del re, si uniscono spesso e volentieri la voglia di divertimento e la ricerca del piacere dei nobili.

Il seguente XVIII secolo è un periodo storico intriso della severa morale cattolica. La Chiesa per secoli ha predicato l'importanza della sessualità esclusivamente procreatrice, all'interno del matrimonio e, nello stesso tempo, ha condannato la ricerca del piacere sessuale da parte degli uomini e delle donne con persone diverse dai loro legittimi coniugi. La masturbazione, il coitus interruptus, la sodomia (per sodomia si intendono i rapporti sessuali anali con persone del proprio sesso o dell'altro. In genere questi rapporti venivano consumati con minori, ma vi sono casi anche di "soggetti passivi" adulti.) e la bestialità (per "bestialità" s'intendono rapporti sessuali con gli animali. Questi sono fortemente condannati dalla Chiesa anche se spesso sono un'usanza comune.) sono considerati i più gravi peccati sessuali. Nonostante ciò, i bambini continuano ad essere strumento del piacere e di soddisfazione sessuale per gli adulti che li circondano. Si alza l'età matrimoniale: intorno ai venticinque per i ragazzi ed intorno ai ventuno/ventidue per le ragazze e subentra l'obbligo da parte dello stupratore di sposare la fanciulla deflorata.

Il padre di famiglia esercita abbastanza liberamente il suo potere nell'ambito familiare: soprattutto sulla moglie, sulle figlie femmine e su i bambini; questi soggetti possono, infatti, essere violentati impunemente, purchè la cosa non

diventi di dominio pubblico, ma rimanga nel seno della famiglia.

In questa situazione di severità morale e di violenza nascosta, il numero delle denunce per violenza sessuale è molto basso e rare sono anche le condanne per i colpevoli .

L'opinione pubblica ha un forte peso sulla denuncia del fatto della vittima alle autorità. G.Vigarello presenta un caso in cui gli abitanti di Senlis denunciano che (il loro curato è stato citato in giudizio il 21 giugno 1791), dopo essere stato "accusato da due membri del consiglio municipale, di aver cercato di violentare una bambina. Gli abitanti di Senlis motivano la loro richiesta di far cessare gli abusi nei confronti del presunto violentatore, sottolineando l'importanza della cosa pubblica, del mantenimento della pace e della costituzione" .

L'onestà apparente e la posizione del presunto colpevole sono considerati di maggiore valore rispetto alla violenza ed all'abuso. Ancora una volta, come già accadeva nel passato, il minore non è considerato come un soggetto da tutelare, ma, al contrario, è l'adulto che gli ha usato violenza ad avere il sostegno della società.

Il numero delle denunce rimane molto basso non solo in Francia, ma anche in Italia, a Venezia. Una differenza che subito colpisce è, però, la diversa considerazione dei reati sessuali nei confronti dei bambini: mentre in Italia si parla di reati di " sodomia" , nei confronti degli adulti e dei fanciulli, in Francia essa è "crimine morale: sacrilegio, trasgressione delle leggi divine" e non viene presa in considerazione dalla legge e dalle autorità giudiziarie, perciò il procedimento giudiziario per stupro di un maschio resta rarissimo fino alla fine del secolo XVIII . Questa concezione investe anche la vittima, la quale si sente in peccato per l'atto che ha subito. Inoltre, anche i minori maggiori di dodici anni sono considerati "co-protagonisti" e colpevoli quanto l'adulto che li aggredisce.

L'ambito familiare e privato, poi, nasconde facilmente tali situazioni. L'opinione pubblica, infatti, ritiene che il padre, la madre o gli adulti in genere abbiano un potere sui

bambini. La vita intima delle famiglie non deve essere conosciuta dagli estranei .

In Francia, soltanto nel 1971, quando la violenza sessuale non è più considerata soltanto un peccato contro Dio, ma anche un "crimine contro la persona", si potrà avere la qualificazione del soggetto passivo come "vittima". Spariscono le incriminazioni delle vittime giovanissime. La violenza sodomita, però, è depenalizzata come "atto di lussuria" ed, inoltre, resta ignorata come "atto di possibile brutalità" .

Al termine del XVIII secolo, comunque, nell'elite inglese vengono testimoniati casi particolari in cui la pederastia è praticata abitualmente e diviene "una forma di protezione nei confronti dei giovani bisognosi di una guida più matura", recuperando, seppur con ipocrisia, il rapporto pedagogico-amoroso del maestro e dell'allievo dell'antica Grecia.

La sodomia e l'omosessualità creano non pochi problemi, soprattutto nell'organizzazione delle strutture scolastiche, dove gli adolescenti si riuniscono assieme nei collegi giorno e notte.

I genitori cominciano a preoccuparsi della situazione, considerando pericolose le profferte omosessuali da parte dei compagni di studio ed insegnanti. La preoccupazione è acuita dal fatto che i ragazzi sono soltanto maschi e dormono tutti insieme in camerate, alle volte anche due per letto, per problemi di spazio, o con i loro insegnanti .

Nel XVIII secolo iniziano a comparire anche i primi reati sessuali nei confronti delle bambine. In questi casi viene attestata nella maggior parte dei casi la violenza, ma non lo stupro, poichè i rapporti medici sono troppo prudenti e non giungono a riconoscere la deflorazione delle vittime, troppo piccole perchè si possa avere penetrazione totale da parte dell'adulto. Senza di essa, infatti, non si può ritenere che vi sia stato uno stupro. Le molestie sessuali non sono riconosciute.

Un caso particolare di abuso sessuale è l'incesto. Questo viene perpetrato, naturalmente, da parte dei padri, delle madri (anche se in questo caso non vi sono testimonianze),

dei tutori o dei fratelli. Mentre viene considerato uno degli atti più brutali che si possano commettere, allo stesso tempo è molto difficile che si abbia conoscenza di esso, perchè, svolgendosi all'interno della famiglia, viene sepolto dall'intimità familiare e dai rapporti che si instaurano tra i familiari stessi. "La gravità dell'atto viene accentuata dall'ascendente morale dell'aggressore: la violenza è commessa ... dal tutore sulla sua allieva ... e generalmente da tutti coloro che dalla legge sono stati investiti di una qualche autorità sulla persona che hanno violentato" .

L'incesto è considerato talmente grave che la violenza dell'atto può perdere spessore davanti all'infamia ed anche il minore è ritenuto responsabile del rapporto sessuale e condannato per esso. Egli molto spesso è colpevolizzato per ciò che è stato costretto a fare, oppure ha subito, da parte dell'adulto. Subisce inoltre le minacce dell'aggressore, il quale distorce la sua visione, facendogli credere di essere stato egli stesso causa di ciò che è accaduto, istigandolo con le sue arti "seduttive".

Un notevole cambiamento si ha con l'entrata in vigore del nuovo codice nel 1971 : spariscono le incriminazioni per le giovanissime: le bambine che venivano giudicate "seduttrici" non più considerate tali. I minori, dunque, passano dalla situazione di complici a quelle di vittime.

Il XIX secolo può essere considerato un punto di svolta per la concezione di abuso sessuale nei confronti dei minori. Nella seconda parte del secolo, in particolare, si ha una maggiore attenzione all'infanzia sia a livello fisico (le denunce di maltrattamenti da parte dei genitori e degli adulti sui figli diventano un numero notevole), sia a livello psicologico (Sigmund Freud inizia a formulare le sue teorie sulla psicoanalisi infantile).

In Francia, superato il codice del 1971, il quale già prevedeva lo stupro nei confronti di un minore degli anni quattordici (reato considerato più grave rispetto a quello consumato con una donna adulta), la legge del 1832 modificherà il concetto di abuso sessuale all'infanzia ritenendo reati anche i palpeggiamenti ed i contatti corporei

che non portino ad una penetrazione , si ha con la nuova legge la disposizione che anche i palpeggiamenti ed i contatti corporei con i bambini debbano essere considerati trasgressioni sessuali e, pertanto, puniti.

Questi cambiamenti, pur essendo legislativi, rispecchiano il lento cambiamento dell'opinione pubblica, che dapprima, pur condannando tali atti, non ritiene possibile che un bambino possa essere vittima di uno stupro, ma poi si accorge della debolezza e della fragilità del fanciullo davanti all'adulto, che anche senza l'uso della violenza, riesce lo stesso ad approfittarsi della sua ingenuità.

I bambini picchiati e maltrattati vengono curati e vengono spesso portati negli ospedali pubblici. Qui vengono curati e vengono scoperte malattie veneree nei genitali dei bambini, nelle loro bocche e negli ani: le stesse malattie da cui sono affetti i loro genitori. Ciò dimostra che molto spesso gli organi genitali dei bambini sono venuti a contatto con quelli dei familiari, oppure di amici o vicini della famiglia , i quali hanno loro trasmesso tali mali.

Accanto a certi usi tradizionali ed ambientali della violenza sui bambini, come l'uso della verga o del battipanni, si notano sempre più le forme di abuso come l'infanticidio, il maltrattamento cronico e le varie forme di violenza sessuale, a partire dall'incesto vero e proprio per giungere all'abuso extrafamiliare .

A partire dai primi decenni del XIX secolo, si ha un forte aumento delle denunce di abusi sessuali nei confronti dei fanciulli. Anche gli stupri, o meglio i processi per stupro che hanno come vittime le donne, aumentano, ma non con la stessa rapida ascesa di quelle sui minori. Tra il 1826 e il 1840 gli atti o tentativi di violenza sessuale nei confronti di un adulto sono pari a cinque volte rispetto a quelli consumati nei confronti di bambini; tra il 1841 ed il 1850 sono pari a tre volte. Nel 1859, invece, il 50% dei delitti contro le persone sono commessi nei confronti dei fanciulli.

La causa di questo innalzamento non si trova, probabilmente nell'aumento reale degli abusi, ma nella maggiore possibilità di denunciare, perseguire tali reati e vedere concretamente

puniti i colpevoli. Ciò non toglie, però, che il "numero oscuro" dei reati sessuali sui bambini nel XIX secolo sia ancora molto alto.

Un dato di notevole importanza è quello per cui, nella seconda metà del secolo, dominano decisamente gli stupri sulle bambine rispetto a quelli sui maschi.

I primi cambiamenti si iniziano ad avere con la previsione del "attentato al pudore", nel codice del 1810, in Francia. Il codice penale francese del 1810 distingue per la prima volta l'"attentato ad pudore" dallo "stupro". All'art. 331 si prevede che "chiunque avrà commesso il crimine di stupro o si renderà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore contro gli individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito con la reclusione". Nel 1791, come abbiamo visto, il Codice tratta soltanto dello stupro, della violenza sessuale, ma gli atteggiamenti ed i comportamenti che non sono caratterizzati dalla deflorazione per le fanciulle, o dalla penetrazione, in qualsiasi altro caso, non sono considerati reati sessuali.

La locuzione "attentato al pudore", nel caso di atti contro bambini, è usata come eufemismo per definire il tentativo di stupro. La giurisprudenza nei primi decenni del XIX secolo (prima del 1832, data in cui entra in vigore una nuova legge) ritiene che, per questioni fisiche, non sia possibile da parte dell'adulto penetrare un fanciullo o una fanciulla se sono molto piccoli, poiché i loro organi genitali non sono ancora sviluppati e, quindi, non permettono un rapporto sessuale. Se, dunque, non si ha il coito, non vi può essere stupro, né tentativo. Per questo la Corte chiamata a giudicare i presunti comportamenti sessuali nei confronti dei fanciulli si trova a dover decidere per l'assoluzione di coloro che hanno aggredito i bambini.

Inizia a farsi strada l'idea che vi possa essere una differenza tra "violenza fisica" e "violenza morale"; anche se quest'ultima non viene considerata come elemento essenziale. Soltanto l'uso della forza materiale ed armata, infatti, permette di qualificare il reato in base alla legge e di considerare colpevole un adulto che commette abuso sessuale su minore.

Già nel 1813 Foderè , medico legale, lamenta la mancata considerazione di quella che egli chiama una "specie di violenza". Secondo tale autore, "vi è stata violenza tutte le volte che la volontà della persona è stata compromessa".

Ci si accorge, dunque, della grave lacuna della legge. Non si ha una ammissione esplicita della violenza morale, però si considera la possibilità che il danno nei confronti del bambino possa essere causato senza l'intervento della violenza fisica. Qualsiasi atto sessuale, violento e non violento, nei confronti di un fanciullo o di una fanciulla è considerato punibile: "palpeggiamenti o contatti corporei fino ad adesso poco denunciati, ignorati dalla banalità quotidiana, o assimilati a semplici offese, sono bruscamente trasformati in trasgressioni violente: il bambino è l'oggetto di nuovi crimini resi dalla sua presunta mancanza di consenso" .

L'86% delle vittime-bambine hanno meno di quindici anni. Il 75% ha almeno tredici anni; il 25% ha meno di dieci anni. Alcune molto piccole, hanno soltanto tre anni .

Dall'altra parte, questi dati ci fanno comprendere come la visione dell'infanzia sia sempre più ampia. Il crimine sessuale sui bambini è sempre stato considerato una cosa terribile, anche se tenuto nascosto, e l'innalzamento dell'età considerata infantile porta anche ad un innalzamento dell'età delle vittime, che tendono ad essere adulte, perchè nei loro confronti il reato sessuale non è considerato, poi, così infamante.

Ma perchè le vittime sono scelte spesso tra le bambine con un'età intorno ai dieci-tredici anni? La risposta potrebbe essere che le bimchette, per via dell'età, non oppongono resistenza , dal momento che non comprendono la gravità dei gesti cui soggiaciono . Ed inoltre, "sono incapaci di fare resistenza fisica ad adulti che le trascinano in località isolate, soffocano le loro grida e talvolta le minacciano di morte" .

Sono bambini piccoli, che hanno fiducia negli adulti ed obbediscono loro, anche se non comprendono cosa stia accadendo. L'inconsapevolezza è, dunque, l'elemento che porta

il colpevole a scegliere un male minore. Le bambine che subiscono abusi sessuali, poi tacciono. Perché? Vergogna nel momento in cui comprendono; paura delle minacce dell'aggressore, che intima loro di tacere, oppure paura di essere sgridate per ciò che hanno permesso potesse accadere; senso di colpa che l'adulto-abusante fa sorgere in loro, coinvolgendo come "collaboratrici" o "seduttrici"; senso del peccato, dato da una educazione rigida ed intransigente imposta dalla Chiesa e dai tabù sessuali. Talora la minaccia di tagliare i genitali non è sufficiente, così i genitori usano come punizione la circoncisione, clitoridectomia, l'infibulazione. I genitori impongono divieti perentori alle fanciulle: tutto ciò che riguarda il sesso è "peccato", "porcheria", "sudiciume", "cose che non si fanno". Da questi insegnamenti così poco chiari le bambine imparano che è sbagliato se un uomo ti fa "toccare quella cosa", anche se non comprendono il perché, e, timorose di essere castigate, tacciono se l'uomo le costringe a fare cose che non si devono fare.

Accanto alla deflorazione ed alla "fornicazione forzata", fioriscono forme diverse di abusi sessuale sui minori, soprattutto nell'ambito intrafamiliare: abbiamo la sodomia (specialmente se la bambina è piccola e lo sviluppo vaginale scarso), le pratiche effettuate per bocca ed il sadismo. Nel caso delle pratiche per bocca abbiamo l'esempio di un padre di Mantes che "ficca il membro virile fino in fondo alla gola della figlia".

L'abuso intrafamiliare rimane, comunque, nel XIX secolo, il reato sessuale più difficilmente perseguibile, poiché le vittime molto difficilmente denunciano i loro padri o familiari. Inoltre, vi è la possibilità di non essere creduti dalle persone che li circondano.

(5)Ganbino P. in rassegna italiana di criminologia N°1 2004

Capitolo secondo

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI AUTORI DI REATI SESSUALI IN ITALIA. SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE (6)

1. Premessa

Nell'ambito della criminalità non violenta, in particolar modo quella sessuale -realtà polimorfa per la varietà delle sue componenti- ha attirato l'attenzione degli studiosi. Di qui, una copiosità di contributi teorici ed empirici che hanno anche il merito di aver posto il problema nel più vasto contesto della condizione della donna nella società attuale e, in particolare, nella realizzazione della sua completa parità con l'uomo. Anche da questi apporti, fecondi per originalità e ricchezza di contenuti, nuove acquisizioni sia nel settore legislativo che nella provincia degli studi criminologici sui reati sessuali, soprattutto con riguardo ai bisogni delle vittime e agli interventi diretti a contenere i danni derivanti dal processo di vittimizzazione. Senza tralasciare che l'interesse nello studio e nelle individuazioni di nuovi strumenti (sociali, giuridici, medici) per la prevenzione e il controllo del fenomeno sono stati favoriti a seguito pure dell'attivismo del movimento femminista, dalla demolizione di alcuni stereotipi profondamente radicati anche a livello di opinione pubblica che finivano per degradare la persona della donna a oggetto di possesso, a mero *outil de delices* dell'uomo.

Dall'altra parte, se ormai acquisita è la vivacità degli studi di carattere quantitativo relativi alle vittime di violenza sessuale, ed in particolare a quelle minorenni, numericamente carenti invece quelli che si occupano degli autori. Tale sproporzione rappresenta il segno di una cultura sensibile alla tutela della vittima ed alla necessità di proteggerla e di porre rimedio ai danni provocati dall'atto subito, mentre sussiste probabilmente il convincimento per il

quale conoscere le caratteristiche degli abusanti e comprendere le motivazioni equivarrebbe a giustificarli. Tali dati, al contrario, tracciando una mappa precisa delle caratteristiche di questi soggetti, potrebbero contribuire a mettere a fuoco la loro personalità, allo scopo soprattutto di realizzare interventi trattamentali più adeguati, venendo anche in contro all'esigenza primaria di tutelare più efficacemente sia la società che i singoli individui.

2.Modalità di trattamento dell'autore di reati sessuali

Relativamente al trattamento dell'abusante, vi è da dire che, a livello inframurale, attualmente in Italia non esiste un programma organico che risponda in modo mirato alle esigenze di questo tipo di utenza. Al di là della risposta sanzionatoria tradizionale, modulata anche sulla base delle misure alternative alla detenzione, che nella sua esecuzione si limita a collocare tali soggetti in reparti appositamente designati, allo scopo essenzialmente di tutelare la loro integrità fisica e l'ordine all'interno delle mura carcerarie, manca qualsiasi forma di intervento destinato al recupero e al reinserimento dell'abusante anche per evitargli la ricaduta del reato. In ogni caso, la vasta risonanza che a livello internazionale il fenomeno dell'abuso sessuale ha assunto non è rimasta del tutto senza seguito: la Commissione Europea ha già da qualche anno varato il programma STOP, che prevede azioni di formazione, scambi, incontri e seminari multidisciplinari, di studio, ricerca e diffusione dell'informazione, nonché incentivi per le persone responsabile per la lotta contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. In questo ambito, l'amministrazione penitenziaria italiana ha inaugurato i progetti WOLF (Working on lessening fear) e ForWOLF. Essi si trovano su una linea di continuità: il primo consente di approfondire, in una visione comparativa tra i paesi membri, la conoscenza del fenomeno dell'abuso sessuale sui minori (connotati, estensione, sfaccettature) e dei modelli di trattamento sperimentati e da sperimentare, sia in un

contesto detentivo che all'esterno. Permette inoltre di cogliere quali sono attualmente le difficoltà degli operatori in considerazione della complessità delle dinamiche in gioco nell'interazione con questo particolare tipo di utenza e di definire la portata ed i contenuti dei loro bisogni formativi, favorendo un risveglio progettuale in un settore fino ad oggi negletto a causa dei pregiudizi e degli stereotipi negativi suscitati dalla tipologia del reato.

In conseguenza, è scaturita una prospettiva operativa concreta, che ha portato al progetto ForWOLF (formazione pre WOLF) con il quale si intende realizzare, attraverso una ricerca e uno scambio transnazionale sulle metodologie e sui contenuti della formazione, un percorso sperimentale indirizzato al personale sociale e penitenziario che si occupa dei delinquenti sessuali. In questo modo si realizza il passaggio dall'esigenza di capire i termini del problema alla possibilità di progettare un intervento completo a vantaggio di coloro che sono impegnati quotidianamente in questo campo, con l'obiettivo di aiutarli, in primis, a superare le difficoltà di approccio ai devianti, che si concretizzano spesso in collusioni difensive o reazioni di evitamento o anche in chiusure relazionali, tutte dinamiche che possono inficiare l'intero trattamento. Va, per tanto, sviluppata la capacità di lavorare in gruppo, integrando le risorse esistenti in chiave interprofessionale e multidisciplinare in modo da poter coinvolgere e attivare le strutture del territorio al fine di costruire una rete che supporti il lavoro per progetti. L'obiettivo finale è quello di arrivare, attraverso l'affinamento delle professionalità degli operatori, a metterli in grado di progettare interventi trattamentali nei confronti dei delinquenti sessuali efficaci e significativi: interventi cioè che possano, per quanto possibili, ridurre la recidiva di questo tipo di crimine nel quadro del citato programma STOP.

In ambito extramurale le proposte di trattamento dell'abusante sono assai carenti. Infatti, il catalogo sanzionatorio previsto dal legislatore del 1975 -via via aggiornato, modificato, integrato, con interventi talvolta

contraddittori e comunque privi di una sostanziale unitarietà- non presenta misure che sono adeguate alla peculiarità dell'autore in questione. Al momento, si può contare solo nell'imposizione, nelle prescrizioni che accompagnano la concessione delle misure alternative, di obblighi che possano esaltare il coinvolgimento del condannato nel trattamento rieducativo e risocializzativo, come, ad esempio, la partecipazione a programmi terapeutici presso strutture sanitarie locali, sfruttando la presenza, in vero sporadica, di centri di terapia dei disturbi sessuali afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

3. Prospettive d'intervento

L'allarme sociale generato dai reati a sfondo sessuale è ormai da tempo intenso e oggi, anche grazie allo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione che ha favorito l'accesso alle vie più buie del sesso, ha raggiunto dimensioni particolarmente vaste, favorito pure dalla rapidissima velocità di diffusione delle notizie. Lo stesso Legislatore, con i suoi due più recenti interventi nel 1996 e nel 1998, determinati soprattutto dalla forte pressione della pubblica opinione verso la predisposizione di vigorosi interventi per contrastare incisivamente il fenomeno, ha mostrato attenzione nei confronti di questa emergenza e, sia pure in modo non privo di aporie e incongruenze, ha cercato da un lato di mettere al passo con la sensibilità sociale le fattispecie di reato previste dal codice, francamente obsolete e non più rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza invocate a tutela del prezioso valore delle libertà sessuali, e dall'altro di adeguare la normativa alla lotta contro realtà sempre più visibili e conosciute, ma non per questo meno tristi e avvilenti.

Dai dati più recenti disponibili relativi alla violenza sessuale emerge che nell'anno 2000 i delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati 4018 (di cui 499 con vittime minorenni), con un decremento del 19,7% rispetto all'anno precedente, mentre le

persone denunciate per le quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono state 2329, (-29,6% rispetto al 1999). Inoltre, dal rilievo effettuato al 31 dicembre 2000, sono risultati presenti negli istituti di prevenzione e pena per adulti 894 persone su una popolazione detenuta di 54039 unità, pari al 1,65%.

se dalle statistiche ufficiali risulta una certa diminuzione della componente numerica, che per altro si inserisce in un trend discendente relativo alla intera statistica criminale, la marginalità quantitativa non sminuisce l'attenzione da dedicare alla problematica, che resta uno dei nuclei su cui gravita la ricerca non solo criminologica: a tutt'oggi, infatti, molto ancora si dibatte sulle cause e sulle modalità di controllo del fenomeno.

Esula dallo scopo del presente contributo tracciare un quadro sull'eziologia della violenza sessuale; infatti, risultano ormai esplorate, spesso con l'ausilio di dettagliati dati statistici, anche se non sempre con lo stesso grado di approfondimento e di chiarezza, le diverse dinamiche che fanno da sfondo a questa tipologia di reati. Daltronde, risulta impossibile, sia per la complessità del fenomeno, sia per l'ampiezza e l'eterogeneità della letteratura esistente, giungere ad una interpretazione sistematica della violenza sessuale, nella quale vanno ricomprese una serie di pratiche e di modelli comportamentali, ciascuno con proprie caratteristiche e peculiarità la cui trattazione richiede una pluralità di approcci caratterizzati da molteplici orientamenti teorici, che ne tendono a evidenziare solo qualche aspetto saliente, innestato nella storia e nella specificità della singola situazione che spesso si presenta come un contorto intreccio di pulsioni, storia personale, circostanze, pressioni dell'ambiente.

Risultano invece ancora scarsamente trattate, in modo sistematico e approfondito, le possibili possibilità di trattamento murali ed extramurali dei sexual offenders. Invero, in Italia è ormai impellente la necessità di un progetto complessivo di intervento nel settore, prevalendo ancora un approccio di tipo clinico, collegato essenzialmente

al momento della perizia medico-legale in occasione per lo più di clamorosi fatti di cronaca, che periodicamente mettono sotto i riflettori dell'attenzione della collettività la complessità delle problematiche. Anche gli stessi ultimi provvedimenti del legislatore, sia pur pregevoli sotto diversi punti di vista, sembrano aver ignorato il problema, dal momento che la chiave risolutiva della questione pare essere solo quella repressivo-deterrente senza l'adozione di getti, ritenendolo la "soluzione finale" attraverso la quale impedire anche la ricaduta nel reato.

Così, ancora una volta, il carcere, inteso nella sua funzione meramente custodialistica, rimane la risposta privilegiata con cui lo Stato intende neutralizzare questa categoria di soggetti, ritenendolo la "soluzione finale" attraverso la quale impedire anche la ricaduta nel reato. In effetti, non viene abbandonata la mentalità uncinata all'antico dualismo manicheo che pretende, in base ad una apodittica costruzione definitoria di normalità e devianza (imposta o, in maniera più o meno sofisticata suggerita), di distinguere e separare il "peccatore" dal "santo"; proprio quella mentalità, intrisa di tabù, stereotipi e capri espiatori, a differenza che in altri sistemi più integrati e tolleranti, nella quale trovano la fonte culturale, la legittimazione e il consenso scelte repressive ed alcun tipo di protocollo terapeutico-trattamentale.

Proprio dal carcere possono e devono invece partire -scardinando pure prassi gestionali giustificate se non da una rassicurante consuetudine, in una rinnovata prospettiva tesa al reale recupero del condannato attraverso il potenziamento delle offerte trattamentali intramurali finalizzato a concrete opportunità di risocializzazione e di reinserimento di soggetti "pluriproblematici- programmi riabilitativi che stimolino un processo di cambiamento o almeno consentano all'autore di reati sessuali di riappropriarsi criticamente del proprio passato allo scopo di svelare adeguati metodi di dominio della propria condotta. In effetti, è necessario ripristinare una cultura della pena come possibilità di reintegrazione e, di conseguenza,

opportunità che anche il condannato possa trovare l'occasione di essere autore di se.

Data la vastità e la complessità del fenomeno, non sono praticabili programmi di intervento calati su ipotesi generiche, prive di qualsiasi aggancio alla situazione concreta di fronte alla quale di volta in volta ci si trova. E' invece indispensabile procedere ad una diagnosi che sia individualizzata, prestando attenzione ai fattori personologici e sociali che hanno condotto al reato: gli atti di una persona risultano infatti indecifrabili se non collegati al suo protagonista, e quindi vanno considerati e valorizzati, in una prospettiva multidisciplinare e integrata, tutti gli elementi connessi al suo contesto culturale, sociale e ambientale e specialmente le dinamiche intercorrenti tra l'individuo e le componenti del suo vissuto. Risulta quindi fondamentale, anche per una corretta valutazione del rischio di recidiva, monitorare costantemente i parametri esistenziali dell'autore dei reati sessuali per poter attuare con successo progetti fortemente strutturati e articolati su diversi livelli di assistenza e di sostegno nei suoi confronti.

Se, comunque, risulta intollerabile una rieducazione coincidente con il pentimento spirituale (redenzione morale) o con la correzione mediante una *enprise sur la persunne*, una violenza sull'anima che distrugge anche le elementari pareti che essa erige nel costruire il suo percorso di conoscenza della realtà, il trattamento deve dirigersi verso occasioni di riflessione personalizzata che conducono all'autore della violenza alla consapevolezza degli atti commessi e all'accettazione della sua responsabilità. Accettando le conseguenze del proprio comportamento criminoso, sia verso di se che nei riguardi della persona offesa, l'abusante potrà trovare la via per sviluppare strategie che gli impediscono di ricadere nel reato.

Di pari passo, ovviamente, deve viaggiare il potenziamento delle capacità professionali degli operatori impegnati nella realizzazione dei programmi di trattamento; è opportuno quindi dare risposte esaustive ai bisogni formativi relativi

allo sviluppo di conoscenze, abilità operative e atteggiamenti idonei per far fronte alla difficile e delicata posizione di coloro che sono deputati all'interfacciamento con i responsabili di delitti a forte riprovazione sociale come quelli relativi alla sfera sessuale.

È da valutare, infine, l'opportunità di prevedere per questa tipologia di autori, così come avviene per i tossicodipendenti, l'accesso ai benefici penitenziari -il cui ruolo andrebbe recuperato in una prospettiva dinamica, nel quadro di una nuova politica di interventi che tenga conto non solo della situazioni correlate con la condotta criminosa ma anche delle modalità con cui il soggetto vive la propria vicenda personale- solo alla condizione che essi si sottopongano al programma terapeutico, eventualmente sfruttando anche adeguati strumenti tecnologici da mettere al servizio della sicurezza sociale, evitando però che ciò divenga uno strumento per sfuggire alla retribuzione penale mediante recite al solo scopo di guadagnare la libertà.

Infatti, senza cadere nel facile e comodo equivoco che la struttura carceraria offra a tutti ciò che non c'è al suo esterno, è necessario che i percorsi riabilitativi avviati all'interno delle mura carcerarie possano poi proseguire anche all'esterno di esse con la predisposizione, l'articolazione e l'attuazione di provvedimenti, innervati nella specificità del contesto ambientale, finalizzati a favorire processi generalizzati di socializzazione. In considerazione della complessa, composita e articolata modalità di intervento che la multiformità del fenomeno esige -che impone di procedere con iniziative interconnesse e comunicanti tra loro operando in un settore ove confluiscono e si intrecciano competenze espresse da diversificate istituzioni- una adeguata rete trattamentale infra ed extramurale, e anche post-penitenziaria, comunque necessaria, non può prescindere dal coinvolgimento di servizi territoriali sociali e sanitari; in definitiva, con il coinvolgimento della società libera. Invero, se la rieducazione deve percorrere sia la strada istituzionale all'interno del carcere che quella strutturale all'esterno,

non può non riconoscersi a questi organismi un ruolo di privilegio nell'ambito del processo di risocializzazione che pretende, comunque, la coesione armonica tra momento preventivo e momento rieducativo, in una dimensione personalizzata e comunitaria, che superi le vecchie e nuove ideologie e tecniche dell'esclusione e del controllo.

Solo in questo modo si può trovare *l'ubi consistam* per un'azione, nuova ed incisiva, di prevenzione e di assistenza dell'abusante, in cui il carcere, che resta l'espressione del fallimento pedagogico della società, ove si riflettono e si condensano le sue più forti contraddizioni, non si ponga più come recinto ove segregare -in modo stigmatizzante, privo di dignità e a puro scopo di difesa sociale- personalità squallide e derelitte ma come potente elemento di propulsione di approcci multipli e differenziati per rinnovare, allargandole, le occasioni per progetti esistenziali alternativi al reato a mezzo di crescite, anche minime nel processo di ricostruzione della dimensione umana e sociale del condannato.

(6)Caccavale F. in rassegna di criminologia n°1 2004

Capitolo terzo
LE TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL
DELINQUENTE SESSUALE
NELLE ESPERIENZE DI RICERCA
E DI INTERVENTO IN CAMPO INTERNAZIONALE (7)

1. Introduzione

L'approccio scientifico al tema della delinquenza sessuale pone diversi problemi, sia in ordine all'individuazione dei fattori scatenanti il comportamento sessuale aggressivo, alla loro valutazione ed alle reali possibilità di incidere significativamente sul rischio di recidiva. Nel nostro sistema normativo, a differenza di altri paesi, vigendo il divieto della perizia psicologica (art.200 c.p.p.), non c'è spazio per una valutazione tecnica da parte degli esperti.

Ciò significa che le rare occasioni nelle quali è possibile analizzare la struttura di personalità, le distorsione cognitive e tutti i fattori che concorrono, secondo il modello eziologico multifattoriale della delinquenza sessuale, alla messa in atto di comportamenti sessuali devianti, sono i casi in cui al magistrato sorge il sospetto di un difetto di imputabilità.

Attualmente nel nostro paese non esiste un sistema strutturato per la presa in carico del delinquente sessuale, né durante l'esecuzione penale, né successivamente al momento del rientro in seno alla comunità. L'assenza di interventi terapeutici specifici, anche per quella, se pur esigua, fascia di pazienti volontari, genera una serie di effetti negativi dal punto di vista social-preventivo, in quanto incide significativamente sul rischio di recidiva che, nel caso della delinquenza sessuale non trattata, è stato dimostrato essere molto alto.

La disciplina giuridica, mediante le riforme normative del 1996 e 1998 (si fa riferimento alle leggi del 5 febbraio 1996 n.66, contenente le nuove norme sulla violenza sessuale e del 3 agosto 1998, n.269, la quale ha introdotto cinque

nuove figure criminose, oltre a nuove circostanze del reato di abuso sessuale e di sfruttamento dei minori), ha accolto un atteggiamento sociale e culturale maturato negli ultimi anni sul tema della delinquenza sessuale, inquadrando il reato di violenza sessuale tra i reati contro la persona e cogliendo fenomeni che prima rimanevano sommersi, come le varie forme di abuso nei confronti di minori.

Tra le azioni messe in atto per contrastare il problema della delinquenza sessuale, oltre alla risposta istituzionale, occorre segnalare una significativa opera di sensibilizzazione effettuata dai mass-media e dalle strutture deputate ad accogliere le denunce. Tali interventi hanno comportato un aumento sia delle denunce che della presenza di detenuti autori di reati sessuali all'interno degli istituti penitenziari, la gestione di tale tipologia di detenuti è complessa e comporta una serie di problemi che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

a) la collocazione del detenuto all'interno della struttura (sezione protetta o vita in comune con il resto della popolazione penitenziari);

b) l'offerta di un percorso trattamentale che tenga conto sia dei bisogni individuali del soggetto che delle esigenze di sicurezza (rispetto alla necessità di salvaguardare l'incolumità dei delinquenti sessuali);

c) le difficoltà che il personale sia dell'area penale interna che di quella esterna denunciano nel rapportarsi professionalmente con gli autori dei reati sessuali, ponendo alle istituzioni nuovi problemi a molteplici livelli i quali richiedono interventi di ordine organizzativo, formativo, nonché di coordinamento di operatori di diversa cultura ed etica professionale in merito alla presa in carico del delinquente sessuale.

Dal punto di vista clinico questo tema può essere affrontato sia come momento di valutazione del delinquente sessuale, sia come un intervento di trattamento nei confronti dello stesso; ovviamente questi due aspetti sono interdipendenti nel senso che l'uno non può prescindere dall'altro.

Durante la fase dell'*assessment* si tenta di definire il

profilo psicologico del delinquente sessuale, analizzando i principali elementi associati al delitto e proponendo un orientamento terapeutico.

Senza dubbio il risultato di tale valutazione non potrà determinare l'innocenza o della colpevolezza del soggetto esaminato. In questo senso deve essere chiaro che il ruolo dell'esperto psicologo, psichiatra, criminologo o medico legale sarà quello di coadiuvare la giustizia nel suo lavoro, senza cedere alla pericolosa tentazione di sostituirsi ad essa. Anche l'ATSA (Association for Treatment of sexual abusers) statuisce che il profilo psicologico del soggetto valutato non può essere utilizzato come prova della tendenza dello stesso a compiere atti sessuali devianti, in quanto non esistono caratteristiche di personalità che differenziano il delinquente sessuale da coloro che non presentano comportamenti sessuali aggressivi.

Il presente contributo verterà essenzialmente sul tema della valutazione del delinquente sessuale che l'ATSA definisce come *la fase durante la quale è possibile stabilire il programma, l'intensità e le modalità del trattamento, nonché i risultati e quindi il rischio di recidiva.*

Dal momento che questo ultimo fattore può subire delle variazioni con il passare del tempo risulta estremamente importante procedere ad una valutazione costante. Per questo motivo le service correctionnel canadese identifica sei momenti nei quali si attua l'asessment del detenuto autore di reati sessuali:

- 1) al momento dell'ingresso in istituto;
- 2) all'inizio del trattamento;
- 3) durante il trattamento;
- 4) dopo il trattamento;
- 5) prima della messa in libertà mediante una misura alternativa alla pena detentiva (probation);
- 6) durante la fruizione di tale misura.

Riferendoci all'esempio canadese qui di seguito individueremo le principali tappe del suddetto percorso e offriremo una sintetica e critica panoramica delle principali tecniche di valutazione attraverso le quali è possibile

individuare gli interventi di trattamento più adeguati al caso specifico e determinare il livello di rischio che il delinquente sessuale in questione rappresenta per la comunità.

2.La valutazione prima del trattamento

Il SCC (*Service Correctionnel Canadien*) è l'organo dell'apparato giudiziari canadese che controlla e gestisce l'area penale interna ed esterna. Per quanto riguarda la presa in carico del detenuto autore di reati sessuali il modello adottato dal SCC prevede una valutazione iniziale, un programma di trattamento, suddiviso in tre categorie (intensivo, moderato e lieve) per rispondere ai bisogni ed ai livelli di rischio individuale ed un percorso di inserimento sociale nella comunità che preveda l'utilizzo di risorse esterne per il mantenimento dei risultati ottenuti ed il monitoraggio continuo. Il SCC prevede che, al momento dell'ammissione nella struttura penitenziaria, il *sexual offender* debba essere sottoposto ad una valutazione specialistica e multidisciplinare. Tale procedura si svolge nell'arco di 40 giorni e viene effettuata all'interno dell'istituto da un'equipe composta dalle seguenti figure: psicologo, probation officer, infermiere, medico, psichiatra, orientatore scolastico e professionale.

Nell'ambito dei moderni modelli di presa in carico del delinquente sessuale la fase della valutazione si svolge in maniera sistematica e rigorosa e si avvale di diversi elementi, soggettivi ed oggettivi, provenienti da differenti fonti: dalle dichiarazioni del soggetto stesso, dalle testimonianze dei familiari e delle persone vicino ad esso, dai rapporti redatti dagli organi investigativi, dalle dichiarazioni della vittima, dai dossier sanitari, dai rapporti inerenti eventuali percorsi terapeutici intrapresi in precedenza etc. La valutazione clinica rimane lo strumento base dell'assessment, ma ad essa si affiancano strategie complementari: la tendenza è quella di equiparare tutte le forme di valutazione convogliandole in un modello organico,

per cui, ad esempio, il risultato della pletismografia pleniana verrà verificato dalla somministrazione di test psicologici e convalidato dalla valutazione clinica. Al fine di rendere la fase dell'assessment più completa ed il risultato finale maggiormente attendibile verranno utilizzati strumenti diversi i quali, con i loro limiti ed i loro vantaggi, misureranno molteplici aspetti che costituiscono il profilo del delinquente sessuale.

Uno dei metodi migliori per raccogliere le informazioni è il colloquio clinico che può essere condotto mediante una intervista semi-strutturata utilizzando degli strumenti valutativi come il *multidimensional assessment of sex aggression*.

3.La valutazione clinica

Anche se, soprattutto nella tradizione americana, i metodi di laboratorio sono sempre più sofisticati ed i loro risultati considerati quasi infallibili, la valutazione clinica rimane lo strumento maggiormente utilizzato dagli operatori.

Schematicamente gli obiettivi della valutazione clinica possono essere classificati nei seguenti punti:

- 1) *ipotesi diagnostica*: collocare il cliente in una tipologia precisa, interpretando l'atto delittuoso, mediante una analisi dei fattori, del passato e del presente, associabili al passaggio all'atto, tentando di stabilire se il comportamento sessuale aggressivo rappresenti un momento di continuità o di rottura con gli atteggiamenti anteriori ad esso;
- 2) *progetto terapeutico*: identificare i deficit della persona (mancanza di abilità sociali, incapacità di gestire la collera, etc.), stabilendo il loro legame con la devianza sessuale. Proporre un percorso terapeutico finalizzato alla correzione dei suddetti deficit e adattato alle capacità dell'individuo. La scelta in merito al programma di trattamento più idoneo per il caso specifico costituisce uno degli elementi chiave della valutazione, a prescindere dal fatto se poi il

soggetto aderirà o meno a tale programma, decisione che, a volte, è auspicabile rinviare quando il cliente non è pronto ad intraprendere un percorso terapeutico,

- 3) *rapporto finale*: redigere un rapporto rigoroso ed oggettivo, utilizzando un linguaggio accessibile al terzo che avanza la domanda (tribunale, avvocato, etc.). Il valutatore deve analizzare e definire anche la sofferenza del cliente, restituendo a quest'ultimo e mostrandola a tutti coloro che prenderanno visione del rapporto, evitando sia un'amplificazione che una minimizzazione della stessa.

La valutazione ha anche lo scopo di distinguere e mettere in rilievo i vari tipi di sofferenza, quella della vittima, della famiglia, della società, ma anche quella del cliente, la quale, normalmente, viene contraffatta o trasformata dagli atteggiamenti distorti dal cliente stesso.

Occorre anche chiarire le motivazioni e le valutazioni sulle quali si basa la decisione di inserire o meno il soggetto in un programma di trattamento definendone, nel primo caso, il contesto e le modalità.

Come già sottolineato precedentemente, la valutazione clinica non potrà mai essere sostituita dalla sola valutazione condotta in laboratorio in quanto non esistono delle correlazioni statistiche che permettano di situare rigorosamente il paziente in una griglia tassonomica permettendo, così, di individuare immediatamente l'indicazione la modalità terapeutica appropriata. Il giudizio clinico resterà fondamentale, sarà supportato dai dati della letteratura scientifica e scaturirà da una valutazione globale che tenga conto dei parametri psicologici, sociologici, fisiologici e psicometrici.

In letteratura esistono diverse guide di valutazione clinica le quali contengono i fattori che occorre analizzare, mediante una forma strutturata ed accessibile, secondo un ordine che in genere è il seguente:

- 1) *l'identificazione*: rappresenta il momento di apertura del colloquio. E' importante, in questa fase, cercare di mettere a proprio agio il soggetto valutato, evitando di

entrare bruscamente nel vivo delle questioni e ponendo, semmai, delle domande meno intrusive che non vengano percepite come un interrogatorio;

2) *La situazione legale ed il motivo della valutazione:* la richiesta di procedere all'assessment, normalmente, proviene dal tribunale o da una delle parti in causa nell'ambito di un procedimento penale.

Ovviamente può anche accadere che tale domanda venga posta dal cliente che volontariamente, al di fuori di ogni pressione legale/giudiziaria, senta l'esigenza di rivolgersi alle strutture psichiatriche e medico legali che si occupano della presa in carico del delinquente sessuale, per essere inserito in un programma di trattamento adeguato al suo specifico problema. Purtroppo questi casi, seppur esistenti, non sono frequenti; in genere tale domanda sottende la speranza di ottenere una misura alternativa alla detenzione o addirittura un giudizio di non responsabilità. In ogni caso è molto importante chiarire i motivi e le finalità della valutazione, inquadrando la situazione giudiziaria del valutato anche allo scopo di identificare il contesto giuridico all'interno del quale potrebbe essere ipotizzato un intervento terapeutico,

3) *Le fonti di informazione:* in genere sono rappresentate dai verbali redatti dalle forze dell'ordine, dalle dichiarazioni della vittima e di altre persone significative per il paziente. La raccolta di informazioni provenienti da più fonti è fondamentale per contrapporre la versione reale dei fatti a quella del cliente, il quale, normalmente, tende a minimizzare o addirittura a negare l'accaduto;

4) *I precedenti penali personali e familiari:* rappresentano il fattore più importante per predire la recidiva, anche se la sola analisi quantitativa della carriera criminale non è sufficiente per emettere una opinione diagnostica e terapeutica. Occorre effettuare un'analisi qualitativa longitudinale, verificando l'omogeneità o l'eterogeneità della carriera criminale,

nonché la natura dei delitti al fine di verificare se c'è un aumento o una diminuzione della violenza. Ad esempio i violentatori tendono a presentare una carriera criminale polimorfa rispetto a quella dei pedofili. E' importante, inoltre, verificare l'adesione dell'individuo ad una sottocultura criminale e procedere ad una valutazione della natura della criminalità familiare, soprattutto se di ordine sessuale;

5) *L'anamnesi psichiatrica personale e familiare*: non esiste un nesso causale tra malattia mentale e devianza sessuale; se si escludono i disturbi di personalità, spesso fattori correlati al comportamento del comportamento sessualmente aggressivo, l'incidenza di patologie psichiatriche presso i sexual offenders non è maggiore di quella rilevabile in un campione di popolazione generale equivalente per condizioni socio-economiche; tuttavia la raccolta di tali dati, attraverso l'utilizzo di parametri designati dal DSM IV, può essere determinante alla comprensione del singolo caso. In particolare è importante valutare la condizione psichica dell'individuo nel momento in cui ha commesso il reato, in quanto il rilevamento della patologia psichiatrica può essere illuminante. Infine, non va dimenticato che alcune patologie psichiatriche gravi possono avere carattere ereditario;

6) *i precedenti medico chirurgici personali e familiari*: occorre considerare tutte quelle patologie che possono compromettere l'integrità del Sistema Nervoso Centrale (ad esempio una lesione cerebrale può incidere sulla capacità di giudizio, sull'impulsività o sull'irritabilità, fattori questi che contribuiscono a fare emergere la problematica sessuale) o quelle malattie, dell'infanzia o attuali, che hanno influito o influiscono sul funzionamento sociale, sulla stima di sé o sul sentimento di virilità. Anche le malattie dei genitori possono incidere negativamente nel processo di formazione della propria identità sessuale, così come la carenza affettiva derivante dall'assenza della figura

materna in quanto gravemente malata, può generare una rabbia che verrà successivamente proiettata su tutte le donne;

- 7) *la consumazione di droga ed alcool*: il suo effetto disinibitore facilita la commissione del reato ma non giustifica, di per se, il passaggio all'atto;
- 8) *Il delitto attuale*: è importante procedere alla ricostruzione dei fatti, analizzando i fattori precipitanti (i principali avvenimenti vissuti dal cliente nel periodo che precede la commissione del reato), i segni precursori (ad esempio per un pedofilo avvicinarsi a parchi dove giocano bambini), il grado di premeditazione, la scelta della vittima e del luogo dell'aggressore (la scelta della vittima rivela la personalità del soggetto; un violentatore che aggredisce solo donne ricche e belle avrà una personalità narcisista mentre l'assenza di criteri nella scelta denota un problema di gestione della impulsività e della collera), la descrizione del delitto, le fantasie pre-durante-post il delitto, le sanzioni pre-durante-post il delitto (che non sempre sono di piacere), le circostanze dell'arresto ed infine la percezione che il cliente stesso ha del delitto;
- 9) *lo sviluppo della sessualità*: determinanti sono i modelli sessuali parentali ed eventuali episodi di abuso subito durante l'infanzia;
- 10) *la storia personale, familiare e della coppia*: analizzando il tipo di relazioni che il soggetto ha instaurato prima con i genitori, poi con il proprio partner e successivamente con i figli si acquisiscono importanti informazioni sulla capacità del soggetto di vivere e sviluppare relazioni affettive con gli altri;
- 11) *percorso scolastico e lavorativo*: rappresenta un indicatore importante del rapporto che ha il soggetto con la struttura gerarchica e della stima di sé stesso;
- 12) *hobby e svaghi*: per verificare se sono in qualche modo collegabili con i delitti (ad esempio non è un caso che il pedofilo alleni una squadra di giocatori di calcio);

- 13) *l'uso di materiale pornografico*: è importante stabilire il tipo di pornografia (violenta o meno) e la frequenza con la quale viene utilizzata. E' altresì fondamentale comprendere il ruolo che essa riveste nella commissione del reato, in quanto può fungere da disinibitore per il sexual offender, nel momento del passaggio all'atto, sia per la vittima, per spingerla ad assecondare il comportamento sessuale deviante del reo;
- 14) *consapevolezza dei propri problemi*: occorre sondare il grado di consapevolezza dello stile di vita e del comportamento sessualmente deviante del soggetto valutato, in quanto solo su tale riconoscimento si può fondare una seria motivazione a seguire un percorso terapeutico,
- 15) *i fattori associati alla delinquenza sessuale*: è importante delineare un quadro dei fattori, sia del passato che del presente, che hanno contribuito al suo insorgere e che ancora influiscono sul perdurare di essa.

La valutazione clinica terminerà con le indicazioni terapeutiche comprensive delle modalità, durata e costi del trattamento nonché dei criteri di valutazione dei relativi risultati.

Come già detto in precedenza accanto alla valutazione clinica viene condotta una valutazione in laboratorio che rappresenta il metodo più obiettivo di valutazione delle preferenze sessuali: tale valutazione si attua attraverso la cosiddetta pletismografia pleniana.

4. La valutazione delle preferenze sessuali

Per valutare le preferenze sessuali di un delinquente sessuale non è sufficiente porre una domanda al diretto interessato in quanto, normalmente, egli tenterà di negare o minimizzare i suoi interessi sessuali devianti. Allo scopo, quindi, di elaborare dei metodi di valutazione validi ed obiettivi è stato introdotto, negli anni '70 l'utilizzo della

pletismografia peniana. Il primo ad utilizzare il metodo della pletismografia fu Zuckerman nel '71 il quale concluse che la sola risposta fisiologica che sia strettamente collegata all'eccitazione sessuale maschile è quella peniana. Precedentemente erano state prese in considerazione altre risposte fisiologiche come quella cardio-vascolare, quella pupillare e quella respiratoria. La pletismografia è uno strumento che registra le risposte peniene del soggetto nel momento in cui lo stesso è sottoposto ad una serie di stimoli sessuali devianti e non. L'ampiezza della risposta peniana, viene poi letta alla luce di tre dimensioni: il sesso, l'età ed il comportamento, fornendo un dato oggettivo sulle preferenze sessuali del soggetto in questione. Ovviamente perchè tale dato abbia un senso deve essere interpretato in funzione della storia clinica e di altri dati psicometrici. Tecnicamente il pletismografo misura il cambiamento della circonferenza del pene mediante un trasduttore ad anello in caucciù riempito di mercurio che viene posto alla base del pene, oppure attraverso un apparato volumetrico che registra le variazioni di volume penieno totale. Quest'ultima tecnica è poco applicata in quanto considerata più intrusiva per il soggetto e più complessa nel suo utilizzo. Al contrario l'estensometro al mercurio è molto diffuso in quanto è economico e non perturba eccessivamente l'intimità del cliente.

Nel momento dell'erezione l'anello si allarga provocando una diminuzione della colonnina di mercurio e, di conseguenza, un abbassamento della conducibilità elettrica; è la registrazione dell'ampiezza della variazione della conducibilità elettrica che permette di misurare la risposta peniana. Per provocare l'erezione vengono utilizzati cinque tipi di stimoli: le fantasie, gli scritti, i suoni, le diapositive ed i filmati; in effetti le fantasie e gli scritti vengono utilizzati meno frequentemente in quanto è il soggetto valutato più che il valutatore a controllarne la presentazione, così come i filmati in quanto provocano, nella maggior parte dei casi, delle variazioni della circonferenza peniana a prescindere se lo stimolo sia deviante, non

permettendo, così, di distinguere le risposte ai differenti stimoli. Gli stimoli maggiormente utilizzati sono gli impulsi sonori e le diapositive; i primi servono per valutare il comportamento del soggetto di fronte alla narrazione di una violenza sessuale, il contenuto di tale registrazione è a volte violento, a volte sessualmente sessuale, altre volte presenta entrambe le caratteristiche e vede come protagonisti sia bambini che adulti maschi o femmine. Le seconde rappresentano adulti e bambini di entrambi i sessi e permettono di valutare le preferenze sessuali in ordine all'età ed al sesso.

Numerose ricerche sono state condotte al fine di comparare le risposte erettile degli abusatori sessuali con quelle di soggetti dal comportamento sessuale non deviante. I primi studi furono condotti da Abel e collaboratori i quali, confrontando le risposte peniene di un gruppo di stupratori con quelle di un gruppo di soggetti sessualmente non aggressivi alla presentazione sia di scene di stupro che di sesso consensuale, elaborarono il cosiddetto "indice di stupro". Tale indice venne elaborato per rispondere alla esigenza di disporre di criteri normativi di riferimento al fine di poter discriminare gli stupratori dai non stupratori. Tale indice è dato dal rapporto fra il grado della risposta erettile agli stimoli sessuali violenti e non, e discrimina tra gli stupratori ed i soggetti sessualmente non violenti.

Non tutte le ricerche di questo tipo giungono agli stessi risultati, in quanto alcune non rilevano delle differenze statistiche significative tra le risposte peniene dei due gruppi. Ma come si giustificano risultati così diversi?

Alcuni autori hanno formulato l'ipotesi secondo la quale solo gli stupratori più violenti si distinguono dai soggetti sessualmente non aggressivi e che soprattutto non esiste una sola categoria di stupratori ma ve ne sono diverse, nelle quali la sessualità è associata a differenti fattori coercitivi secondo la seguente distinzione:

- 1) atti sessuali e violenza fisica;
- 2) atti sessuali e potere;
- 3) atti sessuali e umiliazione.

Ovviamente numerose ricerche sono in corso per verificare le ipotesi sopradelineate e risolvere le contraddizioni emerse dagli studi precedenti.

Relativamente ai risultati ottenuti dalle ricerche comparative condotte sulle risposte erettile dei pedofili emerge, a differenza di quanto mostrato a proposito degli stupratori un dato più uniforme. Difatti è ormai diffusamente dimostrato che le risposte peniene a stimoli erotici che coinvolgono soggetti in età evolutiva rappresentano un metodo di discriminazione valido per identificare i soggetti pedofili da coloro che non sono affatto attratti dal sesso con i bambini. Occorre però sottolineare che la tecnica della pletismografia peniena permette di distinguere gli abusatori extra familiari dai soggetti normali, mentre non arriva ad individuare una netta linea di demarcazione tra questi ultimi e gli abusatori intrafamiliari o incestuosi. Difatti la maggior parte degli studi dimostra che questi ultimi tendono a rispondere in modo più simile ai soggetti normali, in quanto la natura della relazione con la vittima, essendo di tipo familiare, influisce sensibilmente sull'*acting out*. Anche per la pedofilia si è tentato di calcolare un indice di devianza come per lo stupro, ma nessuno tra gli indici utilizzati come soglia di discriminazione si è rilevato talmente preciso da essere utilizzato come strumento di discriminazione tra i pedofili eterosessuali ed i non pedofili.

I risultati di questi studi dimostrano come la classificazione dei sexual offenders rappresenti un aspetto dell'approccio alla violenza sessuale quanto mai complesso ed in continua evoluzione. La tendenza generale conduce alla elaborazione di una griglia tassonomica multifattoriale della delinquenza sessuale, secondo il relativo approccio multifattoriale ormai universalmente riconosciuto come modello eziologico di riferimento.

Dal momento che numerose ricerche hanno dimostrato che è possibile controllare volontariamente la risposta peniena, sia indebolendola che amplificandola, sono state elaborate diverse strategie di contrasto a tali tentativi. Così in

alcuni casi è stato domandato al soggetto di scrivere gli stimoli oppure di pigiare un bottone quando una luce si accendeva sullo schermo dove venivano proiettate le diapositive.

La pletismografia peniena viene utilizzata sia dai clinici che dai ricercatori: per questi ultimi costituisce uno strumento di misurazione che serve a valutare l'impatto dei differenti fattori sull'eccitazione sessuale deviante e non deviante, per i clinici è una fonte di dati obiettivi sulle preferenze sessuali di un cliente e per verificare l'efficacia di un trattamento volto a modificare tali preferenze.

Secondo l'ATSA la pletismografia peniena può essere utilizzata allo scopo di valutare:

- 1) le preferenze sessuali;
- 2) la risposta peniena di un sexual offender che neghi fantasie sessuali, comportamenti sessuali o una eccitazione sessuale deviante;
- 3) i progressi del trattamento.

Ovviamente, sempre dall'ATSA, viene precisato che la valutazione di un delinquente sessuale è un processo complesso che non si può limitare a dei controlli di laboratorio, ma che necessita dell'utilizzo di altre fonti d'informazioni come i test psicometrici.

5. La valutazione della intelligenza e della personalità del delinquente sessuale

mediante l'utilizzo di strumenti psicometrici e proiettivi il valutatore identifica delle caratteristiche della personalità le quali vengono utilizzate nella formazione della sua opinione clinica. E' importante ripetere che non esistono strumenti di valutazione di questo tipo che permettano di classificare una persona come un aggressore sessuale, poiché nessun tipo di profilo psicologico può essere rappresentativo di un delinquente sessuale.

I test psicometrici permettono di determinare gli eccessi ed

i deficit cognitivi e comportamentali dei delinquenti sessuali nonché i progressi compiuti durante il trattamento. Vi sono degli strumenti, utilizzati dai clinici, per la valutazione dell'intelligenza e della personalità. Occorre sapere se il sexual offender possiede una intelligenza compresa nella media della popolazione in quanto le raccomandazioni inerenti le misure di sicurezza e gli interventi terapeutici dovranno tenere conto del potenziale intellettuale del soggetto. I test di intelligenza forniscono, inoltre, un indice del grado di lucidità e di organicità. I più utilizzati sono la scala dell'intelligenza WAIS (*Wechsler Adult Intelligence Scale*) usata sia per adulti che per adolescenti, la quale fornisce anche un indice di deterioramento mentale patologico, e la *Stanford-Binet Intelligence Scale*, la quale valuta la memoria, le libere associazioni, l'orientamento temporale, la comprensione del linguaggio e dei termini astratti, la capacità di apprendimento.

Tra i test non proiettivi, che permettono di valutare la personalità o la psicopatologia del soggetto, citiamo per notorietà e diffusione il questionario MMPI (*Minnesota Multifasic Personality Inventory*) il quale determina il livello di psicopatologia dell'individuo attraverso l'analisi dei seguenti fattori: l'ipocondria, la depressione, l'isteria, la psicopatia e la devianza, la mascolinità, la femminilità, la paranoia, la psicostenia, la schizofrenia, l'ipomania, l'introversione. Il MMPI è uno strumento complesso comprendente una vasta gamma di *items* che sondano vari settori, dalla stato fisico fino agli atteggiamenti morali e sociali. Numerosi studi hanno tentato di individuare lo specifico profilo psicopatologico del delinquente sessuale senza arrivare a identificarlo ed a distinguere le relative sottocategorie.

In generale i risultati di tali ricerche mostrano che i pedofili presentano un punteggio più elevato relativamente alla depressione, alla paranoia, alla schizofrenia ed alla introversione, rispetto agli altri delinquenti sessuali adulti e che sono affettivamente e socialmente più immaturi.

Comunque risulta impossibile identificare un sexual offender utilizzando il MMPI. Gli altri test utilizzati per valutare la personalità sono il *16 Personality Factor* di Cattell, che si basa sulla analisi dei tratti caratteriali, ed il *California Psychological Inventory* che considera alcune caratteristiche della personalità. Non da ultima va segnalata la PCL-R di Hare (*psycopat check list reviset*).

Vi sono poi i test proiettivi, tra cui il più diffuso è sicuramente il *Rorschach*, un test proiettivo basato sulla libera interpretazione di forme casuali, dalla quale ricavare degli elementi di informazione sulla personalità del soggetto. A questo proposito citiamo lo studio di Prandoni, dal quale emerge che i sexual offenders, rispetto al gruppo di controllo, presentano un livello più significativo di psicopatologia relativamente ad alcune tavole piuttosto che altre. Un importante test di percezione tematica è il TAT, mediante il quale vengono presentate delle immagini che il soggetto valutato deve interpretare. Infine, va segnalato il *Machover Draw-a-Person* (DAP), un test mediante il quale si domanda al cliente di disegnare un individuo e successivamente una persona di sesso opposto: osservando le reazioni nevrotiche che sorgono dall'atto del disegnare si possono avanzare delle ipotesi sulla personalità del disegnatore. Ad esempio Wysocki e Wysocki hanno somministrato il DAP ad alcuni stupratori, a dei pedofili ed a dei padri incestuosi, rilevando delle affinità nei tratti del disegno a seconda della tipologia di devianza sessuale.

I test neuropsicologici verificano se ci sono dei deficit di natura organica; uno studio abbastanza recente ha dimostrato che i pedofili presentano delle problematiche rispetto alla zona temporale sinistra in misura più significativa rispetto al gruppo di controllo composto, in quel caso, da detenuti senza precedenti di natura sessuale. Un test neuropsicologico frequentemente utilizzato è il *Bender-Visual-Motor Gestaltdt*, il quale si compone di nove figure geometriche che vengono copiate dal soggetto, dalle quali si dovrebbe determinare il livello di ritardo mentale, la perdita di alcune funzioni cognitive, così come la dipendenza da alcool e droghe. Altri

test sono il *Luria-Nebraska Neuropsychological Test battery* ed il *Reitan Neuropsychological Test battery*.

Da qualche anno sono stati messi a punto anche alcuni questionari specifici per l'assessment dei delinquenti sessuali, i quali mirano alla identificazione delle distorsioni cognitive-comportamentali, alla valutazione del grado di soddisfazione sessuale, del livello d'empatia nei confronti della vittima, e dell'ostilità e della probabilità di recidiva sessuale.

Infine vi sono le cosiddette *scale di progressione* utilizzate per la valutazione dei progressi ottenuti durante il trattamento le quali si basano sull'osservazione dei fattori specifici rilevabile sul piano del comportamento, dei processi cognitivi, dell'eccitazione sessuale, del funzionamento sociale e sessuale e sulle motivazioni e sulla capacità del soggetto di applicare le tecniche apprese. Una tra le più complete è stata ideata da McKibben per valutare gli obiettivi terapeutici del programma cognitivo comportamentale attuato all'interno dell'unità operativa per la diagnosi ed il trattamento dei sexual offenders dell'Istituto Philippe Pinel di Montreal. Tale scala di progressione si compone dei seguenti dodici items, specificatamente legati alla violenza sessuale: 1)il rispetto delle regole stabilite per la convivenza all'interno dell'unità operativa; 2)la capacità di chiedere aiuto; 3)il controllo della collera; 4)l'empatia; 5)la capacità di socializzare; 6)l'intimità; 7)la conoscenza del meccanismo ciclico che conduce al comportamento sessuale violento; 8)il rapporto con le donne; 9)la dipendenza da alcool o droghe; 10)la preferenza sessuale deviante; 11)la sessualizzazione dei conflitti; 12)la stima di se.

Gli operatori attribuiscono a ciascuno di questi items un punteggio secondo una scala che va da uno a cinque: in questo modo è possibile valutare nel corso del trattamento i progressi dei pazienti rispetto agli obiettivi terapeutici in questione.

6. La valutazione durante il trattamento

La valutazione dei progressi ottenuti durante il trattamento si deve basare sull'osservazione dei fattori specifici rilevabile sul piano del comportamento, dei processi cognitivi, dell'eccitazione sessuale, del funzionamento sociale e sessuale e sulle motivazioni e sulla capacità del soggetto ad applicare le tecniche apprese. Anche questo tipo di assessment è dunque multidimensionale e richiede l'utilizzo di strumenti creati appositamente, come le cosiddette scale di progressione che abbiamo sopra descritto. Un altro strumento che permette la valutazione sistematica e costante, questa volta specificatamente delle fantasie sessuali, è stato messo a punto sempre dall'equipe che lavora all'interno dell'unità operativa per sexual offenders dell'Istituto Philippe Pinel di Montreal. I pazienti stessi rispondono quotidianamente alle domande inserendo in un programma informatico, appositamente realizzato, sia dati qualitativi, che permettono di identificare i momenti nei quali vengono pervasi dalle fantasie sessuali, che dati quantitativi per stabilire la frequenza delle fantasie stesse. Il rapporto sulle attività immaginative contempla anche gli episodi di masturbazione, i conflitti vissuti durante la giornata, l'umore del paziente in generale. Questi dati vengono successivamente elaborati per verificare se esiste un rapporto tra le differenti variabili ed i risultati sono effettivamente molto interessanti. È stato notato, ad esempio, che i pedofili presentano fantasie sessuali devianti quando vivono situazioni conflittuali con gli adulti, percepiti come ingiusti e dominanti, o condizioni di solitudine e di abbandono mentre per i violentatori le situazioni che fanno emergere le fantasie sessuali devianti sono quelle in cui entrano in conflitto o si sentono rifiutati da una donna. Comunque il contenuto delle fantasie sessuali molto spesso corrisponde ad un agire deviante; le interazioni con i bambini, nel caso dei pedofili, e con gli adulti, nel caso dei violentatori, ricordano le modalità aggressive dei delitti sessuali commessi da colui che sta

fantasticando. Inoltre, è stato notato che lo stato psicologico fertile all'insorgere di tali fantasie sessuali devianti ricorda sensibilmente la condizione vissuta nel momento del delitto. Questo tipo di valutazione può essere utilizzato con pazienti che, come coloro che risiedono nell'unità operativa di Pinnel, si sottopongono volontariamente al percorso terapeutico, già a priori riconoscono di avere fantasie sessuali devianti e percepiscono l'importanza di metterne a conoscenza gli operatori. Ovviamente gli stessi pazienti presentano delle resistenze nel dichiarare la loro attività immaginativa della quale, almeno inizialmente, non conoscono il funzionamento ma è importante che essi comprendano che la funzione delle loro fantasie sessuali è quella di metabolizzare determinati conflitti.

Così a volte accade che le infermiere dell'unità operativa diventino l'oggetto dei desideri dei pazienti ristretti per i reati di violenza sessuale su donne adulte; di fronte ai limiti imposti ai loro comportamenti seduttivi essi possono sentirsi rifiutati e ridicolizzati, sentimenti questi ai quali normalmente i violentatori reagiscono con la produzione di fantasie sessuali devianti nelle quali aggrediscono sessualmente quella donna o le donne in generale. Lo stesso meccanismo è applicabile ai pedofili i quali, di fronte ad un adulto che percepiscono come ingiusto o minaccioso tendono a rifugiarsi in un mondo fantastico popolato di bambini buoni ed affettuosi. Nell'ambito della osservazione clinica si è potuto notare, dunque, che il delinquente sessuale mette in atto una sorta di *sessualizzazione* dei conflitti, nel senso che, trovandosi nella incapacità di affrontare gli stati depressivi derivanti da situazioni frustranti (come ad esempio il sentirsi rifiutati da una donna), metabolizza il conflitto attraverso il suo immaginario erotico; nella sua visione fantastica l'oggetto dei suoi desideri diventa la vittima sulla quale trionfa mediante un atto sessuale aggressivo (ad esempio la donna che l'ha abbandonato viene violentata) che lo riscatta e gli conferisce di nuovo una condizione di dominio. La funzione delle fantasie devianti è

quella dunque di rimuovere i sentimenti di sconfitta permettendo l'espressione trionfalistica, erotizzata dalla collera in scenari erotici in cui lui, l'autore, è onnipotente. Sinteticamente si può dire che le fantasie devianti si configurano come l'espressione sessuale della aggressività piuttosto che l'espressione aggressiva della sessualità. Di conseguenza, per comprendere il passaggio all'atto del delinquente sessuale occorre distogliere l'attenzione dalle condotte manifeste per interessarsi ai desideri sottostanti; non sarà più "desidero violentare" bensì "desidero trionfare sul mio sentimento d'abbandono o di rifiuto che non riesco a risolvere altrimenti". Purtroppo il delinquente sessuale non ha coscienza di questo meccanismo di sessualizzazione dei conflitti mentre è fondamentale che il cliente riconosca il rapporto tra la presenza di fantasie sessuali devianti ed i conflitti stessi. In generale, grazie anche ai risultati dell'osservazione sistematica delle fantasie sessuali, è stato riscontrato che è l'umore negativo, al di là dei conflitti, la variabile correlata all'insorgere delle stesse. Questo dato riguarda più specificatamente gli stupratori i quali presentano anche una attività immaginativa sessualmente non deviante, con un repertorio erotico più vario e meno stereotipato rispetto a quello dei pedofili i quali, invece, non hanno che fantasie sessuali devianti, routinarie i cui protagonisti, spesso, sono i soliti bambini.

Nell'ambito di un colloquio clinico i soggetti intervistati soprattutto se in un contesto giudiziario, non si mostrano molto cooperativi in quanto ammettere l'esistenza di fantasie sessuali devianti equivale spesso ad ammettere quei desideri specifici che sottendono i comportamenti criminali. Molto spesso il delinquente sessuale tenderà a minimizzare le sue fantasie sessuali non solo per paura di essere ritenuto colpevole e di vedersi, quindi, infliggere la sanzione legale ma anche a causa di una specie di vergogna narcisistica, in quanto, anche al di fuori del contesto giudiziario, temerà la perdita della stima dei propri congiunti o del terapeuta. Difatti in genere sono in genere gli stessi intervistati a

definire anomale le loro fantasie, a percepirle come segni di una marginalità, di una devianza, ed attraverso di esse a percepirsi come individui devianti, sordidi. Inoltre, i delinquenti sessuali in genere mostrano diffidenza verso gli altri e presentano delle difficoltà nelle relazioni sociali, nonché una certa incapacità a tollerare la condivisione della loro intimità, soprattutto con uno sconosciuto. Il desiderio di controllare l'altro, percepito come minaccioso, si esprime in queste circostanze attraverso una incapacità a domandare aiuto e un rifiuto di informare adeguatamente gli operatori. Il riuscire a mantenere le distanze viene vissuto come una vittoria sull'operatore, sul sistema e sulle società percepiti come ingiusti e repressivi. Ma esiste anche un delinquente sessuale che si compiace delle proprie fantasie sessuali devianti esibendole in maniera assolutamente disinibita tanto da arrivare addirittura ad eccitarsi. Alcuni possono avere anche un atteggiamento ostile come coloro che difendono il diritto di vivere la loro sessualità con i bambini contro l'ipocrisia dei comuni cittadini che magari vorrebbero ma non osano. Si comprende come sia difficile trovare una adeguata risposta ai differenti atteggiamenti che un soggetto intervistato può tenere rispetto al tema delle fantasie sessuali, dal momento che essi sottendono dei meccanismi difensivi di ricerca del trionfo sull'altro attraverso la reticenza o, all'opposto, esibizionismo. L'intervistatore deve porre molta attenzione nell'evitare di assecondare tali atteggiamenti, non cadendo né nella trappola del "io ti salverò", quando si focalizza esclusivamente la sofferenza dell'intervistato, né in quella della reazione aggressiva, con la quale si alimenta il vittimismo. È molto importante valutare regolarmente e sistematicamente le fantasie sessuali del delinquente: la prevenzione della recidiva è possibile solo quando si individuano le situazioni conflittuali che nella vita quotidiana rappresentano il punto di partenza del meccanismo che, passando attraverso le fantasie sessuali devianti, conduce alla commissione di un nuovo reato sessuale.

7. La valutazione dopo il trattamento

Questa fase della procedura di assessment è estremamente importante in quanto, al termine del percorso trattamentale, occorre verificare se gli obiettivi terapeutici sono stati raggiunti e, soprattutto, è necessario valutare il rischio di recidiva. A tal fine, è possibile avvalersi sia di una valutazione clinica che di procedure di predizione le quali combinano e analizzano, mediante uno studio obiettivo e sistematico, quelle variabili riconosciute come fattori associati alla recidiva. Questi fattori si suddividono in due tipologie: predittori statici e dinamici. I primi sono variabili che non subiscono mutamenti con il passare del tempo, come i precedenti penali, l'età e le caratteristiche demografiche, mentre i secondi possono essere condizionati da elementi soggettivi (come lo stato emotivo dell'intossicazione da alcool) o da cambiamenti nell'ambiente circostante (problemi di lavoro, facilità di accesso alla vittima etc.). I predittori statici permettono di valutare il rischio di recidiva mentre quelli dinamici, in più, rilevano la variazione di tale rischio.

Per procedere alla valutazione del rischio sono stati predisposti alcuni strumenti come il RRASOR (*Rapid risk assessment for sexual offense recidivism*) il quale considera solo predittori statici come i precedenti penali, l'età dell'aggressore, il sesso della vittima ed il tipo di relazione che intercorre tra i due. Recentemente è stata proposta una versione del RRASOR integrata da altri fattori predittivi statici, il STATIQ-99. Anche se l'utilizzo di tali strumenti ha dato dei risultati significativi vi sono dei limiti che occorre considerare, in quanto entrambi mancano di predittori dinamici e non presentano degli indicatori specifici per le differenti categorie di sexual offenders. Uno strumento completo, che presenta cioè quattordici predittori, sia dinamici che statici, è il SORAG (*sex offender risk appraisal guide*); il risultato però fornisce una stima probabilistica quanto al rischio di recidiva senza poter determinare l'imminenza del rischio.

La valutazione clinica non strutturata da molti autori è considerata uno strumento poco efficace nella predizione del rischio di recidiva per questo motivo è stato ideato uno strumento, il SVR-20, basato su predittori statici e dinamici, che permette di strutturare l'assessment clinico secondo quattro categorie: la condizione psico-sociale, i reati sessuali, i progetti futuri ed altre considerazioni. Attualmente non sono ancora stati condotti studi per verificare la capacità del SVR-20 di predire la recidiva dei sexual offenders.

In generale, è possibile affermare che la valutazione clinica strutturata permette di effettuare un monitoraggio continuo del rischi di recidiva in quanto considera i progressi realizzati durante il trattamento. In effetti se non si ha la possibilità di mettere in relazione tali progressi con la recidiva qualsiasi valutazione concernente l'impatto dei programmi di trattamento risulta azzardata.

Un ulteriore traguardo che la ricerca insegue nel settore dell'assessment dei delinquenti sessuali è l'identificazione di altri predittori della recidiva e soprattutto la loro associazione con le diverse tipologie di sexual offenders.

In conclusione, dalla lettura emerge che le linee direttrici riguardanti le informazioni da utilizzare nell'ambito della valutazione del delinquente sessuale sono abbastanza uniformi. Semmai, ciò che attende ancora una auspicabile standardizzazione, è la metodologia da seguire nella raccolta e nella elaborazione di tali dati.

(7) Palmucci V., Traverso G. in rassegna italiana di criminologia N° 2
2004

Capitolo quarto

ABUSO SESSUALE SUI MINORI: ANALISI STATISTICA E PERCEZIONE DEL FENOMENO DA PARTE DI UN CAMPIONE DI MAMME ITALIANE

1. Premessa

In Italia le ricerche sulla percezione sociale non sono molto numerose e quelle esistenti si concentrano prevalentemente sullo studio della reazione sia di tipo emotivo (approvazione, indifferenza, disapprovazione), sia di tipo strumentale (che cosa fare) nei confronti dei comportamenti devianti.

Esse invece, sebbene non siano del tutto esenti da problematiche inerenti la raccolta e la lettura dei dati, rivestono un ruolo di grande importanza per la valutazione di diversi aspetti, non ultimi il grado di conoscenza di un determinato fenomeno delittuoso e l'eventuale presenza di stereotipi formatisi intorno alla vittima, all'autore ed al reato in genere.

Per quanto concerne l'argomento di cui il presente studio si occupa, risulta fondamentale una indagine volta a comprendere il grado di informazione e le opinioni sulla pedofilia, attese, oltre alla imprecisione per difetto del dato quantitativo, la scarsità di conoscenza del fenomeno tra i non addetti ai lavori e la erroneità delle poche informazioni acquisite, alla quale contribuiscono anche i mass-media con un atteggiamento improntato ad un elevato livello di drammatizzazione e di spettacolarizzazione.

2. Il quadro fenomenologico

Prima, però, di procedere all'analisi della percezione sociale della pedofilia, sembra opportuno un breve esame dei dati statistici. Bisogna premettere che il fenomeno dei reati

sessuali a danno dei minori, pur sempre esistito, solo negli ultimi anni è emerso in maniera evidente, per effetto della reazione a fatti di estrema gravità, reazione veicolata in buona parte anche dall'attenzione, a volte esagerata e distorta, posta dagli organi di comunicazione di massa. In realtà, però, ancora oggi la reale portata di tale fenomeno non può essere esattamente conosciuta, in quanto tale tipo di delitto presenta un numero oscuro estremamente elevato, al punto da poter definire i dati a disposizione come "punta di un iceberg".

Con le dovute cautele, tuttavia, un'idea in materia può essere fornita dall'esame delle statistiche giudiziarie degli ultimi anni. Al momento le statistiche dell'ISTAT riportano i dati fino all'anno 1999.


Di seguito si riporta il grafico che mostra l'andamento dei reati sessuali ai danni di minori di 14 anni in Italia, nell'arco di tempo che va dal 1983 al 1999.

Dall'osservazione dei dati risulta che il fenomeno ha subito dai primi anni '80 ai primi del '90 una consistente diminuzione (passando dai 302 casi del 1983 ai 132 del '90), per manifestare, nel periodo successivo, un aumento, graduale fino al '95, esponenziale dal '96 in poi, con un picco massimo toccato nel 1998 con 586 casi.

Tale andamento può trovare spiegazione nell'evoluzione, manifestatasi a partire dai primi anni '90 ed intensificatesi intorno alla metà del decennio successivo, dell'atteggiamento tenuto dall'opinione pubblica nei confronti dei reati sessuali, in genere, ed in quelli a danno dei minori, in particolare. Si è passati, infatti, da una reazione sociale al fenomeno caratterizzata da vergogna e conseguente segretezza, tipica del periodo precedente, allo sviluppo di maggiore conoscenza ed attenzione, che ha portato alla capacità di ammettere l'esistenza del fenomeno nel tentativo di contrastarlo. L'effetto di maggiore portata di tale atteggiamento si può rinvenire nell'emanazione della Legge 15 febbraio 1996 n°66, la quale approntando gli strumenti per una più incisiva repressione dei reati sessuali ed una migliore tutela della vittima, soprattutto se di giovane età,

ha sortito il risultato di dare un ancor più incisivo incremento alle denunce, proprio a partire dal periodo immediatamente successivo alla sua emanazione.

Tab.1



Distribuzione del numero di denunce dal 1983 al 1999 (dati ISTAT)

Significativo appare anche il fatto che il picco nella rilevazione dei reati si sia avuto proprio nell'anno in cui è intervenuto un altro importante dettato normativo a tutela dei minori, vale a dire l'entrata in vigore della Legge 3 agosto 1998 n°269, tale tendenza ad una maggiore apertura alla denuncia risulta altresì confermata dalle statistiche del numero delle persone denunciate.

Tab.2

**Variazioni del numero di persone denunciate dal 1998 al 1999
(in vigore la nuova legge)**

	variazione %
Persone denunciate per i reati sessuali su minori di 14 anni	-10,7%
Persone denunciate per reati sessuali su minori di anni 18 e maggiori di 14	+19 %
Totale persone denunciate	+9,1%

Fonte ISTAT su dati della Polizia Criminale

Dai dati della Tab.2 è possibile osservare, per quanto attiene agli ultimi due anni, un aumento del numero complessivo delle denunce (+9,1%).

In riferimento alla nazionalità degli autori delle violenze sui minori, il dato ufficiale riguardante l'anno 1999 segnala che l'87% dei casi riguarda cittadini italiani ed il restante 13% cittadini stranieri, in prevalenza extra-comunitari.

Similmente, per quanto concerne la cittadinanza delle vittime, i dati mostrano come nel 90% dei casi di tratti di cittadini italiani, mentre nel restante 10% sono stati oggetto di violenza cittadini stranieri.

Di notevole interesse è anche il dato riguardante la ripartizione dei reati sessuali sui minori di 14 anni rispetto alla regione di commissione del fatto.

La tabella presenta una marcata disomogeneità fra le regioni italiane. Il minor numero dei casi presi in considerazione risulta essersi verificato in Molise (3 e 2), Valle D'Aosta (5 e 2), Umbria (5 e 5), Abruzzo (8 e 7) e Basilicata (8 e 3). Peraltro, il fatto che in questi territori si registri un numero non elevato di casi di reati sessuali su minori dipende anche dalla limitata estensione territoriale e dalla esigua densità della popolazione: fattori che vanno tenuti presenti, al fine di una corretta lettura del fenomeno. Passando a regioni con maggior numero di episodi registrati in Italia di abusi sui minori, al primo posto si trova la Lombardia, che nel 1998 ha coperto da sola il 21,2% del totale degli eventi registrati in Italia ed il 17,4% nel 1999, con significativo distacco rispetto al'11,2 del Lazio

nel 1999, percentuali immediatamente seguenti. Ripartendo il territorio italiano in più zone, si può notare che la percentuale cospicua del totale dei reati si concentra sulle regioni del nord-Italia, pur essendo il fenomeno, in percentuali minori, presente su tutto il territorio nazionale.

Tab.3

Denunce di reati sessuali ai danni di minori di 14 anni per regione. Anni 1998-99

REGIONI	1998		1999	
	Casi	%	Casi	%
PIEMONTE	22	3,8	30	5,9
VALLE D'AOSTA	5	0,9	2	0,4
LOMBARDIA	124	21,2	89	17,4
TRENTINO ALTO ADIGE	11	1,9	12	2,3
VENETO	11	1,9	12	2,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	13	2,2	14	2,7
LIGURIA	9	1,5	27	5,3
EMILIA ROMAGNA	30	5,1	38	7,4
TOSCANA	45	7,7	35	6,8
UMBRIA	5	0,9	5	1,0
MARCHE	16	2,7	7	1,4
LAZIO	60	10,2	57	11
ABRUZZO	8	1,4	7	1,4
MOLISE	3	0,5	2	0,4
CAMPANIA	54	9,2	39	7,6
PUGLIA	41	7,0	40	7,8
BASILICATA	8	1,4	3	0,6
CALABRIA	19	3,2	22	4,3
SICILIA	65	11,1	44	8,6
SARDEGNA	32	5,5	15	2,9
ITALIA	586	100	511	100

Fonte: elaborazione ISTAT sui dati della Polizia Criminale

Vi è da dire, comunque, che la registrazione di una maggiore incidenza del fenomeno in alcune regioni non deve essere necessariamente correlata ad una più effettiva presenza di casi. È verosimile, infatti, che in alcune zone vi sia maggiore sensibilità e quindi più propensione alla denuncia

Tab.4a

Reati sessuali sui minori di 14 anni per ripartizione territoriale. Anni 1998-1999 (Fonte:elaborazione ISTAT)

	1998	1999	
Ripartizione territoriale	N°reati	N°reati	Variazione 1998-1999
Italia Nord Occidentale	160	148	-7,5%
Italia Nord Orientale	70	87	+24,3%
Italia Centrale	126	104	-17,5%
Italia Meridionale	133	113	-15%
Italia Insulare	97	59	-39,2
Italia	586	511	-12,8

Tab. 4b

Ripartizione territoriale	1998	1999	Variazione 98-99
	Persone denunciate	Persone denunciate	
Italia Nord Occidentale	157	146	-7,0%
Italia Nord Orientale	60	83	+38,3%
Italia Centrale	125	108	13,6%
Italia Meridionale	148	143	-3,4%
Italia Insulare	116	65	-44,0%
Italia	606	545	-10,15

Tab. 5

Minori vittime per classi di età e tipologia del delitto.

Anni 1998-1999

Delitti	0-10 anni		11-14 anni		15-17 anni		Tot
	N°	%	N°	%	N°	%	
Violenza sessuale su minori	228	34,5	267	40,5	165	25,0	660
Atti sessuali su minori	76	44,4	68	39,8	27	15,8	171
Corruzione di minorenne	36	67,9	17	32,1	0	0,0	53
Totale	340	38,5	352	39,8	192	21,7	884

Delitti 1999	0-10 anni		11-14 anni		15-17 anni		Tot
	N°	%	N°	%	N°	%	
Violenza sessuale su minori	197	37,4	192	36,3	139	26,4	527
Atti sessuali su minori	18	26,5	30	44,1	20	29,4	68
Corruzione di minorenni	12	40,0	18	60,0	0	0,0	30
Totale	227	36,6	231	38,2	154	25,4	625

Variazione % 1998-1999	0-10 anni	11-14 anni	15-17 anni	totale
Violenza sessuale	-13,6	-28,3	-15,8	-20,2
Atti sessuali su minori	-76,3	-33,1	-25,9	-60,2
Corruzione su minorenni	-66,7	+5,1	0,0	-43,4
Totale	-33,2	-32,1	-17,2	-29,3

Fonti:elaborazioni ISTAT su statistiche giudiziarie penali.

dell'illecito, a fronte di luoghi dove prevalgono il silenzio e l'indifferenza. Il dato risente quindi anche influenze culturali, sociali e strutturali. Nella tab. 5 si riportano i dati relativi alle classi di età delle vittime nello stesso periodo 1998-1999.

Come si può notare, per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, dal 1998 al 1999 si verifica un abbassamento

dell'età delle vittime, in quanto la fascia di minori più colpita passa da quella degli 11/14 anni a quella relativa ai 0/10, pur nell'ottica di una generale diminuzione del reato, diminuzione che per altro si riscontra anche per gli altri delitti presi in considerazione. Più colpiti dagli atti sessuali con minorenni risultano costantemente i soggetti dagli 11 ai 14 anni. Il reato di corruzione di minorenni registra, invece, un innalzamento della fascia maggiormente interessata: da quella che va dagli 0 ai 10 anni si passa a quella dagli 11 ai 14 anni. Quest'ultima risulta comunque la fascia d'età in assoluto più colpita, contrariamente a quanto accade per i minori tra i 15 e i 17 anni. Anche per quanto riguarda l'anno 2000 e gli anni successivi, pur in assenza di statistiche giudiziarie elaborate dall'ISTAT, sono disponibile anche dati forniti dal Ministero dell'Interno e della Giustizia.

Tali dati registrano, in primo luogo, un nuovo incremento, con 690 casi, nelle denunce di violenza sessuale a danno di infradiciottenni, rispetto agli anni precedenti.

Confermata, invece, risulta la netta prevalenza di vittime di nazionalità italiana (91,4 %)rispetto a quelle straniere (8,6 %).

Nella tab.6 si elenca che per l'anno 2000 la fascia di età più coinvolta è quella compresa tra gli 0 e i 10 anni, ciò denota un preoccupante abbassamento di età nelle scelte delle vittime rispetto agli anni che precedono.

Tab.6

ETA' DELLE VITTIME ANNO 2000.

		VIOLENZA		SESSUALE			
N° 0/10	%	N° 11/14	%	N° 15/17	%	TOT	%
anni su		anni su		anni su			
totale		totale		totale			
301	43,6	222	32,1	167	24,2	690	100

Fonte: Ministero dell'Interno e della Giustizia.

In relazione alla diffusione territoriale del fenomeno, la regione dove si sono verificate e registrate più violenze sui minori è ancora la Lombardia con 114 casi, seguita per quest'anno dalla Campania con 111 casi.

Tab.7

RIPARTIZIONE PER REGIONE DELLE VIOLENZE SESSUALI A DANNO DI MINORI DI 18 ANNI. ANNO 2000.

Regione con maggior numero di casi	Numero di casi	%
Lombardia	114	16,5
Campania	111	16,0
Puglia	77	11,1
Lazio	70	10,1
Sicilia	68	9,8
Toscana	44	6,3
Restanti	206	29,8
Italia	690	100

FONTE : Ministero dell'Interno e della Giustizia.

Nello stesso anno della rilevazione del dato si osserva che il numero di soggetti denunciati per reati sessuali contro minorenni attualmente si trova nelle carceri di Milano (San Vittore), Lodi, Biella, Rovereto, Roma (Rebibbia) e Secondigliano (Napoli) allocati in sezioni protette per incompatibilità con il resto della popolazione detenuta.

Per quanto riguarda i casi di recidiva tra i soggetti che commettono tali reati si registra una percentuale pari al 18%.

Autore e vittima di reato risultano appartenere alla stessa cerchia familiare in 447 casi su 690: ciò vuol dire che nel 64% dei casi l'abuso è di tipo intrafamiliare, tale dato concorda con quanto emerso da ricerche svolte in ambito nazionale ed estero.

3. La ricerca in tema di percezione sociale.

Venendo ora all'analisi della percezione sociale della pedofilia, ve da dire che dal 1997 ad oggi sono state condotte una serie di indagini rilevate a campione di soggetti diversi e riguardanti differenti aree territoriali senza pretesa di competenza di completezza, vista l'ampiezza del fenomeno, esse si prefiggono di fornire un quadro per lo meno indicativo di quelli che è, nell'opinione pubblica italiana, la percezione del pedofilo e della pedofilia, nell'ambito di un studio pilota sul tema, sono state intervistate 66 donne della città di Siena, in una ricerca successiva, un gruppo di 322 studenti dell'università milanese ed uno composto da 107 agenti di polizia in servizio nella città di Milano. Altre indagini hanno posto l'attenzione sulla percezione della pedofilia da parte degli insegnanti delle scuole elementari e medie inferiori; campione particolarmente significativo in ragione del ruolo che ai docenti è demandato di rivestire nei confronti degli alunni. Essi sono infatti le figure che al di fuori della famiglia, hanno i maggiori contatti con soggetti ad alto rischio di vittimizzazione e dovrebbero, quindi, provvedere ad un opera di prevenzione e, dove l'abuso fosse già avvenuto, di rilevazione, denuncia e sostegno. Per tale motivo i questionari proposti ai campioni composti da insegnanti contengono anche una sezione riguardante le esperienze dirette e personali che gli intervistati possono aver avuto con i propri studenti, le cui risposte forniscono spesso informazioni sul livello di rilevabilità del fenomeno e conseguente attivazione di interventi in un ambito tanto importante per il bambino, quale la scuola. Gli studi di riferimento hanno coinvolto insegnanti del nord, del centro e del sud isole comprese.

Interessante appare invece, nell'ottica di un confronto fra le diverse realtà territoriali, al fine di porre in luce la percezione del fenomeno, le eventuali differenze o

similitudini, estendere anche l'esame ad un campione di mamme.

4.Ricerca su un campione di mamme italiane: analisi dei risultati.

La ricerca i cui risultati verranno utilizzati punto per punto riguarda la percezione della pedofilia da parte di un campione di 50 mamme dislocate sull'intero territorio nazionale. Tale indagine è stata esplicitata tramite la somministrazione di un questionario semistrutturato inviato per posta composto da 23 domande divise in 5 brevi sezioni: la prima sezione, percezione della pedofilia; seconda sezione, mass media e pedofilia; terza sezione, pedofilia e contesto familiare; quarta sezione, conoscenza delle leggi in materia di pedofilia; quinta sezione, pedofilia e contesto scolastico.

5.Informazioni sulle intervistate.

E' opportuno in primo luogo conoscere le caratteristiche del target delle intervistate, su 50 mamme l'età media abbia intorno ai 30 anni, 20 sono ragazze madri 15 sono sposate, 1 divorziata 4 separate, 9 convivono, 1 vedova, i loro figli hanno un'età tra i 2 e i 18 anni. Circa il loro livello culturale, 21 sono diplomate, 4 laureate e 18 con licenza media inferiore.

Passando alla prima sezione che riguarda la percezione della pedofilia si nota un netta prevalenza dell'idea che il pedofilo sia una persona malata, il 74% delle risposte, un 22% delle mamme lo ritiene un maniaco sessuale e solo il 4% una persona che ha subito la stessa esperienza da piccolo.

Il profilo del pedofilo:

IL PEDOFILO PER LEI E' :

- UNA PERSONA MALATA	37	74
- UNA PERSONA CHE PRESENTA CARENZE AFFETTIVE - E RELAZIONARI	0	/
- UN MANIACO SESSUALE	11	22
- UNA PERSONA CHE HA SUBITO LE STESSE - ESPERIENZE DA PICCOLO	2	1

Per tutte le 50 mamme il pedofilo è maschio tra i 15 e i 70 anni. La maggior parte delle opinioni espresse al di fuori del questionario lo indicano come un soggetto di 50 anni circa. Il titolo di studio del pedofilo è indicato dal 70% delle mamme come indifferente, dal 20% come medio alto, dal 6% come basso e dal 2% come alto.

SECONDO LEI QUALE POTREBBE ESSERE IL SUO TITOLO DI STUDIO:

	FREQUENZA	%
- BASSO	4	8
- MEDIO	10	10
- ALTO	1	2
- INDIFFERENTE	35	70

Per quanto riguarda lo stato occupazionale. A risposta libera il 90% delle intervistate rispondono: una qualsiasi, il 10% non saprei.

Circa il suo orientamento sessuale, il soggetto è visto da un 50% delle mamme come etero-sessuale, da un 40% come bisessuale, minimo solo il 10% delle mamme lo immagina omosessuale.

IL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE:

	FREQUENZA	%
- ETEROSESSUALE	25	50
- OMOSESSUALE	20	40
- BISESSUALE	5	10

La seconda sezione del questionario riguarda il rapporto tra

i mass media e la pedofilia ed è incentrata sul grado di informazione che le intervistate hanno sull'argomento, ben l'80% si ritiene non informata sull'argomento e solo il 20% ritiene di esserlo.

E' INFORMATA SULL'ARGOMENTO PEDOFILIA?

	FREQUENZA	%
- SI	40	80
- NO	10	20

Delle 50 mamme informate e non informate l'86% riferisce di essere stato informato dalla TV, radio, giornali; di queste solo 4 mamme sono state informate anche da libri e documenti e 3 di loro anche da amiche e colleghe di lavoro.

QUALI SONO STATE LE PRINCIPALI FORME DI INFORMAZIONE?

	FREQUENZA	%
- TV RADIO GIORNALI	43	86
- LIBRI E DOCUMENTI	4	8
- AMICHE E COLLEGHE	3	6

Tutte le mamme avvertono la necessità di una maggiore informazione.

AVVERTE LA NECESSITA' DI UNA MAGGIORE INFORMAZIONE?

	FREQUENZA	%
- SI	50	100
- NO	/	/

La terza sezione si occupa della pedofilia nel contesto familiare. In primo luogo è stato chiesto alle interessate se, in caso di necessità di affidare i propri figli a terzi, per motivi di lavoro o altro, in seguito ai recentissimi fatti di pedofilia verificatisi nel nostro paese possano influire in modo negativo. Il 72% delle mamme ha risposto che, alla luce degli ultimi avvenimenti avrebbe maggiori

preoccupazioni, mentre il 28% si dichiara non più preoccupata di prima.

RISULTA PIU' PREOCCUPATA PER I SUOI FIGLI DOPO I RECENTI FATTI DI CRONACA ?

	FREQUENZA	%
- SI	36	72
- NO	13	26

Circa le persone a cui affidano i propri figli, il 70% delle mamme del campione afferma che affiderebbe i propri figli solo ai familiari che danno quindi maggiore sicurezza. Il 26% affiderebbe i propri figli anche a baby sitter, il 4% indifferentemente tra familiari e baby sitter

A CHI AFFIDEREBBE I SUI FIGLI ?

	FREQUENZA	%
- SOLO A PERSONE DI FAMIGLIA	35	70
- SOLO A BABY SITTER	13	26
- AI VICINI DI CASA	0	0
- INDIFFERENTEMENTE AI FAMILIARI O BABY SITTER	2	4

E' stato domandato poi, di esprimere in preferenza sulla scelta di persone estranee al nucleo familiare, nel caso non si possa affidare a loro i propri figli, tutte le mamme sceglierebbero una persona conosciuta quando anche non avesse esperienza con i bambini, tra queste il 90% preferirebbe una persona di sesso femminile, il 10% a persona di sesso maschile ma di sicura conoscenza.

La comunicazione intrafamiliare sull'argomento risulta essere utile visto che il 98% delle mamme la ritiene positiva e solo il 2% negativa.

RITIENE SIA UTILE PARLARE IN FAMIGLIA ?

	FREQUENZA	%
- SI	49	98
- NO	1	2
- INDIFFERENTE	0	0

Le 49 mamme che Hanno affermato essere utile parlare di pedofilia in famiglia hanno risposto ad un ulteriore domanda che si pone come obbiettivo quello di capire il perché di tale utilità. Il quesito ammette più risposte e le mamme hanno spesso preso in considerazione più finalit . La scelta preventiva prevale sulle altre possibilit , il 72% afferma che, conoscendo l'argomento, si possono evitare i rischi, la motivazione della capacit  di riferire l'accaduto nel caso succeda qualcosa   stata considerata dal 28% delle mamme.

SECONDO LEI E' UTILE PARLARE CON I PROPRI FIGLI, PERCHE' :

	FREQUENZA	%
- SE CONOSCONO L'ARGOMENTO POSSONO		
- EVITARE I RISCHI	36	72
- NEL CASO ACCADA QUALCOSA POSSO RIFERIRE		
- SUBITO AGLI ADULTI	14	28
- ALTRO	0	0

Con il prossimo quesito (anch'esso prevede la possibilit  di dare pi  risposte) si   domandato dove l'argomento pedofilia debba essere trattato: il 62% delle intervistate ritiene che questo tema vada affrontato ugualmente sia in famiglia che a scuola, per il 32% la competenza a parlare spetti a personale specializzato. Significativo il fatto che per nessuna mamma l'argomento vada affrontato esclusivamente a scuola.

SECONDO LEI QUESTO ARGOMENTO VA AFFRONTATO A:

	FREQUENZA	%
- SCUOLA	0	0
- IN FAMIGLIA	3	6
- SCUOLA E FAMIGLIA	31	62
- DAL MEDICO	0	0
- DA PERSONE SPECIALIZZATE	16	32

Chiedendo alle mamme se i loro figli sono stati informati, nel 70% dei casi le mamme rispondono che, i figli verranno informati al momento opportuno, il 30% afferma di avere già informato i loro figli e che sono stati loro a stimolare il dialogo.

I SUOI FIGLI:

	FREQUENZA	%
- SONO STATI INFORMATI	15	30
- VERRANNO INFORMATI AL MOMENTO OPPORTUNO	35	70

Nei casi in cui il dialogo è stato stimolato dai figli, 86% dei genitori hanno cercato di dare spiegazioni in modo comprensibile, mentre solo il 14% non è stato in grado di rispondere per la difficoltà dell'argomento. Importante notare che nessuno ha evitato appositamente l'argomento.

DI FRONTE ALLE DOMANDE DEI VOSTRI FIGLI:

	FREQUENZA	%
- CERCHERA' DI DARE RISPOSTE COMPRENSIBILI	43	86
- HA EVITATO DI RISPONDERE	/	/
NON E' STATA IN GRADO DI RISPONDERE PERCHE' TROPPO DIFFICILE L'ARGOMENTO	7	14

L'ultima domanda della terza sezione chiedeva alle intervistate se il sesso del figlio abbia creato differenze e difficoltà per quanto riguarda la difficoltà o meno nell'affrontare l'argomento da parte dei genitori. Le mamme che hanno parlato con i propri figli o che vorrebbero parlare dell'argomento, il 50% risponde che il sesso del figlio è risultato indifferente, mentre il 36% ha incontrato minore difficoltà a dialogare con le figlie femmine ed il 14% con i maschi.

SECONDO LEI E' PIU' FACILE PARLARE CON:

	FREQUENZA	%
- FIGLIE FEMMINE	18	36
- FIGLI MASCHI	7	14
- INDIFFERENTE	25	50

Nella quarta sezione, fuori dal questionario, è stato chiesto alle 50 mamme del campione se siano al corrente dell'esistenza di una normativa riguardante il reato sessuale a danno di minori (L.269/98).

In proposito emerge un dato abbastanza sconcertante, tutte le mamme dichiarano di non conoscere la legge. E' stata poi formulata la domanda su quali sono i migliori mezzi di informazione per conoscere le regole a tutela del minore. Il 34% delle mamme ritiene di potersi informare meglio dalla TV, giornali, radio, il 12% da libri e documenti, il 4% da amici e colleghi di lavoro.

SECONDO LEI QUALI SONO I MIGLIORI MEZZI DI INFORMAZIONE PER CONOSCERE LE REGOLE A TUTELA DEL MINORE ?

	FREQUENZA	%
- TV RADIO GIORNALI	41	84
- LIBRI E DOCUMENTI	6	12
- AMICI COLLEGHI O VICINI	2	4

Le sanzioni previste dalla nuova legge (da 6 a 12 anni di reclusione) sono considerate poco severe dal' 94% delle mamme, giuste per il 6% delle mamme e troppo severe da nessuna delle intervistate.

LA LEGGE PREVEDE PENE DA 6 A 12 ANNI DI RECLUSIONE, RITIENE CHE TALI PENE SIANO:

	FREQUENZA	%
- GIUSTE	3	6
- TROPPO SEVERE	/	/
- POCO SEVERE	47	94

In riferimento ad alcune ipotesi di pene già in vigore in altri ordinamenti giuridici, tra coloro che ritengono la sanzione attuale poco severa, il 60% opta per la castrazione chimica, il 32% per l'ergastolo e l'8% per la pena di morte.

PENSA CHE I PEDOFILI DOVREBBERO ESSERE PUNITI COME:

	FREQUENZA	%
- L'ERGASTOLO	16	32
- LA CASTRAZIONE CHIMICA	30	60
- PENA DI MORTE	4	8

Al campione è poi stato domandato la loro opinione sul valore intimidativo che avrebbero le pene più severe nei confronti dei pedofili, le risposte evidenziano che per il 64% delle mamme le sanzioni più severe potrebbero far diminuire la commissione del reato, per il 4% addirittura si avrebbe la scomparsa della pedofilia mentre per il 32% delle mamme le pene più severe sarebbero ininfluenti.

SECONDO LA SUA OPINIONE UNA MAGGIORE SEVERITA' DELLE PENE FAVORIREBBE:

	FREQUENZA	%
- LA SCOMPARSA DELLA PEDOFILIA	2	4
- LA DIMINUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL REATO	32	64
- SAREBBE ININFLUENTE	16	32

Viene, infine, posta l'attenzione sull'eventuale trattamento sanitario per i pedofili che ne facciano richiesta ex legge (art. 17 della Legge 269/98). A riguardo il 54% delle mamme si dice favorevole al trattamento sanitario in quanto ritiene che i pedofili siano persone bisognose di cure, il 38% è, invece, d'accordo a condizione, però, che sia accertata la loro reale intenzione a farsi curare, mentre l'8% non è favorevole, poiché obietta che i trattamenti sanitari andrebbero destinati solo alle vittime.

LA LEGGE PREVEDE I TRATTAMENTI SANITARI PER I PEDOFILI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. LEI E' D'ACCORDO ?

	FREQUENZA	%
- COMUNQUE SONO PERSONE BISOGNOSE DI CURE	27	54
- SOLO ACCERTANDO LA LORO REALE INTENZIONE	19	38
- I TRATTAMENTI SANITARI VANNO RISERVATI		
- SOLO ALLE VITTIME	4	8

Nella quinta sezione si affronta sommariamente il tema della pedofilia nel contesto scolastico, alla domanda "sin da quale grado scolastico sia opportuno affrontare l'argomento delle sessualità con accenni alla pedofilia come reato, la maggior parte delle mamme ha risposto fin dalle scuole elementari, mentre solo una piccola percentuale ritiene necessario attendere qualche anno e solo una mamma ha risposto che non è mai opportuno trattare l'argomento in aula.

Per quanto concerne i termini nei quali la dimensione sessuale dovrebbe essere studiata a scuola, la prevalenza viene data in primo luogo alla conoscenza del proprio corpo ed in secondo luogo all'educazione sessuale come strumento

per facilitare la denuncia di abuso sessuale. Importanza minoritaria riveste l'educazione sessuale in termini di prevenzione in riferimento alle malattie sessualmente trasmissibili ed alla contraccezione, anche se il mancato riferimento è probabilmente dovuto al fuori tema dell'argomento.

FIN DA QUALE GRADO SCOLASTICO E' OPPORTUNO TRATTARE L'ARGOMENTO DELLA SESSUALITA', A PARTIRE DA:

	FREQUENZA	%
- SCUOLE ELEMENTARI	47	94
- SCUOLE MEDIE	2	4
- SCUOLE SUPERIORI	/	/
- NON E' OPPORTUNO TRATTARLO A SCUOLA	1	2

Con la penultima domanda è stato chiesto alle intervistate se avessero mai avuto il sospetto che uno dei loro figli, a scuola o fuori da scuola, fosse stato oggetto di attenzioni sessuali particolari di un adulto, tutte le mamme hanno risposto negativamente basandosi solo sul comportamento costante e sereno del bambino.

COME MAMMA HA MAI AVUTO SOSPETTO CHE SUO FIGLIO FOSSE OGGETTO DI ATTENZIONI PARTICOLARI DA PARTE DI QUALCUNO ?

	FREQUENZA	%
- SI	/	/
- NO	50	100

E' stato spiegato alle mamme che solitamente i modi per rilevare l'abuso possono essere vari: l'analisi di un compito in classe, la visione di diari, l'analisi dei loro disegni, un colloquio voluto dal figlio o stimolato dal genitore. E' stato poi chiesto come ultima domanda cosa farebbero nel caso che un loro figlio le confessasse un abuso o avessero un vago

sospetto. La risposta era libera quindi il dato è privo di frequenza e percentuale. Riassumendo le risposte in senso univoco si evince che tutte le mamme affronterebbero l'argomento prima in famiglia, per, poi affidarsi alle autorità competenti che per quasi tutte le mamme sono i Carabinieri.

6.Valutazioni conclusive

Si è già detto che le mamme a campione, proprio per la loro vicinanza ai bambini, dovrebbero essere in grado di prepararli a difendersi da determinate situazioni o almeno riuscire ad accorgersi se un bambino, loro affidato, presenti un cambiamento nel comportamento, tale da far sospettare una situazione di abuso. Simili capacità presuppongono una corretta informazione sul problema pedofilia. La breve ricerca effettuata rileva invece una conoscenza sommaria ed a volte viziata da stereotipi.

Primo fra tutti il convincimento che i pedofili siano "malati di mente" che corrispondono al vero solo in una percentuale del tutto esigua di casi ma che risulta utile a creare rassicurazione in merito al fatto che atti inaccettabili non appartengono alla realtà con cui quotidianamente si viene in contatto, ma fanno parte di un mondo lontano e "diverso".

Tale opinione d'altra parte, se si concilia con l'accordo manifestato nei confronti di trattamenti sanitari, contrasta insanabilmente con la convinzione che le sanzioni attualmente previste siano eccessivamente indulgenti e con la richiesta di maggiori severità, da attuarsi principalmente mediante castrazione chimica, ma pur se per un limitato numero di intervistate, anche la pena capitale. Severità che non troverebbe ne giustificazione, ne efficacia deterrente nei confronti di un soggetto mentalmente disturbato e quindi non libero di decidere delle proprie azioni e per esse non responsabile. A suggerire un tale rigore evidentemente contribuisce la risposta emotiva e non razionale che il forte allarme sociale legato alla pedofilia crea.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del pedofilo, invece, l'opinione degli intervistati non si discosta da quelle che è la realtà: il pedofilo è infatti prevalentemente maschio, anche se non mancano soggetti di sesso femminile; l'abuso sessuale sui minori non è caratteristica della senilità e correttamente le mamme individuano l'età del soggetto in un arco di anni abbastanza ampio, dai 16 ai 70 anni; il pedofilo può trovarsi in qualsiasi condizione socio economico e culturale, dato che emerge anche dalle risposte del questionario, secondo le quali il titolo di studio, lo stato occupazionale e quello civile sono indifferenti, ovvero, in subordine, il soggetto ha una cultura media, un'occupazione e una famiglia. Molto importante risulta la risposta riguardante l'orientamento sessuale del pedofilo: esso è visto principalmente come eterosessuale ed in percentuale minore, bisessuale. Solo una modesta percentuale di mamme fa proprio lo stereotipo, peraltro molto diffuso, secondo il quale l'omosessualità porterebbe maggiore propensione alla pedofilia.

Il dato che emerge in riferimento al grado di informazione sull'argomento appare abbastanza deludente. Le intervistate conoscono l'argomento in generale, ma le fonti attraverso le quali hanno ricevuto notizie sono prevalentemente i mass media, riguardo ai quali si pone il problema dell'attendibilità ed obiettività di quanto riportato. Ancor più grave appare la lacuna sulla conoscenza normativa: quasi tutte le mamme infatti le ignora ed, ancora una volta, i mezzi di divulgazione per coloro che ne hanno sentito parlare sono stati gli organi di comunicazione di massa. Unico aspetto positivo è la consapevolezza di tale carenza, che porta le intervistate ad avvertire la necessità di maggiore, e probabilmente migliore, informazione. I recenti fatti di pedofilia hanno determinato, in un'alta percentuale di soggetti, maggiore preoccupazione, in caso di necessità di affidare i figli a terzi e la scelta di tali persone denota la presenza di uno stereotipo estremamente diffuso; viene data preferenza a persone di famiglia o, quanto meno, conosciute, nella convinzione che chi abusa sia sconosciuto

alla vittima, mentre, come già anticipato, la realtà si mostra profondamente diversa, con percentuali intorno all'80%, che arrivano, in alcuni casi, addirittura fino al 90%, di reati sessuali a danno di minori consumati in ambito intra familiare o comunque all'interno di relazioni di conoscenza. Le intervistate ritengono utile, soprattutto a scopo preventivo, affrontare con i figli l'argomento pedofilia ed i luoghi più idonei sono considerati, la famiglia e la scuola insieme. Peraltro, se tra i figli delle intervistate il grado di informazione è alto, tuttavia in un'esigua percentuale di casi la fonte della conoscenza, sono stati effettivamente i genitori.

Per altro se tra i figli delle intervistate il grado di informazione è alto, tuttavia solo in un'esigua percentuale di casi la fonte della conoscenza sono state effettivamente i genitori ed anche in questi casi ciò è avvenuto per lo più su richiesta del figlio stesso, seppure poi gli insegnanti si sono impegnati per dare spiegazioni comprensibili sia ai maschi che alle femmine.

Quasi del tutto assente è il contributo della scuola, sebbene generalmente gli intervistati ritengano che l'argomento della sessualità andrebbe affrontata sin dalle elementari, in termini di conoscenza del proprio corpo e di aiuto per rilevare abusi subiti, ancora una volta, invece, ruolo fondamentale ha rivestito la TV.

A questo punto si rende necessaria una considerazione, in molte regioni del sud d'Italia e in particolare nei paesi di provincia, gli argomenti riguardanti in generale la sfera sessuale risultano essere un tabù difficile da trattare nel dialogo familiare. La scuola potrebbe compensare la mancanza di interventi dei genitori sull'argomento ed essere investita di un ruolo educativo che le dovrebbe essere congeniale. Spesso, però, non viene intrapresa nessuna iniziativa proprio perché le famiglie non permettono agli insegnanti di realizzare i progetti di educazione sessuale e laddove esse abbiano inizio, difficilmente giungono a termine. Le risposte date dal campione intervistato, però, fanno ritenere che la situazione stia lentamente cambiando, nel senso di una

maggior apertura al dialogo ed al coinvolgimento delle istituzioni familiari e scolastiche nella lotta alla pedofilia.

Per quanto riguarda eventuali esperienze personali, un numero esiguo di mamme, non ha mai avuto il sospetto, a causa di un inspiegabile cambiamento comportamentale, allontanamento dal gruppo, almeno dell'emotività, trascuratezza fisica (sono considerati indicatori da tenere presenti per una eventuale diagnosi di abuso sessuale) che un proprio figlio fosse vittima di una situazione di abuso. Ciò denota la difficoltà di far emergere il fenomeno. Vi è da dire, peraltro, che le intervistate, nel momento in cui è stato chiesto loro di rispondere al questionario, hanno manifestato una reazione negativa, come se qualcuno avesse mosso loro accuse di trascurare i propri figli tanto di non voler collaborare. Solo in un secondo momento, dopo una breve sollecitazione garantendo loro l'anonimato, stimolato dai recenti fatti di pedofilia accaduti a Roma e ai vari arresti di pedofili, hanno deciso di partecipare alla ricerca ed, in alcune occasioni, di riferire a livello di confidenza epistolare la presenza del fenomeno nelle rispettive regioni, o di quantomeno sospettarne la presenza in alcuni casi, ma di non volerlo denunciare, in quanto non sarebbe un loro dovere, per paura e per disagio, quindi, non tutte hanno voluto riportare i loro sospetti o le loro conoscenze, confermando con tale comportamento che, ancora oggi, persiste una tendenza a nascondere il problema della pedofilia, pur a fianco di una generale e maggior presa di coscienza.

Bisogna infine notare che i dati emersi dalla presente ricerca, seppure in alcuni casi con percentuali abbastanza divergenti, in linea generale confermano, soprattutto per quanto concerne le caratteristiche del soggetto pedofilo, un quadro già delineato dalle risposte fornite dai precedenti campioni intervistati, per l'analisi delle quali si rimanda a singoli studi. Le differenze di una certa rilevanza riguardano la maggior preoccupazione a seguito dei recenti fatti di cronaca, la maggior fiducia riposta nei famigliari quali persone idonee cui affidare i figli ed il grado di

informazioni, ma una netta inferiorità nella conoscenza della normativa pur essendo la legge, al momento dell'intervista, in vigore già da 8 anni. Al di là di tali divergenze, le coincidenze riscontrate portano a formulare la seguente ipotesi: indipendentemente dal luogo di residenza sul territorio italiano e della vicinanza ai bambini per motivi familiari o professionali, nell'opinione pubblica si è formata, anche e soprattutto attraverso il contributo dei mass media, un'idea comune del pedofilo e della pedofilia, per alcuni aspetti corretta, per altri profondamente errata, ma comunque bisogna di maggiore e più qualificata informazione. Pur essendo divenuto, il tema dell'abuso sessuale a danno di minori, negli ultimi anni, di grande attualità a causa soprattutto dell'attenzione prestata dall'opinione pubblica ad alcuni episodi di particolare gravità e tragicità. La conoscenza di esso è ancora insufficiente e spesso condizionata da stereotipi distanti dalla realtà. Dopo una breve analisi dei dati ufficiali posseduti, tramite la somministrazione di questo breve questionario è stata effettuata un'indagine con l'obiettivo di valutare le opinioni e la correttezza delle informazioni possedute su tale argomento da un campione di 50 mamme e di valutare l'incremento e/o il decremento del numero dei reati dopo l'entrata in vigore della Legge del 3 agosto 1998 n°269, il numero dei reati è coincidentalmente diminuito. I risultati del lavoro hanno evidenziato inoltre, tra le intervistate, l'assenza di alcuni degli stereotipi più diffusi dall'opinione pubblica, vale a dire l'idea che la pedofilia sia prerogativa della senilità, si riscontri esclusivamente in ambienti degradati dal punto di vista socio economico e culturale, che il rischio provenga principalmente dall'omosessualità. E' presente, invece, la convinzione che il pedofilo sia sconosciuto alla sua vittima e marcata è anche la percezione di esso quale soggetto malato di mente, cui fa riscontro il favore per il trattamento sanitario. In contrasto con tale visione, è invece la richiesta molto forte, di pene più severe di quelle attualmente previste. Da un riscontro parallelo risulta che il pedofilo in generale

risulta ben informato sulla normativa vigente se pur con la propria ma errata interpretazione, le loro informazioni si estendono anche all'iter procedurale avendo, molti di loro, affrontato processi.

Capitolo quinto

OSSERVAZIONI E TRATTAMENTO PENITENZIARIO DI SOGGETTI AUTORI DI REATI SESSUALI E CON PROBLEMATICHE DI IDENTITA'. ASPETTI SOCIOISTITUZIONALI (8)

1 Disposizione al setting.

Sono esaminati numerosi casi in situazione, raccontati da diversi operatori, sulla soglia del carcere ancora anonimi e sommersi, successivamente resi noti nel fatto giuridico matricolare, osservati in funzione degli strumenti da adottare: accettazione inserimento, scambio di informazioni, osservazione dei livelli di comunicazione, linguaggio comune, motivazione, potenziamento delle capacità di intervento, comunicazione interdisciplinare, approfondimento di tecniche, decodifica dei messaggi dell'utente, ipotesi di lavoro, discussioni. Nell'istituto penitenziario i rapporti ed i contatti diretti e la comunicazione integrata sono essi stessi metodologia operativa, canale di ingresso che sostiene ogni intervento, indipendentemente dalla sua efficacia, e consente di capire che cosa sta accadendo. Perché accade è ricerca complessa che passa forse attraverso l'ipotesi della violazione del legame umano, evidente nel comportamento

illecito, dissimulata in quello consentito quando tutto è ancora possibile. La crescita ed i cambiamenti pretendono di essere compresi ed accettati. Il passaggio, la differenziazione, l'identità, presuppongono ascolto, attenzione e riconoscimento. Condizione e ruolo possono essere assunti solo se riconosciuti, e diventano visibili solo se confermati dall'altro. Ci piace pensare che ciascuno, operatore ed utente, sia in grado di tollerare conformismo, rigidità e diffidenze in modo da determinare, intorno ai limiti di ognuno, solidarietà affettiva, propositiva ed operativa, riferita ad un comune scenario di esperienze professionali ed umane. Accettare la critica e chiedere di poter difendere il proprio punto di vista consente di discutere sulla permeabilità ad altre visioni del mondo, a regole non esclusive del gruppo di riferimento. Consente di pensare ad una sorta di condivisione delle differenze, perchè la rigidità degli atteggiamenti e dei ruoli rinforza solo l'appartenenza ma non consente di superare il pregiudizio. Le contraddizioni e le diversità preparano invece la tolleranza e la crescita che non possono dipendere dal giudizio morale né soltanto dalla punizione. Gli effetti della comunicazione sul comportamento la capacità di comunicare sulla comunicazione e l'attitudine a definire la relazione che lega il gruppo, qualificano il contenuto del lavoro comune. Le regole per cambiare le regole, la possibilità di autocorreggersi, presuppongono la deviazione da qualche norma. Messa in ordine la realtà e attribuiti significati e valori, sembra che essa non possa averne diversi. Ma se esaminiamo gli elementi a disposizione in modo che non avevamo considerato prima se ne modifica completamente il senso. Per risolvere il caso, i nove punti non possono essere uniti da una stessa linea continua se si resta nel quadrato immaginario, ma solo se si esce dal suo confine. Non è impossibile il compito ma la soluzione adottata. Il problema o la difficoltà in se stessi non sono impossibili, preoccupanti o pericolosi quanto l'intervento che vorrebbe risolverli. Presente il rischio di ritenere adeguati solo gli atteggiamenti che rispecchiano il punto di vista

dell'osservatore, che danno le risposte che ci si aspetta, invece per definizione prescritte e non spontanee. Tale è la difficoltà a comunicare con chi non vuole farlo e non vuole adattarsi a modelli che non ha acquisito o non riconosce. Un costo sociale necessario, eticamente giusto, che probabilmente prepara quella virtuosa e vigile indolenza della mente che appartiene a tutti e che genera aggiustamenti e cambiamenti spontanei.

2 Obiettivo.

La presenza e l'inserimento nel contesto penitenziario di detenuti condannati per reati a sfondo sessuale attivano forti stati emotivi che in una piccola comunità chiusa quale è il carcere vengono amplificati e creano dinamiche che alterano i precari equilibri degli individui e dei gruppi all'interno dell'istituzione. La scelta sistematica ed autodeterminata di condurre una detenzione da isolato è effetto automatico e stereotipo ed accentua uno stato di privazione interpersonale ed ambientale. Contemporaneamente si definisce una condizione di sofferenza per l'esclusione, paradossalmente ragionata, condivisa e voluta dallo stesso interessato, ma contraddetta, nella sfera dell'affettività e dei bisogni, da esigenze di sopravvivenza e di identità. Le modalità di intervento sono rivolte a compensare tali forme di disagio. Si osserva l'attivarsi spontaneo del meccanismo di difesa della scissione, apparentemente in grado di prevalere. Si prendono le distanze dalla parte negativa di sé e dal male prodotto perché si constata che il dolore procurato non è recuperabile. La natura e l'entità del danno causato rendono improponibili ed intollerabile la stima di sé. In questo luogo della mente e della sensibilità sembra collocarsi ogni tentativo o volontà riparatrice. Ragionevolmente l'equilibrio e l'accettazione della realtà

che rende concreto e permanente il dolore della vittima del reato e non ne ammette la riparazione. Proprio tale drammatica impossibilità a retroagire sembra consentire all'autore del reato di liberarsene e prepararne l'elaborazione il suo equilibrio, la sua identità, ragionevolmente, nella inesigibilità della riparazione. Tale impianto emotivo può evitare effetti paralizzanti, di accettare la colpa ed insieme di organizzare e strutturare le difese. Il lavoro degli operatori è avviato da istintiva rimozione e demotivazione ad intervenire ed insieme dalla constatazione di atteggiamenti non solidali da parte della popolazione detenuta, gli uni e l'altra complici consapevoli di una scelta di disvalore assoluto che non accetta delitti estremi. Porre sullo sfondo e prendere razionalmente le distanze dagli aspetti distruttivi che tali persone hanno espresso attraverso comportamenti aberranti consente la sospensione del giudizio, necessaria ad elaborare sentimenti di rifiuto ed interferenze emotive. La scelta del regime di isolamento nasce dal timore di essere oggetto di aggressione da parte dei compagni e dall'idea che l'impulso, ora scisso e proiettato fuori di sé, che non si è stati capaci di controllare possa essere agito da qualcuno. Può accadere altresì che quell'impulso permanga all'interno ed imploda determinando un rischio anticonservativo. Le difficoltà di contesto ed il programma di trattamento si definiscono, investono e si organizzano proprio attraverso la problematicità, la complessità e l'intollerabilità del caso. Il pregiudizio morale compromette il clima delle relazioni, nega l'evidenza e la necessità del gruppo e moltiplica l'esclusione del carcere, replicandola senza soluzione di continuità e senza vie di uscita.

3 Metodo.

All'attenzione degli operatori è il caso singolo. E' utilizzato il colloquio di sostegno e terapeutico. E'

richiesto l'intervento dell'esperto psicologo, del criminologo, dello psichiatra. La custodia è diversamente graduata e si qualifica in sorveglianza terapeutica. Gli interventi di tutti gli operatori si coordinano attorno allo specifico penitenziario, agli aspetti destabilizzanti della perdita del legame umano, della artificiosità del contesto, della provvisorietà delle verifiche non riproponibili all'esterno. Le storie individuali e familiari spesso confermano relazioni all'interno del nucleo caratterizzate da assenza di status economico e parentale, da confusione e promiscuità di ruoli, difficoltà di comunicazione, cronica insicurezza e precarietà delle condizioni di vita, tali da modificare la soglia di inibizione a comportamenti socialmente accettabili, definiti tali per altro secondo regole e parametri riferiti a precondizioni diverse. In certa misura può svalutarsi la stessa coscienza del comportamento illecito, ovvero tradursi in confronti impossibili con l'esterno e mantenere oscuri, per vergogna e timore di rappresaglia, parte delle violenze e degli abusi tentati o realizzati. Le condotte abusive possono dissimulare una difesa paradossale e drammatica dalle incertezze di identità, di equilibri interiori e nella vita di relazione, soprattutto se vissute come diversità non desiderata, incapacità psicologica ad essere, sentire comportarsi come gli altri. E' la disparità delle risorse e delle esperienze di formazione fra adulto e soggetto in età evolutiva che rende particolarmente violente ed inaccettabili le condotte di sfruttamento sessuale e riduzione al volere, indipendentemente dalla consapevolezza dell'atto da parte dell'autore. Gli specialisti del trattamento preparano e tutelano un setting autoterapeutico, senza suggerimenti soluzioni dall'esterno in modo da far utilizzare le esperienze ed i materiali individuati esclusivamente attraverso i segni di decodifica, i tempi ed il punto di vista del paziente. Si forniscono alla persona gli strumenti di un sapere terapeutico che essa stessa padroneggia per se stessa. Può stabilirsi una retroazione ininterrotta fra operatore e utente. Un sistema di informazioni utili perché

autentiche, comunicate secondo la tecnica e l'alfabeto della rispettiva formazione e condizione sociale (scolarità, status economico, etnia, classe, comportamenti in gruppo), percepite soggettivamente seguendo i sintomi del dolore fisico, psicologico e morale. Esplorando soggettivamente le ragioni del disagio ed insieme le necessità della crescita, diversamente determinate dalla rispettiva storia e dalle singole culture. Nella relazione terapeutica non orientata, introspettiva ed aperta, ciascuno conosce le proprie regole, scopre le proprie risposte e verifica le scelte.

4 Ipotesi

L'atipicità dello stato e dell'inserimento detentivo di questa particolare tipologia di detenuti rende innaturale la vita di relazione. Piuttosto che aree riservate sarebbero necessarie simulazioni fedeli alle difficoltà della vita reale, riprodotte auspicabilmente nella forma rassicurante del contenimento emotivo e della capacità di controllo del pregiudizio, in grado di trasformare la disapprovazione in aspetti misteriosi della personalità. Lo spazio esclusivo e la vita nascosta diventano una riserva che sembra viziare e contraddire le intenzioni terapeutiche. Si tenta di delimitare uno spazio fisico ed un confine trattamentale possibile, necessariamente autodeterminato da ciascun detenuto, nel quale l'esclusione sia dissimulata e stemperata, reciprocamente subita ma tacitamente tollerata e condivisa. Si esamina una sezione destinata a 23 detenuti, interessati da reati di sfruttamento sessuale di minori, di adulti, ma anche da problematiche di identità, di personalità, o da scelte di distacco dalla criminalità. La compatibilità e la socialità interne sono sostenute dall'altra comunità detenuta con dichiarazioni di reciprocità. La sezione non è accessibile. L'intera sezione è per definizione all'attenzione degli operatori di tutte le aree e degli esperti. I colloqui ed i contatti diretti sono

frequenti, anche non richiesti e ad iniziativa dell'operatore. E' presente l'assistente volontario. Il servizio di formazione scolastica pone obiettivi non tradizionalmente didattici, osservati d'intesa con gli altri operatori, e rivolti soprattutto ad articolare la socializzazione, ad educare la memoria riflessiva ed emotiva, a ripercorrere occasioni ed esperienze culturali perdute e non utilizzate. L'avviamento al lavoro assume particolare valenza terapeutica, attribuzione e visibilità di ruolo, opportunità interpersonale, possibilità di uscire dalla rigidità degli spazi nell'ipotesi di mansioni da svolgere fuori sezione. Le attività artigianali compensano la passività e l'insicurezza, valorizzano le abilità, agevolano la comunicazione non verbale. Nove unità sono state proposte ovvero utilizzano l'esperienza dei permessi premi, in presenza di processi maturativi della personalità, e del comportamento, di affidabilità e disponibilità del nucleo familiare, di margini di accettazione, di contenimento di integrazione fuori dell'istituzione, di rischio antisociale non significativo. Due unità sono all'attenzione per sperimentare questa ipotesi specifica. Le diverse scelte e pratiche religiose sono rispettate come riflessioni sulla trascendenza e simbologia di solidarietà e purificazione. I contatti visivi e telefonici con i familiari e gli aventi diritto sono integrati da colloqui supplementari e durata ordinariamente autodeterminata. Si ravvisano sempre circostanze eccezionali che consentono di non sospendere l'effettuazione dei colloqui in caso di esclusione disciplinare dalle attività in comune. La coesione del nucleo familiare ovvero la sua disgregazione ed il recupero e il mantenimento di affettività comunque definita anche fuori del nucleo d'origine o acquisito, sono ipotesi di lavoro ed hanno valore di sopravvivenza reciproca.

5 Verifica

Le ipotesi sono funzionali alla capacità di creare uno spazio

potenziale e facilitante per muovere risorse psichiche e cambiamenti, promuovere rilevazione di bisogni e rispetto delle difficoltà, delle differenze e dei punti di vista e proporli come un modo di intendere i processi di adattamento, di recupero o di convivenza. Il colloquio di primo ingresso e l'osservazione diretta rivelano diagnosi ed elementi di rischio. Il trattamento rileva la capacità del soggetto di leggere, comunicare e controllare i contenuti emotivi. Il dato comportamentale soggettivo è rassicurante e conferma atteggiamenti di adesione alle regole. Tale riferimento autocompensa il singolo e rinforza risposte adattive, ancora più significative perché compresse in spazi vitali minimi ed insieme sostiene il lavoro degli operatori. Si definisce pertanto un'area apparentemente ridotta di rischio di deterioramento da detenzione. La condotta manifesta, tuttavia, spesso dissimula una realtà intrapsichica diversa, ed anche nell'anamnesi remota ricostruisce uno stile di vita normale ed anonimo. Una sorte di mascheramento, di difesa e di negazione di deviazione che non si è disposti ad ammettere perché fuori dalle convenzioni morali e sociali e quindi ragione di espulsione. L'intollerabilità di condotte al limite è regola rigida che produce effetti di disconferma, scredita ogni tipo di identità ed impedisce l'assunzione ed il riconoscimento di ruolo. La rigidità della regola, il suo contenuto etico, sono affermati come garanzia e certezza della tutela del gruppo organizzato ed adattato. E' questo insieme il suo limite? Certo è a questo punto che la violazione diventa patologica e la sua analisi è dichiarata e vissuta come impossibile ed inspiegabile. Nessuno è disposto a comprendere azioni così destabilizzanti. La regola, sebbene relativa al gruppo, assume valore assoluto per quel gruppo che non accetta comunque di convivere con gli autori di azioni mostruose. In carcere tale effetto è fenomeno fisiologico e di autodifesa dell'istituzione. Può determinare la necessità di sospendere interventi diretti per proseguirli altrove. Ammettere tale indisponibilità è ipotesi di lavoro essa stessa e può consentire di non compromettere il trattamento già svolto. La deviazione dalla norma e la

compatibilità dei comportamenti dipendono dalla capacità di rivedere ciascuno le proprie regole e di modularle attorno alle possibili sensibilità di contesto. Dipendono dalla pari dignità nella relazione, messa a punto come una sorta di transazione senza asimmetrie, con l'obbiettivo decisivo, paradossale e significativo di riuscire ad accettare perfino l'intollerabile. Il lavoro si propone di leggere aspetti dell'affettività e delle relazioni personali non riconosciute dalla morale comune, respinti dalle regole della convivenza ed estranei ad ogni ragione sociale. La suggestione indotta da comportamenti al limite è un'emozione istintiva che confonde i riferimenti e le scelte dell'operatore ed interferisce con i processi di elaborazione dell'utente. Il setting relazionale, con soggetti in stato detentivo, propone riflessioni sulle dinamiche emozionali, sul clima contesto - dato come comune denominatore dei diversi specifici interventi - sul trattamento penitenziario. Si afferma che la modalità della comunicazione determina l'esito degli interventi e che la permeabilità dei luoghi costituisce l'essenza condizione operativa nell'istituzione. La tesi e l'ipotesi portante sono quelle di indagare sulla parte sana, stabile e forte del gruppo sociale prevalente, perché la convivenza con gli altri è più difficile e complessa delle regole che fissa e degli equilibri che si dà. Nei confronti della devianza ritenuta illegittima deve essere capace di prevedere soluzioni non solo punitive e proporre risposte in grado di proteggere qualunque modo di essere, anche se appartiene ad altre comunità ed altri codici.

In appendice. Le leggi citate:

Art. 19

(Entrata in vigore)

Legge 3 agosto 1998, n.269

<<1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale>>

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269.

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998.

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600 bis a 600 septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

<< Art. 600-bis. (prostituzione minorile).- Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da 6 e

12 anni con la multa da 15.493€ a 154.937€. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto>>.

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

<< Art. 25-bis. (*Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale*).- 1. il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis. 600-ter. E 601. secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello stato di origine o di appartenenza>>.

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1 Dopo l'articolo 600-bis. Del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente :

Art. 600-ter (*Pornografia minorile*).- Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero

distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo consapevole cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a € 5.164>>.

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

<<Art. 600-quarter- *(Detenzione di materiale pornografico)*.- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549 >>

Art.5

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1.Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: << Art.600 quinquies. - *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*.- Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.>>

Art.6

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinques del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

<< Art. 600-sexies,-*(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*.- Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinques la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente,

dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà >>.

Art. 7

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: << Art. 600-*septies*. - *(Pene accessorie)*.- Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinques* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti da predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive.

Art. 8

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)

All'articolo 734-*bis* del codice penale, prima delle parole: <<609-*bis*>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinques*>>

Art. 9

(Tratta dei minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni>>.

Art. 10

(Fatto commesso all'estero)

1.L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: <<Art.604. -(Fatto commesso all'estero).- Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinques, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1.All'articolo 380, comma 2, lettera d) del codice di procedura penale, dopo le parole: <<articolo 600>> sono inserite le seguenti: <<delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinques.

Art. 12

(Intercettazioni)

1.All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale>>

Art. 13

(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c) dopo le parole: <<578, comma 1>> sono inserite le seguenti: da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.>>

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-quater, 600-quinques, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli

anni sedici.>>

3. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole :<<Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqes*.>>

4. All'articolo 398, comma 5-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole :<<ipotesi di reato previste dagli articoli>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqes*.>>

5. All'articolo 472, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<delitti previsti dagli articoli>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqes*>>

All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

<<4-*bis*. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*.

4-*ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqes*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico>>.

7. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: <<delitti previsti dagli articoli>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqes*.>>

Art. 14

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqes* del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato del materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio

1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqüies* del codice penale connessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attirare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinqüies* del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo

Art. 15

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1 della legge 15 febbraio 1996, n.66, dopo le parole: <<per i delitti di cui agli articoli>> sono inserite le seguenti: <<600-*bis*, secondo comma>>.

Art. 16

(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi

generali o relativi a singole destinazioni la seguente avvertenza: <<Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo...della legge...n.... La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>.

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 5.164.

Art. 17

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fate salve le disposizioni di legge 28 agosto 1997, n.285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di previsione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui all'articolo 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1,3,4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed

internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relative agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministeri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2) della legge 20 febbraio 1958, n.75, e successive modificazioni, le parole: <<di persona minore degli anni 21 o>> sono soppresse.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 6 febbraio 2006, n.38

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2006

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art.1

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art.2

1.All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di diciotto anni a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.882 a € 258.228.

b) al terzo comma, dopo la parola <<divulga>> è inserita la seguente: <<diffonde>>

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

<<Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164>>.

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

<<Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità>>.

Art. 3

1.L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

<<Art. 600-*quater*. -(*Detenzione di materiale pornografico*)- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità>>

Art. 4

1.Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituto dell'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

<<Art. 600-*quater*.1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali>>.

Art.5

1.All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minori>>.

Art. 6

1.All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

<<2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo una relazione di convivenza>>.

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

<<Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore anche adottivo, o di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni>>.

Art.7

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola <<quattordici>> è sostituita dalla seguente <<diciotto>>;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

<<2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza>>.

Art.8

1.All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine, dopo le parole: <<La condanna>> sono inserite le seguenti: <<o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale>>;
- b) al numero 1), dopo le parole <<elemento costitutivo>> sono inserite le seguenti: <<o circostanza aggravante>>;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni genere e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori>>.

Art. 9

1.All'articolo 734-bis del codice penale le parole: <<609-ter, 609-quater>> sono sostituite dalle seguenti: <<600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>.

Art. 10

1.All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: <<600-ter, primo e secondo comma,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>;
- b) alla lettera c), dopo le parole: <<e 600-quater.>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>.

Art. 11

1.All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,>> sono inserite le seguenti: <<i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis,

primo e terzo comma, 600-ter, il primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinques, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale.>>

Art. 12

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: <<delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.>>

All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

<<l-bis)offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico 1.previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;>>

Art. 13

All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), de codice di procedura penale, dopo le parole: <<del codice penale>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice>>

Art. 14

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<600-ter, 600-quater,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<600-ter,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: <<600-ter,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1,>>.

Art. 15

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: <<articoli 575>>, sono inserite le seguenti: <<600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,>> e dopo le parole: <<dagli articoli 609-bis,>> sono inserite le seguenti: <<609-ter,>>.

Art. 16

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, dopo le parole: <<600-quater,>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>.

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82 e successive modificazioni, dopo le parole: <<600-quater>> sono inserite le seguenti: <<, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,>>.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

Art. 17

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni la seguente avvertenza: <<Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo.... della legge n....-La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 1.500 a € 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo della legge 3 agosto 1998, n.269 dopo le parole : <<600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale>> sono inserite le seguenti: <<anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice.>>.

CAPO II

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO **INTERNET**

Art. 19

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, sono inseriti i seguenti: <<Art.14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)- 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato <<Centro>>, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione

del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I.

Art. 14-ter. -*(Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)*- 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma I devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 14-quater. -*(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)*- 1. I fornitori di connettività alle reti INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 250.000. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede il Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 14-quinques. -*(Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico)*. 1. Il Centro trasmette all'ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli

intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti ed a operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di quest'ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o sulle altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni della Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n.386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto, n.400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte

delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso di moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET>>

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n.269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n.269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di € 1.500.000 per l'anno 2006 2 di € 750.000 per

ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.266. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varianti di bilancio>>.

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

BIBLIOGRAFIA:

- 1) Puccini C., *Istituzioni di Medicina Legale*, 5° Edizione, Casa editrice Ambrosiana, Milano, 2005:291-309
- 2) Cadoppi A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Casa Editrice CEDAM Padova, 2006:985
- 3) Veneziani P., in Cadoppi A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Casa Editrice CEDAM Padova, 2006:311-330
- 4) Delsignore S., in in Cadoppi A., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Casa Editrice CEDAM Padova, 2005:987-1013
- 5) Gerbino P., *L'abuso sessuale dei minori nella storia*; *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, Gennaio 2004:75-94
- 6) Caccavale F., *Modalità di trattamento degli autori di reati sessuali in Italia. Situazione attuale e prospettive*; *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, Gennaio 2004:31-48
- 7) Palmucci V., Traverso G., *Le tecniche di valutazione del delinquente sessuale nell'esperienza di ricerca e di intervento in campo internazionale*; *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, Gennaio 2004:97-117
- 8) Padovani E., *Osservazione e trattamento penitenziario di soggetti autori di reati sessuali e con problematiche di identità. Aspetti socio-istituzionali*; *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, Luglio-Dicembre 2004:443-450

Ringraziamenti:

Al termine di questo lavoro mi rendo conto di come un gesto così semplice come quello del ringraziare chi mi è stato accanto, risulta essere al contrario difficile: si rievocano sensazioni, emozioni, ... tanti volti mai visti, alcuni persi tra i bivi che la vita ci pone davanti, e altri ancora al mio fianco... e per ognuno un ricordo, un momento condiviso insostituibile ed indimenticabile. Seppur rischio di cadere nel banale vorrei dire grazie di cuore a:

-i miei genitori; che con tanto amore hanno sostenuto i costi dei miei studi e del mio mantenimento.

-al dottor Giulio Vasaturo; (Cattedra di Criminologia "La Sapienza" di Roma) che ha saputo spronarmi e consigliarmi anche in questo secondo percorso accademico condividendo assieme a me la passione per la criminologia e per le Scienze Penali.

-alla dottoressa Giorgia Di Muzio; non so chi le abbia infuso tutta quella pazienza per starmi vicino in qualità di "tutor". A lei un doppio grazie.

-Al professor Giorgio Ronconi e alla dottoressa **Evelin Shea** che mi hanno elargito quell'aiuto didattico di cui avevo bisogno.

-Alla dottoressa Paola Forloni per aver stimolato una perenne competizione epistolare facendo sì che io dessi il meglio ad ogni esame.

-Alla professoressa Kolis Summerer per la sua gentile disponibilità.

-Al dottor Renzo Guarnieri, sono rimasto molto colpito dalla sua solidale comprensione e per il suo aiuto concreto nello scrivere il mio elaborato.

-Ringrazio tutte le mamme che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla mia ricerca sulla percezione sociale della pedofilia ed in particolar modo ringrazio **Elisa P.** e **Doris U.** promotrici della somministrazione dei questionari.

La (spero) futura dottoressa **Emanuela A.** che ha saputo darmi tanto senza chiedermi nulla.

-Ringrazio inoltre Donatella, Beppi, Orazio e Michele della chiesa avventista di Padova che con tanta pazienza hanno provveduto a stamparmi le copie di questo lavoro e per l'affetto e la stima reciproca che intercorre non posso non considerare loro come una mia seconda famiglia adottiva.

-Nonna Teresa che ad ogni esame tribolava per me con le sue incessanti preghiere, probabilmente non la conoscerò mai, quindi non saprà mai quanto bene le voglio.

-Tutte le mie corrispondenti; Susy, Emanuela A., Emanuela B., ancora Elisa P., Doris U., Alessandra Z., Silvia M., Valentina, Ketty e tutte le altre.

-Enrica F. che dopo anni di corrispondenza mi è stata vicina anche nei miei momenti difficili.

I detenuti che mi hanno sostenuto moralmente nei momenti di bisogno aiutandomi a sorvolare gli atti ostruzionistici imposti da sistemi totalitari come il carcere, ringrazio in modo particolare Teddy, ancora Renzo, Dede, Enrico, Roberto e tutti gli altri.

